



Università degli Studi di Macerata

Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie

Corso di DOTTORATO DI RICERCA in
ECONOMICS AND MANAGEMENT

Curriculum in
MANAGEMENT AND ACCOUNTING
CICLO XXVI

Settore scientifico disciplinare SECS-P/07

LA COMPARABILITÀ DEI BILANCI IAS/IFRS **Teoria ed evidenze empiriche**

RELATORE

Chiar.mo Prof. Sergio Branciarì

Chiar.ma Prof.ssa Antonella Paolini

COORDINATORE

Chiar.mo Prof.ssa Antonella Paolini

DOTTORANDO

Dott.ssa Fatima Attili

ANNO 2014

La comparabilità dei bilanci IAS/IFRS

Teoria ed evidenze empiriche

Indice

Introduzione	5
Capitolo 1	
I principi generali di redazione del bilancio IAS-IFRS e la comparabilità	
1.1. La "clausola generale" di bilancio nei principi contabili internazionali	9
1.2. I postulati di bilancio: continuità della gestione e competenza economica	20
1.3. Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (<i>qualitative characteristics</i>)	31
1.4. La comparabilità (<i>understandability</i>) del bilancio	37
Capitolo 2	
La comparabilità negli IAS/IFRS: i criteri di valutazione	
2.1. Metodo e finalità della ricerca	43
2.2. Metodi di valutazione di immobili, impianti e macchinari	45
2.2.1. Definizione e ambito di applicazione	45
2.2.2. L'iscrizione iniziale	47
2.2.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale	49
2.2.4. L'ammortamento	56
2.3. Metodi di valutazione degli investimenti immobiliari	57
2.3.1. Definizione e ambito di applicazione	57
2.3.2. L'iscrizione iniziale	59

2.3.3.	La valutazione successiva all'iscrizione iniziale	60
2.4.	Metodi di valutazione delle attività immateriali	66
2.4.1.	Definizione e ambito di applicazione	66
2.4.2.	L'iscrizione iniziale	72
2.4.3.	La valutazione successiva all'iscrizione iniziale	75
2.4.4.	La vita utile delle immobilizzazioni immateriali	77
2.5.	Metodi di valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate, <i>joint venture</i>	82
2.5.1.	Definizione e ambito di applicazione	82
2.5.2.	Bilancio consolidato e bilancio separato	90
2.5.3.	La valutazione delle partecipazioni nel bilancio separato	94
2.6.	“Bilanci possibili” nel sistema IAS/IFRS	96

Capitolo 3

La comparabilità negli IAS/IFRS: gli schemi di bilancio

3.1.	Avvicinamento degli schemi contabili IAS/IFRS agli U.S. GAAP	104
3.2.	Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria (<i>statement of financial position</i>)	111
3.3.	Il conto economico complessivo (<i>statement of comprehensive income</i>)	116
3.4.	Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (<i>statement of changes in equity</i>)	125
3.5.	Informativa di settore prevista nell'IFRS 8	127

Capitolo 4

Un'indagine empirica sulla comparabilità

4.1.	Obiettivi e profili metodologici della ricerca	135
4.1.1.	Il quadro di riferimento e gli obiettivi della ricerca	135
4.1.2.	I profili metodologici della ricerca	136
4.2.	Comparabilità sostanziale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche	140

Indice

4.3.	Comparabilità formale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche	143
4.3.1.	Denominazione dei prospetti	143
4.3.2.	Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria	146
4.3.2.1.	Forma e criterio di classificazione	146
4.3.2.2.	Contenuto del prospetto	149
4.3.3.	Il “nuovo” schema di conto economico	160
4.3.3.1.	Forma del prospetto e criterio di classificazione dei costi	160
4.3.3.2.	Contenuto del prospetto	161
4.3.4.	Schemi di bilancio: considerazioni conclusive	168
4.4.	Comparabilità dei bilanci e informativa di settore	169
4.4.1.	Tipologia di bilancio e informativa di settore	169
4.4.2.	Identificazione dei segmenti operativi: evidenze empiriche	170
	Conclusioni	180
	Bibliografia	186

Introduzione

L'applicazione dei principi contabili internazionali deriva da esigenze di informazioni economico-finanziarie sempre più globali e si pone l'obiettivo di creare un linguaggio condiviso su scala planetaria, garantendo omogeneità di informazione trasparenza e comparabilità dei dati forniti dalle imprese. Secondo l'approccio internazionale, i principi di bilancio rappresentano uno strumento per tendere all'efficiente funzionamento dei mercati, alla razionale allocazione delle risorse finanziarie e alla tutela degli interessi degli investitori.

Nell'ambito dei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS, assume una significato rilevante la caratteristica della comparabilità, fino a diventare uno degli obiettivi fondamentali da perseguire con l'adozione dei principi contabili internazionali.

Oggetto di studio della presente ricerca è la caratteristica qualitativa della comparabilità, intesa nella sua dimensione spaziale e temporale, sia sostanziale che formale.

La finalità che con tale ricerca si intende perseguire è la valutazione, in linea teorica, del grado di conseguimento della comparabilità spaziale e temporale dei bilanci, all'interno del sistema IAS/IFRS.

Le tematiche prese in considerazione per analizzare il livello di comparabilità sono due. Anzitutto, l'aspetto che riguarda la valutazione delle poste di bilancio, attraverso l'esame di alcuni principi contabili e l'individuazione all'interno di essi di criteri alternativi di valutazione; poi, la tematica relativa alle modalità di presentazione degli stessi valori, tramite l'analisi delle strutture dei documenti di bilancio, nonché del contenuto dell'informativa di settore.

A questa analisi di tipo teorico, viene affiancata un'indagine empirica, applicata ad un numero congruo di imprese, per verificare se, concretamente, i bilanci IAS sono comparabili tanto nel modo di presentazione, quanto nella valutazione delle poste di bilancio.

Dal punto di vista metodologico, la prima parte della ricerca è stata svolta con metodo deduttivo, seguendo un approccio descrittivo nella rappresentazione dei modelli proposti; successivamente, si è proceduto con metodo induttivo, dal particolare al generale.

Il lavoro è strutturato in quattro capitoli e articolato secondo un profilo teorico, nei primi tre capitoli ed empirico, attraverso l'osservazione del comportamento delle imprese, nell'ultimo capitolo.

Nel primo capitolo sono illustrati, in modo approfondito, i principi generali di redazione del bilancio IAS/IFRS, dalla finalità del bilancio secondo i principi contabili internazionali alle caratteristiche qualitative, con particolare riguardo alla caratteristica migliorativa della comparabilità.

Il secondo capitolo analizza il contenuto di alcuni principi contabili internazionali, ponendo l'attenzione, in particolare, sui criteri alternativi di valutazione degli stessi fatti economici. La ricerca si concentra sull'esame delle seguenti aree di bilancio:

- immobilizzazioni materiali;
- immobilizzazioni immateriali;
- investimenti immobiliari;
- partecipazioni in controllate, in collegate e a controllo congiunto.

In entrambi questi capitoli è stato, altresì, fatto un richiamo ai principi di redazione del bilancio d'esercizio, nonché ai criteri di valutazione previsti dalla normativa italiana.

Il terzo capitolo, dedicato al contenuto degli schemi di bilancio, si occupa sia della struttura e della denominazione delle voci sia del grado di dettaglio dei prospetti, soffermandosi sulla libertà espositiva lasciata ai redattori del bilancio. In questa parte della ricerca, si analizzano anche gli obblighi per le imprese circa l'informativa di settore.

Nell'ultimo capitolo viene svolta un'indagine empirica volta all'osservazione del comportamento delle imprese, intorno alle tematiche teoriche affrontate nelle precedenti fasi della ricerca. A tale scopo, è stata analizzata la documentazione di bilancio, del triennio 2010-2012,

delle aziende che compongono il Ftse Mib (ad eccezione delle imprese bancarie ed assicurative), le quali rappresentano, per l'elevato livello di capitalizzazione e per il numero ingente e variegato di *stakeholders*, realtà economiche che presuppongono un livello di comunicazione evoluta.

Capitolo 1

I principi generali di redazione del bilancio IAS-IFRS e la comparabilità

SOMMARIO: 1.1. La "clausola generale" di bilancio nei principi contabili internazionali. - 1.2. I postulati di bilancio: continuità della gestione e competenza economica. - 1.3. Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (*qualitative characteristics*). - 1.4. La comparabilità (*understandability*) del bilancio.

1.1. La "clausola generale" di bilancio nei principi contabili internazionali

La clausola generale in base alla quale devono essere redatti i bilanci delle imprese (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS, viene esposta nel *Framework*¹ e nello Ias 1 "*Presentation of Financial Statements*", le cui indicazioni si integrano a vicenda.

Il *Framework*, in particolare, definisce una struttura teorica di riferimento che fornisce informazioni utili per l'emanazione, la rielaborazione e l'interpretazione dei principi contabili internazionali; si tratta di un quadro concettuale che consente l'elaborazione degli IAS secondo un approccio deduttivo².

Il "*framework for the preparation and presentation of financial statements*" ha fatto la sua prima comparsa nel 1989, successivamente alla redazione della maggior parte dei principi contabili internazionali, i quali

¹ Il *Framework* non risulta parte integrante dei principi contabili internazionali, tanto che il Regolamento n. 1725/2003, nel riportare i principi contabili omologati a livello Europeo, esclude tale Documento. L'esigenza da parte del Board di elaborare un documento del tutto indipendente si è resa necessaria solo di fronte a problemi legati a trattamenti contabili diversi per poste di bilancio simili.

² COMOLI M. – CORNO F. – VIGANÒ A., *Il bilancio secondo gli IAS*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 31-32; DI PIETRA R. (a cura di), Doc. n. 4 – *Finalità del bilancio: prospettive*, Gruppo di Studio IAS, Contributi del gruppo, AIDEA, 2005.

sono stati statuiti senza avvalersi di un esplicito quadro concettuale.

Il *Framework* individua come finalità di carattere generale del bilancio il “fornire informazioni sulla situazione patrimoniale – finanziaria, sull’andamento economico e sui cambiamenti della situazione patrimoniale finanziaria di un’impresa, utili a un’ampia serie di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico”.

L’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali rappresenta la finalità o clausola generale del bilancio; la rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici non è concepita come il fine del bilancio, ma come un obiettivo strumentale al fine stesso. Tale finalizzazione incide sull’intera costruzione del bilancio e gli stessi significati di situazione patrimoniale e finanziaria, nonché di risultato economico sono diversi rispetto a quelli tradizionalmente intesi nell’Europa continentale³.

In particolare, il *Framework* del 1989 precisa che le esigenze informative degli investitori attuali o potenziali sono al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali, nel valutare la *performance* dell’impresa, saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o liquidare il proprio investimento⁴. La soddisfazione delle necessità informative degli investitori, in qualità di fornitori del capitale di rischio dell’impresa, soddisferà anche le esigenze informative della maggior parte degli altri utilizzatori.

Questi *stakeholders* sono interessati, al fine di valutare la *performance* dell’impresa, a conoscere la capacità della stessa di produrre flussi di cassa, i tempi nei quali essi si manifesteranno e la certezza degli stessi. Questa valutazione si fonda sull’analisi congiunta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Da tale affermazione appare, altresì, evidente la centralità dell’aspetto finanziario nella logica dei bilanci IAS-IFRS e la redazione del rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio.

³ DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d’esercizio*, Cacucci, Bari, 2005 pagg. 369-372.

⁴ MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio Ias*, in *Corriere Tributario*, n. 33, 2004, pag. 2593 e segg..

Da quanto esposto si può evidenziare una prima importante differenza tra la finalità dei bilanci IAS e l'impostazione civilistica nazionale, secondo la quale la finalità dei bilanci, di cui all'art. 2423 c.c., è individuata nella rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria nonché del risultato economico. Secondo le norme del codice civile, l'obiettivo di bilancio si focalizza più sulle caratteristiche dello strumento informativo⁵ che sull'utilità delle informazioni ai fini decisionali. Il principio della rappresentazione veritiera e corretta si pone come principio normativo "sovraordinato"; da un lato, esso deve prevalere su tutte le norme particolari, compresi i principi contabili di generale accettazione^{6 7} e dall'altro, da esso dipendo-

⁵ La funzione informativa del bilancio per l'esterno è stata oggetto di numerosi studi. Nella dottrina economico-aziendale italiana, secondo la classificazione di Poli, l'evoluzione di tale funzione può essere articolata in tre periodi, ognuno dei quali presenta specifiche caratteristiche in termini di ambiente economico in cui si muovono gli studi di bilancio, sia giuridici che economico-aziendali. Nella cosiddetta "terza fase" (da fine anni '60) prevale l'utilizzo del bilancio come strumento di informazione, più che strumento di comportamento. Con il procedere dello sviluppo economico le imprese si sono poste come obiettivo la ricerca del consenso, non solo nei confronti dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, ma anche della società civile nel suo complesso. POLI R., *Il bilancio d'esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente progrediti*, Giuffrè, Milano, 1971, pag. 59 e segg.; MARASCA S., *Le valutazioni nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 14 e segg.; AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio d'esercizio*, Cacucci, Bari, 1957, pag. 13 e segg.; CATTANEO M., *Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1966; GIANNESI E., *Osservazioni intorno al significato dei bilanci*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Federico Melis*, Pisa, 1978, pag. 464 e segg.

⁶ FIORI G., *Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 125.

⁷ "L'evoluzione dei principi contabili in Italia è andata di pari passo con l'istituto della revisione contabile. Infatti il primo riferimento normativo ai principi contabili si è avuto con il d.p.r. 136 del 1975, istitutivo dell'obbligo della revisione contabile e della certificazione dei bilanci per le società quotate in borsa". MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 2008, pag. 97 e segg.. Per un esame dell'evoluzione del significato e del ruolo dei principi contabili di derivazione professionale, nel quadro italiano: AMODEO D., *Il bilancio delle società per azioni come strumento di informazione*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Giordano Dell'Amore*, Giuffrè, Milano, 1966; DEZZANI F., *La neutralità del bilancio d'esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati* in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Milano, Giuffrè, 1981; BRUNI G., *La revisione aziendale. Principi, metodi, procedure*, Torino, Isedi, 1986; VIGANÒ R., *La storia dei principi contabili nell'inquadramento economico-aziendale*, Atti convegno, *Evoluzione dell'arte contabile e scenari economico-aziendali*, Napoli, 27-28 marzo 1998; QUAGLI A., *I principi contabili di derivazione professionale nella revisione del bilancio d'esercizio*, Clueb, Bologna, 1999; MARASCA S., *op. cit.*, pag. 107 e segg.;

no deduttivamente tutte le altre regole⁸.

La funzione del bilancio, secondo la normativa civilistica ed i principi contabili nazionali, è di fornire un'informazione corretta (neutrale, chiara, trasparente e completa) a favore di tutti i soggetti interessati, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di apprezzamento dell'impresa⁹. Si tratta dunque di un modello di bilancio in cui l'informazione non è finalizzata ad una particolare categoria di utilizzatori. La logica di redazione del bilancio d'esercizio è unitaria poiché le finalità che si vogliono conseguire sono la corretta determinazione del reddito e del capitale. Il bilancio deve fornire a tutti i soggetti interessati informazioni sull'evoluzione dell'azienda nel periodo trascorso,

D'IPPOLITO T., *I principi contabili nazionali ed i principi contabili di generale accettazione*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, 1975, pag. 892; MARCHI L. - ALLEGRINI M., *L'evoluzione dei principi contabili in Italia*, in *Revisione Contabile*, n. 50, 2003, pagg. 59-75.

A seguito dell'investitura giuridica dei principi contabili fatta dall'art. 4 d.p.r. 136/75, anche in Italia vi erano, quindi, tutti i presupposti perché la dottrina e gli organismi professionali procedessero ad una codificazione dei principi contabili.

Rimase acceso, tuttavia, il dibattito tra quanti ritenevano che i principi contabili potessero essere solo interpretazione delle norme di legge (giuristi) e quanti, tra aziendalisti e professionisti, sostenevano che tali principi integrassero o consentissero di supplire alle norme stesse. In particolare, sul rapporto principi contabili-norma di legge, si potevano individuare due distinte posizioni nell'ambito della dottrina giuridica. La prima, faceva riferimento al cosiddetto modello "chiuso", tipico della dottrina tedesca, secondo il quale l'osservanza delle disposizioni analitiche era condizione necessaria e sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola generale della chiarezza e precisione di cui all'art. 2423 cod. civ., avendo le eccezioni carattere limitato se non insignificante. Il ruolo riconosciuto ai principi contabili era, praticamente, nullo. Su tale aspetto: JAEGER P.G., *La clausola generale del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1984, pag. 479. L'altra posizione era quella della dottrina prevalente e si rifaceva al cosiddetto modello "semiaperto", secondo il quale le disposizioni analitiche dovevano considerarsi regole minimali per il conseguimento della clausola generale, non in grado comunque di esaurirne la portata. Questo modello vede un accresciuto ruolo giuridico dei principi contabili, anche se ancora residuale. Infatti la loro rilevanza era rappresentata dall'ambito lasciato indeterminato dalla legge, sempre che non vi fosse contrasto con le norme stesse. Su questi aspetti: MARASCA S., *op. cit.*, pag. 107 e segg.; RINALDI L., *Il bilancio d'esercizio e i principi contabili*, Giappichelli, Torino, 1989. Inoltre, sull'analisi e confronto con soluzioni alternative del "modello chiuso" nell'ambito della normativa civilistica vigente: BRANCIARI S., *Il bilancio d'esercizio fra clausola generale, norme specifiche e principi contabili: un'interpretazione alternativa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 1992, pag. 413 e segg.

⁸ QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, 4° Ed., Giappichelli, Torino, 2006, pag. 27.

⁹ SAVIOLI G., *Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004, pagg. 11-16.

contemperare le diverse esigenze dei vari soggetti, considerando prioritarie quelle del soggetto economico, i cui fini consistono nel mantenimento dell'equilibrio economico dell'impresa da lui controllata¹⁰.

L'aggettivo veritiero del bilancio non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva, irraggiungibile riguardo ai valori stimati¹¹ e ancor più ai valori congetturati, ma richiedere che le valutazioni di bilancio siano effettuate in modo corretto¹² ed attendibile.

Un'ulteriore considerazione sulla clausola generale inserita nell'art. 2423, 2° comma del codice civile, si ritiene opportuno esprimere. L'obiettivo della "rappresentazione veritiera e corretta" sia della situazione patrimoniale che di quella finanziaria e del risultato economico pone sullo stesso piano i tre aspetti della gestione aziendale, superando il problema se l'obiettivo della determinazione del risultato economico debba prevalere sulla rappresentazione della situazione patrimoniale o viceversa¹³.

Dal confronto tra il modello di bilancio delineato dai principi contabili internazionali ed il modello di bilancio "nazionale" emerge che le due impostazioni concettuali fanno riferimento a contesti economico, sociali e culturali in cui operano le imprese, estremamente diversi. Il riferimento al punto di vista dell'investitore, implica una ben precisa finalizzazione del bilancio d'esercizio, che diventa funzionale alle necessità informative e decisionali dell'investitore (azionista) attuale e potenziale; una tale prospettiva può avere validità in un contesto nel quale l'economia è caratterizzata da mercati finanziari efficienti, in cui operano imprese quotate, normalmente di grandi dimensioni ed è condiviso il principio che l'obiettivo della gestione aziendale è quello di creare valore per gli azionisti¹⁴. Al contrario, il bilancio delineato

¹⁰ RANALLI F., *Il bilancio di esercizio. Caratteristiche e postulati*, Vol. I, Aracne, Roma, 1994, pagg. 19-25.

¹¹ In merito al ruolo che rivestono le stime di bilancio, si veda: ALFIERI V., *Ragioneria generale*, 4° Ed., Dante Alighieri, Città di Castello, 1921, pag. 310.

¹² CARAMIELLO C., *Il bilancio d'esercizio, ieri e oggi*, Giuffrè, Milano, 1994, pagg. 19-20.

¹³ CARATTOZZOLO M., *Il bilancio d'esercizio*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 2006, pag. 91 e segg..

¹⁴ DEMARTINI P., *Prospettive e limiti dei nuovi principi contabili internazionali*, in RIREA, luglio-agosto 2000, pag. 404 e segg..

dalla normativa nazionale è rivolto a tutte le imprese, piccole medie o grandi che siano, quotate o non quotate¹⁵; in particolare, alle imprese di medio-piccola dimensione, che operano in un'economia prevalentemente industriale e commerciale, non presenti nel mercato dei capitali e con una struttura proprietaria concentrata, che hanno come principali fruitori dell'informazione gli imprenditori stessi ed i creditori sociali, tra cui, in primo luogo, le banche e l'Amministrazione finanziaria.

Da quanto esposto, risulta che i contenuti del *Framework* non definiscono una situazione generale, valida per tutte le realtà aziendali; si tratta di una concezione di bilancio difficilmente proponibile, per esempio, per le piccole medie imprese¹⁶.

Nonostante queste differenze di fondo all'interno dei due modelli contabili, alcuni concetti fondamentali sono analoghi, come risulta

¹⁵ CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, pag. 35.

¹⁶ Si vedano: DI PIETRA R., *Il progetto di estensione degli LAS/IFRS per la redazione dei Bilanci delle PMI tra bisogni reali e tendenze egemoniche*, in Capodaglio G., Baldarelli M.G., *L'armonizzazione dei Principi Contabili in Europa. Quali "regole" per le piccole e medie imprese?*, RIREA, Roma, 2006; PAOLONI M., DEMARTINI P., *Le attese informative degli stakeholder della piccola impresa. Evidenze empiriche in Italia e nel Regno Unito*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 2, 1997; GUIDANTONI S., PALCHETTI S., *Gli effetti dell'applicazione dei principi contabili internazionali alle pmi: un'analisi empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2013, pagg. 91-114; CAPODAGLIO G. e RICCI A., *Le finalità conoscitive del bilancio d'esercizio: recenti modifiche normative e prospettive future*, in RIREA, novembre-dicembre, 2008, pagg. 709-723; CESARONI F.M. e PAOLONI P., *Il futuro del bilancio delle piccole-medie imprese nella proposta dello IASB*, in *Revisione contabile*, n. 79, 2008, pagg. 5-18. Nel febbraio 2007 lo IASB ha pubblicato una proposta (*exposure draft*) di principi contabili internazionali destinati alle piccole medie imprese europee; gli standard proposti per tali imprese adottano pressoché integralmente i postulati degli attuali IFRS, con una versione semplificata per rispettare le specificità che contraddistinguono le imprese di minori dimensioni. Un'impresa medio-piccola è, dal punto di vista "qualitativo", un'impresa che non ha obbligo di presentazione del bilancio agli organismi di controllo dei mercati finanziari regolamentati; da un punto di vista "quantitativo", nelle note di presentazione del documento, si legge che il *Board* ha fatto riferimento ad imprese con circa 50 addetti ed inoltre le *Small and Medium-sized Entities* si caratterizzano per l'individuazione dei destinatari delle informazioni di bilancio, nei soci di minoranza e nei creditori. Per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi del bilancio, i postulati ed i criteri di valutazione, si conferma l'impostazione di base degli IFRS. Tra i postulati di bilancio, l'unico che si discosta effettivamente dal *Framework* IFRS è il confronto "costi-benefici" nella predisposizione delle informazioni, introdotto per semplificare l'adozione degli standard da parte delle imprese minori e ridurre i costi dei necessari adeguamenti amministrativi.

dalle seguenti osservazioni. Nel contesto dei principi contabili internazionali, così come nel nostro ordinamento nazionale e comunitario, il bilancio d'esercizio deve fornire un quadro fedele¹⁷ degli aspetti economico-finanziari della gestione aziendale¹⁸.

Il principio del quadro fedele, per la prima volta esplicitato all'interno del *Framework* e successivamente approfondito attraverso la revisione dello Ias 1, avvenuta nel 1997, ha avvicinato di molto le due impostazioni contabili, favorendo l'applicazione degli IAS nella Comunità Europea¹⁹.

Il paragrafo 10 dello Ias 1 e il paragrafo 46 del *Framework* del 1989 stabiliscono che i bilanci d'esercizio devono rappresentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell'impresa e che l'applicazione delle principali "caratteristiche qualitative" (*comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità*) e dei corretti principi contabili permette di ottenere, *nella normalità dei casi*, bilanci d'esercizio rappresentativi di un quadro fedele.

Il principio della rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale è rafforzato da altre due disposizioni. In primo luogo, secondo lo Ias 1²⁰, per ottenere la presentazione attendibile della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'impresa possono essere necessarie informazioni integrative aggiuntive, *additional disclosures*, così come è previsto dall'art. 2423, 3° comma del codice civile italiano²¹. L'integrazione dei documenti di bilancio con informazioni supplementari risulta necessaria qualora, la sola applicazione di specifiche disposizioni degli IFRS non permetta agli utiliz-

¹⁷ Il postulato del *true and fair view*, tradotto nel nostro ordinamento in rappresentazione veritiera e corretta, rappresenta il principio informatore della IV direttiva CEE. L'art. 2 della direttiva prevede che i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa (par. 3) ottenuto tramite l'applicazione dei principi di bilancio individuati dalla stessa direttiva.

¹⁸ QUAGLI A., *op. cit.*, pag. 44.

¹⁹ FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, Studio n. 2, Doc. n. 11 del 27 maggio 2003.

²⁰ Parr. 13 e 15.

²¹ CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 108-110.

zatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni o condizioni, sulle aree gestionali dell'azienda.

In secondo luogo, il principio del quadro fedele ammette, in modo sostanzialmente identico al contenuto del 4° comma dell'art. 2423 del nostro Codice Civile, la possibilità che, nei rarissimi casi in cui l'applicazione di un principio contabile porti alla redazione di un bilancio fuorviante, ossia un bilancio in conflitto con le finalità esposte nel *framework*, l'impresa possa derogare ovvero disattendere il principio stesso²². Si tratta di circostanze, considerate dallo Ias 1²³, estremamente rare, in cui la rappresentazione attendibile non può essere ottenuta, né applicando il principio IFRS, né inserendo soltanto informazioni integrative²⁴. L'impresa che adotta la deroga deve fornire informazioni sul principio contabile o interpretazione disattesa, sul motivo per il quale un simile trattamento contabile sarebbe fuorviante, sul trattamento adottato e sugli effetti economico-finanziari della deroga stessa.

A livello di principi contabili internazionali, seppure con una diversa "sistemazione teorica", l'esplicitazione del concetto di quadro fedele, è una diretta conseguenza della corretta applicazione dei postulati generali del *Framework* e dei principi e criteri specifici degli IAS/IFRS.

Nonostante questa evidente analogia tra le due impostazioni contabili, occorre, tuttavia, sottolineare la differente relazione esistente tra i "principi generali" (o clausole generali) della "rappresentazione veritiera e corretta" e i "principi analitici" (o criteri di valutazione delle

²² SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 35-37. Lo stesso autore nell'opera citata considera le possibili deroghe ai principi contabili internazionali distinte in due tipi: una di "carattere esterno", secondo la quale le modalità alternative di rappresentazione sono da ricercarsi al di fuori delle regole di costruzione del modello, ed una di carattere "interno", che prevede una deroga limitata alla costanza di applicazione dei principi contabili, con utilizzo, comunque, di criteri alternativi previsti dal modello.

²³ Par. 17.

²⁴ Il paragrafo n. 12 del *Framework* specifica infatti che "criteri contabili scorretti non possono essere rettificati, né dall'illustrazione dei criteri contabili usati, né da note o spiegazioni ulteriori".

singole poste) nei due bilanci redatti secondo i principi contabili IAS e secondo i “principi civilistici”. Il modello di bilancio IAS prevede una relazione di tipo “induttivo”, cioè i “principi analitici” (specifici principi contabili internazionali) prevalgono sui principi generali e in caso di conflitto tra il quadro concettuale ed alcuni principi contabili, prevalgono questi ultimi. Un’impostazione metodologica di tipo “deduttivo” è presente, invece, nel bilancio d’esercizio redatto secondo principi civilistici; il modello di bilancio si fonda sulla clausola generale, che ha una sua completa autonomia ed i criteri di valutazione devono essere coerenti con i principi generali²⁵.

A tale proposito, la dottrina economico-aziendale italiana ha, da sempre, sottolineato la stretta relazione di interdipendenza tra gli scopi conoscitivi attribuiti al bilancio d’esercizio e i criteri di valutazione utilizzati²⁶. La definizione della finalità, in vista della quale il bilancio viene redatto dovrebbe essere la condizione che, da sola e in modo completo, attribuisce significato alle valutazioni delle poste di bilancio²⁷.

La definizione e l’adozione del *Framework*, come già si è sostenuto, costituisce un chiaro tentativo di introdurre uno strumento di natura

²⁵ DEZZANI F., “*Principi civilistici*” e “*principi IAS/IFRS*”: “*Sistemi alternativi*” per la redazione del bilancio d’esercizio, in RIREA, maggio-giugno 2006, pag. 269 e segg..

²⁶ A titolo esemplificativo, è possibile considerare la posizione espressa al riguardo da alcuni autorevoli autori. Già Onida constatava come fosse “ormai pacifico, nella dottrina, che le valutazioni di bilancio e, più precisamente, i criteri di queste valutazioni, possono mutare secondo i fini per i quali il bilancio viene composto o, per meglio dire, secondo le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre”. ONIDA P., *Il bilancio d’esercizio nelle imprese: significato economico del bilancio, problemi di valutazione*, 4° Ed., Giuffrè, Milano, 1951, pag. 4 e segg..

In modo analogo, De Dominicis, mette in evidenza come “i valori contabili (...) possono risultare di importo diverso a seconda dei criteri adottati nel loro calcolo (...). Questi criteri, a loro volta, sono fortemente condizionati dagli scopi cui la valutazione stessa mira”. DE DOMINICIS U., *Lezioni di ragioneria generale. Capitale, costi, ricavi e reddito*, Vol. III, Azzoguidi, Bologna, 1969, pag. 43. A sostegno di quanto affermato, l’Autore ripropone il pensiero di Besta, secondo il quale “si devono seguire criteri e procedimenti diversi di valutazione secondo le diverse cause e i diversi fini che muovono alla formazione dell’inventario”. BESTA F., *La ragioneria Vol. 1: parte prima. Ragioneria generale*, 2° Ed., Vallardi, Milano, 1916.

²⁷ PANTALEONI M., *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di prezzi di mercato*, in *Giornale degli Economisti*, 1904, pag. 204 e segg..

deduttiva, su una impostazione originaria esplicitamente induttiva²⁸. Il risultato di tale integrazione è, tuttavia, da ritenersi parziale, dal momento che viene comunque sancita la netta prevalenza delle soluzioni contabili previste dagli standard, nell'ipotesi di contrasto di queste con i singoli principi di redazione o con il quadro concettuale di riferimento.

Rappresenta, altresì, una forzatura la traduzione dell'espressione *Accounting Standards* con il termine "Principi contabili", dal momento che i due concetti non sono propriamente sinonimi²⁹. Il termine principio (contabile) viene usato nel senso di una regola individuata come generalmente valida e adottata come guida all'azione, in quanto coerente rispetto ad un determinato quadro concettuale sovra ordinato. L'espressione "*standard*" (contabili) identifica uno specifico modo di regolare le questioni contabili, presuppone un processo di definizione di regole concrete, di soluzioni operative, valide in un contesto di generale accettazione³⁰; un insieme di regole che, da un lato, non è detto che esauriscano la casistica reale e in secondo luogo, qualora la situa-

²⁸ DI PIETRA R. (a cura di), *Finalità del bilancio: prospettive*, cit..

²⁹ PONTANI F., *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2005, pag. 156 e segg.. Sul tema, in dottrina, si veda: POLI R., *Significato e limiti degli standards contabili nella disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1969, pag. 256 e segg.; VIGANÒ E., *Sintesi dell'esperienza in materia di principi contabili nei Paesi di lingua inglese*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1975, pag. 298 e segg.; GALASSI G., *Sistemi contabili assiomatici e sistemi teorici deduttivi. Prime proposizioni per una teoria generale della ragioneria*, Patron, Bologna, 1978.

³⁰ È evidente che si cerchi di raggiungere un obiettivo di uniformità di comportamento contabile a livello mondiale; il fine è quello di procedere all'armonizzazione più degli standard contabili che dei principi. La dottrina nazionale e internazionale opera una distinzione tra armonizzazione e standardizzazione, spesso usate come espressioni equivalenti. Si veda: CASSANDRO P.E., *Sull'armonizzazione internazionale dell'informativa contabile*, in *RIREA*, settembre-ottobre 1984, pag. 382 e segg.; ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese, la sua "standardizzazione" e "certificazione"*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, 1974, pag. 197 e segg.; ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Cedam, Padova, 1996; ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffrè, Milano, 2001; DELL'ATTI V., *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; PONTANI F., *op. cit.*, pag. 164 e segg.; ONESTI T., *Fattori ambientali e comportamenti contabili: analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, pag. 381 e segg.; VIGANÒ E., *La ragioneria internazionale*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 49, 1991.

zione economico finanziaria subisse dei cambiamenti, dovrebbero essere riviste per adattarle al nuovo scenario operativo³¹.

La stessa difficoltà di applicare la prospettiva contenuta nel *Framework* ad aziende di piccola-media dimensione, che non ricorrono al capitale di rischio nei mercati regolamentati, dimostra la carente qualità dell'integrazione tra l'approccio induttivo e deduttivo e la definizione di uno schema concettuale valido per una specifica tipologia aziendale e non utile per la generalità delle imprese.

Dall'ottobre del 2004 il *framework* è oggetto di un'approfondita revisione nell'ambito di un progetto³² che lo Iasb sta portando avanti insieme al FASB. Le ragioni di questo aggiornamento sono da individuare nelle diverse esigenze conoscitive da soddisfare, nei cambiamenti intervenuti nell'ambiente economico e nelle operazioni compiute dalle imprese nel lungo lasso di tempo trascorso. Tale progetto di revisione è giunto ad un importante risultato nel settembre del 2010 con la conclusione della fase A - Obiettivi e caratteristiche qualitative e la pubblicazione di un documento dal titolo *The Conceptual Framework Financial Reporting*³³, che sostituisce a tutti gli effetti il quadro

³¹ Si vedano in proposito CERIANI G. e FRAZZA B., *Il ruolo dei principi contabili internazionali nel contesto dell'attuale crisi economico-finanziaria: brevi considerazioni tratte dal pensiero di Gino Zappa*, in RIREA, luglio-agosto 2009, pagg. 402-410; POTTITO L. e TARTAGLIA POLCINI P., *I principi contabili internazionali: Riflessioni critiche*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2010, pagg. 255-273.

³² Il progetto congiunto è stato inizialmente suddiviso in otto fasi, ognuna intitolata ad una specifica tematica. Le fasi erano così denominate:

Fase A - Obiettivi e caratteristiche qualitative

Fase B - Definizione degli elementi, *recognition* e *derecognition*

Fase C - Misurazione

Fase D - Concetto di *Reporting Entity*

Fase E - Composizione del *financial reporting*, presentazione e *disclosure*

Fase F - Scopo e status del *framework*

Fase G - Applicazione del *framework* alle aziende no profit

Fase H - Questioni ulteriori

Si veda: QUAGLI A., *Tempo di framework. Non sprechiamolo ...*, in *Financial Reporting*, n. 4, 2011, pagg. 5-8.

³³ Il *framework* del 2010 presuppone un ambito applicativo più esteso di quanto accadesse con il *framework* del 1989. Quest'ultimo aveva il proprio focus sui *financial statements*, in un'epoca in cui l'informativa esterna d'impresa era saldamente ancorata al bilancio d'esercizio. Tale impostazione oggi non appare più accettabile; molti elementi fanno pensare ad una nozione di bilancio più estesa che in passato. La diversa denominazione dei prin-

concettuale del 1989³⁴ ³⁵.

Nel nuovo *framework* la categoria dei soggetti a cui si rivolge il financial reporting è stata ampliata fino a comprendere gli attuali e potenziali investitori, i prestatori di capitale ed altri creditori che concedono risorse all'entità. Gli stakeholder privilegiati sono ora i prestatori di capitale, quali fruitori principali del bilancio; le informazioni trasmesse ai portatori di risorse risulterebbero utili anche agli altri soggetti che intrattengono con l'azienda rapporti di altro genere³⁶.

1.2. I postulati di bilancio: continuità della gestione e competenza economica

La finalità del bilancio IAS/IFRS, intesa come l'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, incide ovviamente sull'intera costruzione del bilancio e, in particolare, sui postulati e sulle caratteristiche qualitative che le informazioni contabili devono assumere.

Il *Framework* propone una struttura gerarchica tra i principi genera-

cipi contabili da *International Accounting Standards* a *International Financial Reporting Standards* e la rilevanza attribuita alla relazione sulla gestione (*Management Commentary*) dimostrano che il *framework* si rivolge ad una nozione allargata di bilancio. Tuttavia il *framework*, ad oggi, non ha chiarito ancora il significato e non ha delimitato i confini del *financial reporting*. Si veda: A.A.V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, 3° edizione, Torino, 2013, pagg. 35-56.

³⁴ Lo Iasb ha precisato nella premessa del nuovo quadro concettuale che, una volta che giungeranno a conclusione le singole fasi, i nuovi testi sostituiranno quelli originari. Ciò sebbene il framework potrà assolvere pienamente la sua funzione solo al completamento dell'intero progetto.

³⁵ Dopo la pubblicazione del documento *Conceptual Framework*, i due *boards* hanno deciso di interrompere il progetto, successivamente ripreso nel settembre del 2012 con la partecipazione solo dello Iasb. Alcuni argomenti che dovevamo essere affrontati per fasi sono oggetto di un approfondimento congiunto.

³⁶ La novità introdotta potrebbe essere interpretata come scelta tattica di opportunità in risposta a coloro che accusano Iasb e Fasn di rivolgersi con i principi internazionali soprattutto alle *public companies*, disconoscendo la vera realtà economico-produttiva che caratterizza le imprese dei Paesi dell'UE, le quali hanno come interlocutori principali le banche e pochi altri finanziatori. Tale ipotesi sarà confermata o smentita con la conclusione dei lavori che riguardano l'intera revisione del *Framework*, ossia gli elementi del bilancio e la loro misurazione. Si veda: POTITO L. (a cura di), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, op. cit., pagg. 59-60.

li del bilancio, che prevede, al primo livello, i postulati, o assunti di base, rappresentati dal criterio dell'impresa in funzionamento e dal criterio della competenza economica; essi rappresentano le ipotesi fondamentali che governano l'intero processo di redazione del bilancio. Un livello inferiore, nel rapporto gerarchico, è occupato dalle caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio; il *framework* del 1989 le distribuiva su due livelli gerarchicamente ordinati. Appartenevano al primo livello la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità (a sua volta articolata nei principi di rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza, le caratteristiche qualitative di secondo livello) e la comparabilità; esse costituiscono attributi idonei a rendere le informazioni di bilancio impiegate nelle decisioni da parte degli utilizzatori³⁷.

a) *Il postulato di continuità della gestione*

La continuità aziendale (*going concern*) costituisce il “postulato cardine” del bilancio di funzionamento, nel senso che si tratta di un principio esistenziale dell'azienda³⁸; il bilancio redatto secondo criteri di funzionamento presuppone la capacità dell'impresa di continuare la propria attività. La sua posizione di postulato sovraordinato deriva dal fatto che, senza di esso, perdono significato altri principi di redazione del bilancio, in particolare la comparabilità nel tempo o la costanza dei criteri di valutazione, temi che costituiscono l'oggetto del presente studio; proprio sul principio della continuità aziendale, che coincide con quello enunciato dal n. 1 dell'art. 2423 *bis* c.c.³⁹, si fonda la coe-

³⁷ AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione: il modello dell'International accounting standards committee*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 155.

³⁸ MAZZA G., *Problemi di assiologia aziendale*, 4° Ed., Giuffrè, Milano, 1997, pag. 249; LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994, pag. 85 e segg.; LACCHINI M., *Il postulato di continuità dell'impresa (Going concern): un'analisi critica*, in RIREA, marzo-aprile 1988, pagg. 96-115.

³⁹ Il principio n. 1 dell'art. 2423 *bis* unisce in un unico punto i concetti di prudenza e di continuazione dell'attività; il nostro legislatore ha inteso o riordinare i diversi concetti indicati nell'art. 31 della IV Direttiva stabilendo un determinato ordine di priorità o correlare il principio della prudenza nelle valutazioni con il “divenire dell'istituto dell'impresa”.

renza della logica valutativa.

Il principio di continuità dell'attività di gestione deve essere considerato, in primo luogo, per verificare la possibilità di normale funzionamento dell'impresa, con esclusione pertanto delle ipotesi di liquidazione o di altre operazioni straordinarie che comportino la cessazione dell'attività di gestione tipica⁴⁰; in tali circostanze, si renderebbe necessario modificare la logica di redazione del bilancio, ricorrendo a criteri differenti da quelli che caratterizzano l'ordinaria amministrazione.

In un contesto, ad esempio, di liquidazione in cui risulta assente la prospettiva di continuazione dell'attività, la valutazione del patrimonio avviene a valori di scambio; i singoli componenti non sono più caratterizzati da alcuna interrelazione e non devono essere più valutati secondo il loro contributo produttivo.

La natura sistemica del patrimonio di bilancio e la conseguente valutazione dello stesso in funzione dell'utilità economica e complementarietà degli elementi di bilancio sembra essere trascurata anche dalla logica del modello IAS/IFRS^{41 42}.

Alcuni studiosi⁴³ ritengono che i presupposti sui quali si basa la valutazione a *fair value*⁴⁴ di alcuni elementi patrimoniali siano dif-

Il primo orientamento è di F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 1994, pag. 17; la seconda argomentazione è di PINI M., *I principi del nuovo bilancio d'esercizio, Le logiche di redazione secondo il D.Lgs. 127/91 in attuazione della IV Direttiva CEE*, Etas, Milano, 1993, pag. 116.

⁴⁰ SUPERTI FURGA F., *La clausola generale e i principi di redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 41, 1991, pagg. 673-677.

⁴¹ In merito alla valutazione del patrimonio trattato come "aggregato di valori" anziché come "sistema di valori" si veda: FERRERO G., *La formazione del bilancio d'esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle connesse valutazioni*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1981, pagg. 20-21.

⁴² DI CAGNO N., *op. cit.*, pag. 369 e segg..

⁴³ Si vedano in proposito PIZZO M., *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2000, pagg. 89-106; PONTANI F., *op. cit.*, pagg. 312-314.

⁴⁴ Occorre proporre la definizione del *fair value* fornita dallo IASB (*International Accounting Standard Board*). Esso è rappresentato dal "corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili". Di recente emanazione (12 maggio 2011) da parte dello IASB è l'IFRS 13 "*Fair value Measurement*" che rappresenta un "principio contabile trasversale" applicabile

facilmente conciliabili con il principio di continuità della gestione. La valutazione degli elementi patrimoniali a *fair value*, fondando il suo presupposto sull'identificazione di valori di scambio riferiti ad un possibile scenario esterno, condurrebbe all'identificazione di una situazione sostanzialmente statica, coerente più con un processo di liquidazione dell'attività che non di continuazione della stessa. Tale approccio valutativo, applicato alle singole poste patrimoniali, denota un'impostazione, nel modello di bilancio IAS/IFRS, di tipo "atomistico", non orientato a cogliere in via sistemica le relazioni esistenti tra gli elementi patrimoniali che compongono il capitale di funzionamento⁴⁵.

Un altro aspetto da considerare, per quanto concerne il principio della continuazione dell'attività, è l'impatto sulle valutazioni di bilancio delle operazioni in corso a fine periodo, espressione del divenire della gestione. La logica valutativa si propone di considerare non solo i valori storici di investimento o di finanziamento, ma anche i corrispondenti valori prospettici di realizzo e di estinzione⁴⁶. Si tratta di stabilire le più opportune correlazioni tra valori storici e valori prospettici, considerando il carattere probabilistico dell'attività d'impresa e la finalità della stessa.

cioè a classi di valori diverse tra loro. Questo principio si inserisce nell'ambito di un lavoro più generale, teso alla convergenza tra principi contabili internazionali e US Gaap (nella fattispecie lo SFAS statunitense n. 157 che è stato nel frattempo idoneamente modificato con un emendamento, la "guida al fair value"). L'IFRS 13 definisce il *fair value* come il "prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al mercato alla data di misurazione". Non si tratta più quindi di un ammontare "neutrale" per ricavare il quale ci si doveva porre né dal lato del venditore, né da quello dell'acquirente. Il *fair value* è ora definito come il prezzo che, alla data di rilevazione (altra puntualizzazione), ordinariamente sarebbe incassato dalla vendita di un'attività oppure dovrebbe essere pagato per trasferire una passività. E', nella sostanza, un *exit price*. Il contenuto di tale IFRS, per quanto concerne le altre novità, sarà ripreso nel capitolo dedicato ai criteri di valutazione di alcuni elementi dell'attivo. Si veda: QUAGLI A., *IFRS 13: fair value measurement*, in Amministrazione & Finanza, n. 10, 2011, pagg. 6 -11.

⁴⁵ CONFALONIERI M., *Alcune riflessioni sul fair value*, in RIREA, luglio-agosto, 2009, pagg. 411-423.

⁴⁶ CACIAGLI ALVISI A.M., *Concezioni di reddito di esercizio e continuità aziendale*, Giappichelli, Torino, 1994, pagg. 56-57.

b) *Il postulato della competenza economica*

Insieme al principio del *going concern*, il postulato della competenza economica⁴⁷ assume oggi un ruolo centrale nella formazione del bilancio. Il principio di competenza può essere inteso come principio di rilevazione dei componenti del reddito d'esercizio in cui si sono manifestati e non in quello in cui si sono verificati i relativi incassi e pagamenti. Rispetto all'opposto criterio di cassa, il criterio di competenza economica non dà informazioni solo sulle operazioni già concluse, ma anche su quelle che genereranno future uscite o entrate di denaro o mezzi equivalenti; un bilancio di questo tipo fornisce informazioni su operazioni ed eventi passati più utili per gli utilizzatori nel prendere le decisioni economiche⁴⁸.

Il criterio fondamentale in base al quale considerare un costo e un ricavo di competenza dell'esercizio è la correlazione, ossia la diretta associazione tra il sostenimento dei costi e il conseguimento di specifiche voci di ricavo. Quando i benefici economici attesi derivanti da un costo si verificheranno in più esercizi e l'associazione tra costi e ricavi può essere determinata solo indirettamente, i costi sono imputati a conto economico in base ad un criterio sistematico e razionale di imputazione (è, ad esempio, il caso degli ammortamenti dei beni strumentali).

Infine, un costo deve essere imputato a conto economico quando il suo sostenimento non produce alcun beneficio economico futuro oppure quando tale costo esaurisce per intero la sua utilità nell'esercizio in cui è sorto.

Ciò che viene messo in evidenza nel *Framework*, che invece resta in ombra nei principi contabili italiani, per quanto concerne la correlazione tra costi e ricavi, è la necessità di un'attendibile quantificazione

⁴⁷ Sul postulato della competenza economica, si vedano: CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 193-198; COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1987, pag. 192 e segg..

⁴⁸ Il principio di competenza economica è stabilito nel *Framework*, o Quadro Sistematico IASB, al par. 22 ed è ribadito anche dallo Ias 1, par. 25-26.

degli stessi, affinché possano essere rilevati a conto economico.

Lo Ias 18 fornisce alcune applicazioni di questo concetto⁴⁹.

Come si è detto, sono i ricavi che determinano la competenza dei costi. Nel caso di vendita di merci, nell'esercizio in cui avviene la vendita occorre quantificare ed imputare anche i costi relativi, eventualmente ancora da sostenere (ad esempio, provvigioni da liquidare); quando tali costi non possono essere attendibilmente quantificati, il principio di correlazione non può essere rispettato e la rilevazione dei ricavi deve essere rinviata (i corrispettivi già incassati devono essere rilevati tra le passività come acconti ricevuti)⁵⁰.

Lo Ias 18, estende alla generalità delle prestazioni di servizi il criterio di valutazione basato sulla percentuale di completamento, disciplinato dallo Ias 11 per i lavori in corso su ordinazione⁵¹. Nel caso in cui, il risultato della prestazione di servizi non può essere quantificato in modo attendibile, i relativi utili non possono essere imputati; si procederà con la rilevazione dei ricavi⁵² solo fino a concorrenza dei costi sostenuti nell'esercizio, che si ritengono recuperabili⁵³.

Secondo i principi contabili internazionali l'interpretazione del postulato della competenza economica, pur fondandosi sulla correlazione costi-ricavi, risulta subordinato alle definizioni stesse dei concetti di costo e di ricavo, differenti rispetto a quelle intese dalla nostra tradizione e che conducono ad una connotazione di risultato economico diversa.

Il bilancio IAS/IFRS, come si è già affermato, riserva particolare

⁴⁹ SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pagg. 447-457.

⁵⁰ Par. 19 Ias 18.

⁵¹ Lo Ias 18, con questa previsione, si differenzia sostanzialmente dai principi contabili nazionali, secondo i quali i ricavi da prestazione di servizi devono essere rilevati solo nell'esercizio in cui la prestazione è completata. La normativa nazionale rinvia quindi la rilevazione del ricavo e dell'intero utile dell'operazione all'esercizio di completamento; i principi contabili internazionali, in modo meno prudente, forniscono un'informazione sul volume di attività svolta nel periodo, anticipando nello stesso periodo risultati di operazioni non concluse.

⁵² La valutazione della parte dell'attività svolta, pari ai costi sostenuti, non fa parte delle rimanenze ma rappresenta un ricavo.

⁵³ Parr. 26-28, Ias 18.

attenzione alla “potenzialità finanziaria”⁵⁴ dell’impresa, ossia alla sua capacità di generare risorse monetarie nel tempo con un ragionevole grado di certezza; tale finalizzazione è comune all’intero sistema di bilancio⁵⁵ e non solo al rendiconto finanziario e condiziona pesantemente la determinazione del risultato economico, a partire dalla definizione degli elementi che lo compongono.

Nella definizione dei concetti di costo e di ricavo viene fatto esplicito riferimento all’idea di beneficio economico futuro. In particolare, i ricavi rappresentano incrementi di benefici economici di competenza dell’esercizio, che si concretizzano in aumenti del patrimonio netto e che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata, di incremento di valore delle attività esistenti o di diminuzione delle passività⁵⁶. I costi risultano definiti, in modo simmetrico, come decrementi nei benefici economici di competenza dell’esercizio, che conducono a decrementi del patrimonio netto e si manifestano sotto forma di diminuzioni o svalutazioni di attività o di incrementi di passività⁵⁷.

Dalle definizioni suddette emerge, in primo luogo, una connotazione patrimoniale-finanziaria del fenomeno del ricavo e del costo, lontani dall’essere definiti come componenti di reddito. Si tratta di una concezione del reddito e del patrimonio e delle relazioni esistenti tra di essi, profondamente diversa da quella sostenuta in Italia dalla dottrina aziendalistica dominante, che si richiama alle teorie dello Zappa⁵⁸. Secondo quest’ultima dottrina, l’adozione del principio della competenza economica ha lo scopo di permettere l’individuazione dei ricavi e dei costi da imputare all’esercizio considerato e di quelli che, invece, vanno rinviati al futuro, dando forma al capitale netto di fun-

⁵⁴ PERRONE E., *La ragioneria ed i paradigmi contabili*, Cedam, Padova, 1997, pag. 393.

⁵⁵ Secondo quanto disposto dallo Ias 1, il bilancio d’esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e delle note illustrative.

⁵⁶ *Framework*, par. 70(a).

⁵⁷ *Framework*, par. 70(b).

⁵⁸ CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 193-198.

zionamento; la determinazione di tale capitale risulta, conseguentemente connessa, anche se strumentale, a quella del reddito di periodo⁵⁹.

Nel modello di bilancio internazionale, il risultato economico, inteso in termini di *performance* globale dell'impresa⁶⁰, accoglie sia i costi ed i ricavi secondo la logica di competenza economica derivanti dalla gestione aziendale, operativa e non, sia costi e ricavi non monetari, ossia grandezze non realizzate, derivanti da processi valutativi del capitale circolante (ad esempio, titoli da negoziazione) o di attività non correnti (ad esempio, beni immobili delle gestioni immobiliari).

In particolare, i riflessi sul conto economico di tali percorsi valutativi si possono riferire non solo a variazioni patrimoniali negative (svalutazioni), ma anche a variazioni patrimoniali positive (rivalutazioni di attività). Ne discende un significato allargato di ricavo d'esercizio ed un concetto di risultato economico non realizzato, ma potenzialmente realizzabile. La contabilizzazione di utili attesi⁶¹, attendibilmente determinabili, consentirebbe di attribuire all'esercizio tutta la ricchezza che nello stesso si è generata, per effetto di operazioni che si sono concluse e/o di accadimenti, imputabili all'esercizio per competenza, ma che non hanno ancora prodotto una variazione del patrimonio numerario⁶².

Al concetto di reddito potenziale o atteso previsto dai principi

⁵⁹ RANALLI F., *op. cit.*, pag. 37. Sulle relazioni tra capitale di funzionamento e reddito di periodo, si vedano: ZAPPA G., *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci delle imprese commerciali*, Giuffrè, Milano, 1950, pag. 539; AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1965, pag. 225; ONIDA P., *La logica ed il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1970, pagg. 325-326; ONIDA P., *Natura e limiti della politica di bilancio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1974, pag. 903.

⁶⁰ A tale proposito si veda: MARINIELLO L.F., *L'applicazione degli IFRS e la performance d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2004, pagg. 489-514.

⁶¹ GALASSI G., *Concetti costitutivi e concetti operativi di reddito nelle loro mutue relazioni* in *Saggi di ragioneria e di economia aziendale: scritti in onore di Domenico Amodeo*, Cedam, Padova, 1987, pag. 481. Tali utili sono definiti attesi in quanto avviene uno spostamento del momento di determinazione del ricavo, dal momento della vendita alla data di riferimento del bilancio d'esercizio.

⁶² ROSSI G., *Il principio di prudenza nel bilancio d'esercizio: profili evolutivi alla luce del processo di armonizzazione contabile internazionale*, Roma, Aracne, 2006, pag. 190.

contabili internazionali si contrappone il “reddito realizzato”, tipico della dottrina italiana. Il principio della realizzazione degli utili comporta una asimmetria estimativa che caratterizza il principio di prudenza⁶³ nel disposto della norma civilistica italiana; per il nostro impianto normativo, tale principio limita e specifica il principio di competenza⁶⁴, stabilendo che per i componenti positivi di reddito si deve tener conto solo di quelli realizzati, mentre per i componenti negativi, si deve tener conto non solo di quelli certi, ma anche di quelli probabili. Il principio di prudenza, che la dottrina giuridica italiana ha considerato come un principio sovraordinato, influenza altresì i criteri di valutazione basati essenzialmente sul costo storico. In ogni caso, il principio della prudenza è limitato dalla clausola della rappresentazione veritiera e corretta, sovraordinata ai principi di redazione del bilancio e nel caso di contrasto tra i due prevale la clausola generale⁶⁵.

Per quanto riguarda i principi contabili internazionali, considerando il contenuto del *framework* del 1989, la prudenza⁶⁶ non costituisce un postulato di bilancio, ma una norma di comportamento che concorre all’ottenimento di informazioni attendibili, le quali, a loro volta, contribuiscono a determinare l’utilità del bilancio d’esercizio. Essa consiste in un certo grado di cautela nei giudizi di valutazione adottati

⁶³ Sul principio della prudenza si vedano: COLOMBO G.E., *Il bilancio d’esercizio e consolidato*, Torino, Utet, 1994, pag. 192; PONTANI F., *op. cit.* pag. 48 e segg.; QUATRARO B., *La clausola generale e i principi di redazione del bilancio d’esercizio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1992, pag. 217 e segg..

⁶⁴ Sul rapporto tra principio di prudenza e competenza si veda: POZZOLI M., *Manuale operativo LAS/IFRS: processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti ed esempi*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, pag. 190. L’autore osserva che “mentre per lo IASC la competenza è un’ *underlying assumption* e la prudenza è “solo” un aspetto particolare della attendibilità, per la nostra disciplina la prudenza è un aspetto principale nella redazione del bilancio, con importanti riflessi sui criteri valutativi da adottare. Mentre, quindi, nel nostro bilancio la prudenza è prevalente sulla competenza, nei principi contabili internazionali avviene il contrario”.

⁶⁵ Sul ridimensionamento del ruolo e della portata del principio della prudenza, si vedano: CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 192-193; LACCHINI M.- TREQUATRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, in *RIREA*, 2002, pag. 350 e segg..

⁶⁶ Si veda: MATTEI M.M., RICCIARDI M., *Il principio di prudenza dopo l’adozione degli Ias/Ifrs: un’analisi empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2012, pagg.37-48.

in condizioni di incertezza ed è coerente con l'iscrizione in bilancio di valori correnti, di mercato (*fair value*⁶⁷) e con l'imputazione delle differenze di valore al conto economico. La contabilizzazione degli utili attesi, purché, come si è detto, attendibilmente determinabili, aumenterebbe la capacità segnaletica del bilancio, in relazione alla capacità dell'impresa di generare in futuro flussi di cassa, per effetto di operazioni poste in essere nell'esercizio.

La logica valutativa del *fair value*⁶⁸, tuttavia, non può non suscitare alcune perplessità sia riguardo alla discrezionalità valutativa⁶⁹, cioè all'attendibilità dei valori ottenuti, sia, come conseguenza, a livello di comparabilità dell'informazione. Alcune criticità sull'applicazione dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento all'utilizzo dei criteri di valutazione ancorati al *fair value*, sono state evidenziate dalla recente crisi economico-finanziaria, caratterizzata da una pesante crisi dei mercati⁷⁰. Tale vicenda ha dimostrato, con tutta evidenza, che il ricorso al *fair value* non ha alcun senso in periodi in cui i prezzi risultano deformati, ovvero non esistono più. La decisione di ridimensionare, in modo repentino, il ricorso ad uno dei pilastri concettuali dei Principi, il *fair value*, fa riflettere sulla fragilità dei presupposti sui quali

⁶⁷ Il *fair value*, più che coincidere con uno specifico criterio, è identificabile come una logica valutativa, nell'ambito della quale si tiene conto, secondo una specifica gradazione, di valori di mercato, di realizzo, di valori correnti, di valori attuali di flussi finanziari futuri. Si tratta di una metodologia valutativa che tiene conto di una combinazione di fattori oggettivi (quotazioni e prezzi di mercato, listini ufficiali) e di fattori soggettivi (parti contraenti, contesti, tempi, ecc.), che, a seconda dei casi specifici, identificano il *fair value* in una grandezza piuttosto che in un'altra. DI CAGNO N., *op. cit.*, pagg. 372-376. Si veda anche: PIZZO M., *op. cit.*, pag. 114. Per l'illustrazione di esempi applicativi sulla logica del *fair value* si rinvia a: ROSCINI VITALI F.- VINZIA M.A., *Fair Value: rappresentazione contabile e valutazioni finanziarie secondo gli IAS: prevalenza della sostanza sulla forma, metodi per la stima del valore corrente, casi applicativi*, Il Sole 24 ore, Milano, 2003.

⁶⁸ MARCHI L., *Evoluzione dei principi contabili e dei criteri di valutazione: dal costo al "fair value"*, in *Revisione Contabile*, n. 57, 2004, pagg. 13-22.

⁶⁹ BAUER R., *La revisione del fair value*, in *Revisione Contabile*, n. 56, 2004, pagg. 4-12.

⁷⁰ Si vedano: CERIANI G. e FRAZZA B., *Il ruolo dei principi.....*, *op. cit.*, pag. 402; CORONELLA S., *La recente revisione dello IAS 39 e dell'IFRS 7 ad opera del regolamento europeo n. 1004/2008. Considerazioni e critiche*, in RIREA, novembre-dicembre 2008.

si fonda la costruzione degli stessi principi contabili internazionali⁷¹.

La nuova definizione di *fair value* basata sull'*exit price* (valore esterno all'azienda e frutto dell'andamento del mercato), proposta dal nuovo IFRS 13 "*Fair value measurement*" emanato dallo IASB nel 2011, genererebbe un paradosso rispetto alle lamentele di quanti hanno considerato l'applicazione del *fair value* come la causa principale che ha prodotto delle svalutazioni ingenti nei bilanci delle imprese, in relazione soprattutto agli strumenti finanziari⁷².

Pertanto anche il nuovo concetto di *fair value* presenta i limiti tradizionali. Il principale è, come già detto, l'eccessiva discrezionalità di questo dato; questo si verifica, anzitutto, in assenza di mercati attivi di riferimento, nei casi in cui la determinazione del *fair value* si lega, tra gli altri aspetti, alle caratteristiche del contesto e dei soggetti in cui la valutazione viene effettuata. Alcuni dubbi sull'attendibilità del *fair value* sorgono, tuttavia, anche in presenza di mercati attivi, caratterizzati da un'elevata liquidità e da volumi scambiati molto alti. I rischi connessi all'estrema volatilità delle quotazioni, svincolati dagli andamenti operativi delle aziende, rendono il dato di bilancio, istantaneo, riferito alla chiusura dell'esercizio, difficilmente adeguato e riducono significativamente la capacità informativa del *fair value*⁷³.

Infine, considerando i diversi mercati di riferimento dei vari paesi, nei quali si vanno a cercare i prezzi con cui misurare i valori, non ci si può aspettare un calcolo condiviso di *fair value* che garantisca comparabilità e uniformità dei dati da esporre in bilancio, poiché tali valori riflettono contesti economici e grado di rischiosità dei mercati assai diversi⁷⁴.

⁷¹ POTTO L., *Principi contabili internazionali: dall'enfasi ad disincanto*, in AA. VV., *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate*, (a cura di Marchi L. e Potito L.), Franco Angeli, Milano, 2012, pagg. 342-347.

⁷² CASTELLANO N. e CORSI K., *Il fair value nei bilanci delle società europee*, in AA. VV., *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate*, (a cura di Marchi L. e Potito L.), op. cit. pag. 214-216.

⁷³ QUAGLI A., *Dal fair value al fair value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRS*, in *Financial Reporting*, n. 1, 2009, pagg. 94-120.

⁷⁴ POTTO L., *Principi contabili internazionali: dall'enfasi ad disincanto*, op. cit., pagg. 344-345.

1.3. Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (*qualitative characteristics*)

Le caratteristiche qualitative di bilancio, come accennato in precedenza, sono aspetti che devono possedere le informazioni contabili per essere pienamente utili agli investitori. Nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* del 2010 sono contenute importanti novità circa le caratteristiche qualitative che le informazioni incluse nel bilancio devono possedere.

Il *framework* del 1989 poneva su due livelli le caratteristiche qualitative; al primo livello prevedeva la comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. La significatività veniva spiegata in termini di rilevanza, l'attendibilità con le altre caratteristiche secondarie della rappresentazione fedele, della prevalenza della sostanza sulla forma, della neutralità, della prudenza e della completezza.

Il documento del 2010 dispone queste caratteristiche qualitative su posizioni diverse; prevede anch'esso due livelli, le caratteristiche qualitative fondamentali dell'informazione economico-finanziaria, ossia la significatività e la rappresentazione fedele, poi quelle migliorative, ossia la comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità.

La prima fra le caratteristiche qualitative ritenute dal *Framework* fondamentali è la significatività, considerata di primo livello anche nel documento del 1989. Il concetto della significatività (*relevance*)⁷⁵ dell'informazione contabile fa riferimento alla capacità della stessa di influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori di bilancio, sia in senso prospettico, assumendo le informazioni come punto di riferimento per effettuare previsioni sui dati futuri, sia come conferma e verifica delle scelte effettuate in passato. La significatività presuppone sempre un'adeguata conoscenza, da un lato, dei soggetti che forniscono le informazioni, dall'altro, dei destinatari delle informazioni di bilancio⁷⁶.

⁷⁵ Sul postulato della significatività e della rilevanza si veda: BRANCIARI S., POLI S., *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, Giappichelli, Torino, 2009, pagg. 5-20.

⁷⁶ PONTANI F., *op. cit.*, pag. 363.

La significatività dell'informazione è influenzata dalla sua natura (aspetto qualitativo), dalla sua rilevanza quantitativa e dalla combinazione dei due aspetti. La rilevanza, intesa nella sola dimensione quantitativa, si configura come un limite minimo per considerare significativa un'informazione contabile; la stessa informazione, considerata scarsamente rilevante in termini quantitativi, può, tuttavia, risultare significativa per i destinatari del bilancio, i quali possono trarre da essa utili indicatori sulle opportunità future dell'impresa. La significatività deve essere dunque vagliata attraverso la materialità: un'informazione è materiale allorché una sua omissione o errata rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni dei lettori.

La significatività e la rilevanza non rientrano tra i principi di redazione del bilancio fissati dal nostro Codice Civile, anche se in diverse disposizioni se ne possono ravvisare le loro applicazioni. Si ricorda: l'art. 2427 che prevede l'inserimento in nota integrativa delle informazioni riguardanti: la ripartizione dei ricavi delle vendite... secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, se significativa (punto 10); la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" ..., quando il loro ammontare sia apprezzabile (punto 13). Nel principio contabile n. 11, invece, tali principi sono espressamente richiamati, con significati simili rispetto ai principi contabili internazionali.

La seconda caratteristica qualitativa fondamentale è la rappresentazione fedele che nel *framework* del 1989 era posta al secondo livello, subordinata all'attendibilità e che ora si è sostituita ad essa.

La rappresentazione fedele è un requisito che si verifica in presenza di informazioni scevre da errori e distorsioni rilevanti. Considerati i limiti intrinseci all'informazione di carattere contabile-finanziario e le difficoltà, sia per quanto riguarda l'identificazione delle operazioni, che la scelta dei criteri valutativi ed espositivi delle stesse, al requisito della rappresentazione fedele sono state affiancate alcune caratteristiche che dovrebbero attenuare le suddette difficoltà.

Anzitutto, un'informazione rappresenta fedelmente⁷⁷ gli accadimenti aziendali se ne fornisce una raffigurazione completa, neutrale e, come si è detto, esente da errori materiali.

Nel concetto di rappresentazione fedele dei fenomeni aziendali è implicito il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica⁷⁸, al punto che tale caratteristica è stata eliminata dal documento del 2010. A questo proposito si ricorda che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma assume un'importanza fondamentale in sede di formazione del bilancio in base agli IAS-IFRS⁷⁹; la sua portata, estremamente ampia, comprende la *recognition* (iscrizione in bilancio degli elementi patrimoniali e reddituali), la *measurement* (valutazione e quantificazione degli elementi patrimoniali e

⁷⁷ Sulla nozione di “verità” del bilancio, la dottrina aziendalistica italiana ha posto in luce innumerevoli riserve. Il requisito di “verità” non può essere inteso in senso assoluto, ma in senso relativo e convenzionale, ovvero come “credibilità” delle valutazioni. Si vedano: CASSANDRO P.E., *Trattato di Ragioneria*, Cacucci, Bari, 1985; FERRERO G., *I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio. Contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato codice civile*, Milano, Giuffrè, 1991, pagg. 9-10; CORTICELLI R., *Carattere specifico della valutazione di bilancio e accoglimento generale di principi contabili: considerazioni*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in Onore di Pietro Onida*, Milano, Giuffrè, 1981, pag. 96; TERZANI S., *Il “nuovo” bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127*, in *Studi e Informazioni. Rivista Trimestrale della Banca Toscana*, n. 4, 1991, p. 83; CATTURI G., *La redazione del bilancio di esercizio secondo la dottrina, la normativa comunitaria, civilistica e fiscale*, 5° Ed., Padova, Cedam, 2006, pagg. 27-31; PAOLONE G., *Il bilancio d'esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, 4° Ed., Torino, Giappichelli, 1998, pagg. 104-105; DI CAGNO N., *Il bilancio d'esercizio*, Cacucci, Bari, 1994, pag. 23.

⁷⁸ Per un approfondimento in merito ai concetti di “sostanza” e di “forma” si veda: ALBERTINAZZI G., *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio. Dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma alla proposizione di un particolare modello di definizione dell'oggetto di rappresentazione di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2002, pagg. 5-11. Tra gli altri, si rinvia a: AIROLDI G.-BRUNETTI G.-CODA V., *Lezioni di Economia Aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1989; AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, cit.; CATTURI G., *Lezioni di economia aziendale*, Cedam, Padova, 1997; MASINI C., *Lavoro e risparmio: economia d'azienda*, Utet, Torino, 1970.

⁷⁹ Tipico caso è quello del leasing finanziario (Ias 17), dove, a fronte di un formale contratto di locazione, le parti intendono nella sostanza trasferire da subito i rischi ed i vantaggi relativi al godimento del bene. Si veda: DELL'ATTI V., *La contabilizzazione del leasing nella logica dei principi IAS/IFRS*, in *Aa. Vv., Bilanci d'impresa. Vol. I Principi, schemi, criteri di valutazione*, F. Angeli, Milano, 2009.

dei componenti reddituali) e la *disclosure* (informazioni complementari da fornire sulle note al bilancio)⁸⁰.

Il bilancio deve fornire una raffigurazione completa dei fatti aziendali con un atteggiamento neutrale⁸¹, privo di pregiudizi e di tentativi di influenzare le future decisioni degli *stakeholders*, al fine di ottenere un risultato prefissato. ed in maniera completa

La caratteristica della neutralità secondo il *framework* non va interpretata nel senso che l'informativa contabile deve essere distaccata dai fini del bilancio, orientato chiaramente alle esigenze conoscitive dei portatori di risorse, ma va intesa nel senso che le informazioni devono essere "neutrali" nel loro contenuto e non sottendere politiche contabili che favoriscano o ostacolino determinate decisioni.

Nel *Conceptual Framework* del 2010 è stata completamente eliminata, tra le caratteristiche qualitative del bilancio, la prudenza, in quanto confligge con il carattere della neutralità.

Nel *framework* originario tale requisito era previsto, come caratteristica di secondo livello; esso, assumeva un significato di "prudenza amministrativa", che equivale ad un richiamo a regole di una sana, onesta e consapevole amministrazione, al fine di evitare annacqua-

⁸⁰ CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pag. 179. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, invece, nell'ambito comunitario e nazionale ha assunto un ruolo assolutamente minore. Sebbene si stia assistendo ad una convergenza nei confronti del suddetto principio (anche a seguito della riforma del 2003), esso, oggi, trova applicazione subordinatamente ai principi e alle regole giuridiche di formazione del bilancio e nelle ipotesi di contrasto fra sostanza economica e forma giuridica (es. leasing finanziario), lo stesso documento n. 11 dei principi contabili nazionali non propone il superamento della forma, ma suggerisce un criterio che recupera nella nota integrativa la sostanza economica dell'operazione e quindi l'informazione obiettiva sulla situazione dell'impresa.

⁸¹ Da un punto di vista dottrinario, il principio di neutralità del bilancio ha dato origine ad un lungo dibattito. Al riguardo si vedano: GHAMBERS R.J. (traduzione di Pellicelli), *Misurazioni, stime e valutazioni nelle decisioni finanziarie*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1973, pag. 1 e segg.; ONIDA P., *Alcuni spunti di dissenso col pensiero di R.J. Chambers, espressi in una mia pubblicazione del 1970*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1973, pag. 1023 e segg.; DEZZANI F., *La neutralità del bilancio d'esercizio*, cit., pag. 156; DE SARNO M., *Gli equilibri d'impresa nei loro diversi riflessi contabili*, 2° Ed., Cedam, Padova, 1993, pag. 82; TERZANI S., *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 5° Ed., 1995, pagg. 16-17; AMADUZZI A., *I bilanci di esercizio delle imprese*, Utet, Torino, 1976, pag. 236; CAPALDO P., *Bilancio d'esercizio e informazione esterna*, in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, Milano, Giuffrè, 1981, pag. 365.

menti di capitale e/o costituzione di riserve occulte. Si ritiene utile sottolineare, ancora, la profonda differenza tra il concetto di “prudenza amministrativa”, recepita in un primo periodo dai bilanci redatti secondo gli IAS-IFRS e quello di “prudenza estimativa”, proprio della dottrina giuridica italiana, inteso come principio guida nelle valutazioni dei singoli elementi di bilancio⁸².

Un'informazione economico-finanziaria significativa e rappresentata fedelmente viene migliorata, in termini di utilità per il lettore del bilancio, qualora siano soddisfatte altre caratteristiche qualitative, definite migliorative⁸³. Esse sono la comprensibilità, la verificabilità, la tempestività e la comparabilità.

La comprensibilità (*understandability*) dell'informativa di bilancio evoca i concetti di “chiarezza” e di “intelligibilità” dei dati contenuti nel documento di sintesi annuale⁸⁴. Tale qualità deve garantire agli utilizzatori delle informazioni di bilancio la piena comprensione delle stesse, sia in riferimento al significato delle singole voci di bilancio, sia alla complessiva valutazione dell'intero documento. Il carattere della comprensibilità deve riguardare, anche, la piena conoscenza dei processi di valutazione che hanno determinato i valori evidenziati in bilancio. L'attributo della comprensibilità deve essere valutato ponendosi dal punto di vista del lettore del bilancio, che abbia comunque una ragionevole cultura economico-aziendale e contabile nonché la volontà di esaminare le informazioni con la normale diligenza⁸⁵.

Un aspetto su cui vale soffermare l'attenzione è la differenza tra quanto stabilito dai principi contabili internazionali e quanto previsto dal nostro ordinamento. In primo luogo, il principio della compres-

⁸² Sui concetti di “prudenza amministrativa” e “prudenza estimativa” si vedano: FERRERO G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. 145-149; LACCHINI M., TREQUATRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, cit., pagg. 341-343.

⁸³ FRADEANI A., *Scegliere i principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2013, pagg. 25-26.

⁸⁴ DELL'ATTI V., *Il bilancio Ias/Ifrs: principi generali e schemi*, in *Summa Bilancio*, Antonelli V. e D'Alessio R. (a cura di), Milano, Il Sole 24 ore, 2008, pag. 123.

⁸⁵ *Conceptual Framework*, par. QC32.

bilità o chiarezza⁸⁶, nel nostro sistema contabile, assume un ruolo diverso all'interno dei principi di redazione del bilancio, rappresentando una vera e propria finalità del bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.); secondariamente, il concetto di chiarezza è direttamente collegato al rigido rispetto degli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425 c.c.), i quali nel modello IAS/IFRS non si presentano con una rigida impostazione. Quest'ultimo argomento sarà ampiamente affrontato in un successivo capitolo del presente lavoro.

La verificabilità assolve, invece, alla funzione di garantire i fruitori del bilancio circa l'adeguata rappresentazione dei fenomeni economici, in modo che, sulla sua rappresentazione possano convergere osservatori competenti ed indipendenti.

Un'ulteriore caratteristica migliorativa è la tempestività dell'informazione di bilancio⁸⁷, ossia la necessità di accelerare il processo di divulgazione della comunicazione economico-finanziaria.

Un tema che si pone è quello dell'equilibrio tra le caratteristiche qualitative del bilancio; in particolare, vengono individuate delle difficoltà che possono ostacolare la presentazione di un'informativa, che si presenti, contemporaneamente, significativa e fedelmente rappresentabile. In primo luogo, si può porre la scelta se privilegiare un'informazione tempestiva ponendo in secondo piano la perfetta conoscenza dei dettagli, oppure dare precedenza alla sua completezza, ritardare la rilevazione e rischiare di fornire in questo modo un'informazione di scarsa utilità, per coloro che dovevano nel frattempo assumere decisioni. Un secondo aspetto da considerare riguarda la ricerca di un equilibrio tra benefici e costi⁸⁸: i redattori del bilancio devono compiere anche scelte sulla convenienza o meno per l'azienda di divulgare certe informazioni, sulla base dei costi necessari per fornire tali informazioni ed i benefici da esse derivanti.

⁸⁶ Il principio in oggetto è esplicitamente previsto sia dalle norme del Codice civile (non utilizzano mai il termine comprensibilità) sia dal principio contabile nazionale n. 11 (utilizza l'espressione comprensibilità come sinonimo di chiarezza).

⁸⁷ *Conceptual Framework*, par. QC29.

⁸⁸ *Conceptual Framework*, par. QC32.

L'equilibrio tra le diverse caratteristiche qualitative delle informazioni deve essere ricercato con l'obiettivo di soddisfare al meglio le finalità del bilancio.

1.4. La comparabilità (*understandability*) del bilancio

La caratteristica qualitativa della comparabilità⁸⁹ assume, nell'ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, una rilevanza importante. Essa rappresenta un obiettivo di fondo che si è inteso realizzare attraverso gli IAS/IFRS; esigenze di informazioni economico-finanziarie sempre più globali, aperte a più ampi scenari, hanno spinto verso processi di armonizzazione contabile a livello mondiale, al fine di garantire un'informazione contabile sempre più condivisa, trasparenza e comparabilità dei dati forniti dalle aziende, per contribuire allo sviluppo dell'economia e degli scambi⁹⁰.

La comparabilità, intesa nel sistema IAS/IFRS come caratteristica migliorativa⁹¹, esalta sensibilmente l'utilità dell'informazione economico finanziaria, mettendo il lettore nella condizione di compararla tanto in senso temporale quanto in quello spaziale. Infatti, avere a disposizione informazioni comparabili costituisce uno strumento essenziale per valutare l'andamento della gestione aziendale e conseguentemente prendere decisioni da parte dei destinatari di tali informazioni.

In linea teorica, i destinatari dell'informazione sono tutti coloro che sono interessati agli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici dell'azienda; al bilancio, quale sistema informativo aziendale, è sempre più riconosciuta la funzione di strumento di comunicazione

⁸⁹ Per una panoramica degli aspetti trattati in letteratura, si rinvia a: DE DOMINICIS U., *op. cit.*, pagg. 480-487; POTTITO L., *Considerazioni intorno al concetto di consistency*, in *Rassegna Economica*, vol. 35, n. 4, 1971 pag. 9 e segg.; LACCHINI M., *Modelli teorico contabili.....*, cit., pagg. 105-120; RANALLI F., *op. cit.*, pagg. 159-164; PROVASOLI A., *Il bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione*, Milano, Giuffrè, 1974, pagg. 260-265.

⁹⁰ POSELLI M., *L'evoluzione del sistema informativo di bilancio. Osservazioni critiche*, Giappichelli, Torino, 2005. Sull'armonizzazione e unificazione contabile si vedano: ADAMO S., *Problemi*, cit.; VENUTI M., *Il bilancio d'esercizio fino agli IFRS: finalità, principi, deroghe*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁹¹ *Conceptual Framework*, parr. QC20-25.

dell'azienda verso l'esterno⁹² ed in particolare, nei bilanci redatti secondo il modello IAS, i principali utilizzatori di tali informazioni sono gli investitori ed i creditori.

I fruitori del bilancio assumono decisioni intorno ai loro investimenti e/o finanziamenti alle imprese sulla base delle informazioni sulle prospettive economico-finanziarie delle stesse, sugli andamenti di alcuni valori verificatesi nel corso dell'esercizio trascorso e sui loro trend di crescita e in tutto questo risulta fondamentale poter confrontare informazioni di realtà economico produttive diverse.

La comparabilità dei bilanci può assumere un duplice aspetto. I confronti aziendali possono avere ad oggetto i dati di una stessa unità produttiva, in relazione a periodi diversi, con il fine di rilevare l'andamento dei singoli fenomeni con il variare del fattore tempo e di esprimere dei giudizi sui futuri orientamenti della gestione oppure avvalersi di dati di imprese appartenenti allo stesso settore di attività con lo scopo di stimare il grado di economicità di una combinazione produttiva rispetto ad un'altra e di delineare le tendenze di settore^{93 94}.

⁹² Ovviamente, sarebbe riduttivo limitare l'attività di confronto ai soli soggetti esterni. Molteplici possono essere i soggetti a cui spetta la competenza dell'attività di comparazione. Terzani contrappone una comparazione interna ad una esterna, distinguendole sulla base del soggetto chiamato ad eseguirla. Distingue, inoltre, i confronti secondo gli scopi che vengono perseguiti, tra confronto descrittivo e confronto causale; nel primo caso si procede mettendo in evidenza analogie e differenze, senza stabilire le ragioni che le hanno determinate, sia a livello aziendale che superaziendale. Il confronto aziendale offre "segnali su fenomeni di ampio respiro, quali il processo produttivo più vantaggioso, l'organizzazione più adeguata, la politica di vendita più idonea, per un determinato tipo di prodotto o la politica di specializzazione o diversificazione più proficua", quello superaziendale riguarda indagini di tipo storico-economico, necessarie, ad esempio, ad organi statali per prendere le decisioni di politica economica. Il confronto causale comprende anche la ricerca delle cause che hanno determinato certi risultati; si tratta di un'attività di comparazione più efficace, un vero strumento di razionalizzazione delle scelte, a disposizione dei manager per assumere decisioni. TERZANI S., *Le comparazioni di bilancio*, 3° Ed., Cedam, Padova, 1996, pagg. 5-7 e pagg. 22-26.

⁹³ Sui vari tipi di comparazioni e sulla necessità di delimitare l'attività di comparazione si sono espressi: RIPARBELLI A., *Le comparazioni aziendali ed interaziendali*, in RIREA, luglio 1969, pagg. 215-223; CASSANDRO P.E., *Sulle comparazioni aziendali*, in RIREA, gennaio-febbraio, 1986, pagg. 2-8.

⁹⁴ Sul significato e sui limiti delle comparazioni di bilancio, si vedano: BRUNETTI G., *I termini di confronto per l'apprezzamento degli indici di bilancio*, in Brunetti G., Coda V., Favotto F., *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Etas, Milano, 1984

La comparabilità richiede che i valori di bilancio siano omogenei, ossia siano determinati e classificati secondo criteri uniformi nel tempo e nello spazio. A tal fine è necessario che venga applicato il principio della “costanza di impostazione” del bilancio d’esercizio⁹⁵, che richiede contemporaneamente costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali, come applicazione degli stessi criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio noto nella prassi internazionale con il termine *consistency*), sia della struttura formale, come modalità di esposizione dei valori in bilancio. Per ottenere poi la confrontabilità dei bilanci di imprese diverse, occorre che le stesse applichino, oltre al principio di costanza di impostazione, i medesimi criteri di valutazione e di rappresentazione dei valori (*uniformity*).

L’applicazione di questo principio non significa che i redattori del bilancio non possano modificare i criteri contabili adottati in precedenza, in particolare, quando esistono alternative che consentono una più corretta e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’impresa. Da questa ultima affermazione discende quella gerarchizzazione esplicita delle caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio che è stata statuita in modo esplicito con il *Conceptual Framework* del 2010, allorché si sono poste le caratteristiche della significatività e della rappresentazione fedele al di sopra della comparabilità.

La comparabilità delle informazioni di bilancio può essere, dunque, disattesa, in nome del rispetto delle prime due caratteristiche.

Questa impostazione è chiaramente condivisa; il significato economico di un dato contabile o del bilancio non passa attraverso la comparabilità di bilanci di esercizi successivi, né tale comparabilità è

pagg. 119-126; VIGANÒ E., *L’analisi quantitativa di bilancio condotta su alcuni bilanci di imprese italiane*, Aa. Vv., I bilanci delle imprese italiane. Analisi microeconomica relativa ad alcuni settori industriali, Giannini, Napoli, 1975, pag. 277 e segg.; CARAMIELLO C., *Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi della gestione aziendale*, Giuffrè, Milano, 1993, pagg. 11-13; PAGANELLI O., *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, Utet, Torino, 1986, pag. 139 e segg..

⁹⁵ RANALLI F., *op. cit.*, pagg. 160-161.

in grado di influenzare l'attendibilità dei bilanci⁹⁶. Dal punto di vista operativo, tuttavia, la comparabilità agevola la lettura e l'interpretazione delle informazioni contabili da parte degli *stakeholders* e può costituire un argine per eventuali politiche di bilancio⁹⁷, poste in essere dagli amministratori attraverso la modifica dei criteri di valutazione e di presentazione dei dati di bilancio e giustificate dall'esigenza di esprimere dati significativi ed attendibili⁹⁸.

Per dare applicazione pratica al principio della comparabilità, nel *Framework* si consiglia di indicare nel bilancio, accanto ai valori dell'esercizio, anche i corrispondenti valori degli esercizi precedenti. Tale comparazione risulta significativa se sono stati impiegati gli stessi metodi contabili o, nel caso si modifichino detti criteri, se l'utilizzatore è posto nella condizione di conoscere i criteri adottati, le eventuali variazioni intervenute e gli effetti sulla struttura patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico di tali cambiamenti.

La caratteristica della comparabilità, affermata dal *Framework*, trova compiuta affermazione nello Ias 1, come costanza della presentazione⁹⁹. Il principio stabilisce che essa può venir meno solo se:

- interviene un nuovo principio contabile che richiede un cambiamento;

⁹⁶ LACCHINI M., *Modelli teorico contabili.....*, cit., pagg. 107-110; CERIANI G. e FRAZZA B., *Compendio dei principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC*, Roma, Aracne, 2007, pagg. 35-36.

⁹⁷ Sugli Ias e le politiche di bilancio si vedano: QUAGLI A., *Le politiche di bilancio e l'adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze empiriche*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2011, pagg. 1-36; MECHELLI A., CIMINI R., *L'effetto dell'introduzione dei principi Ias/Ifrs sull'earnings management nei Paesi dell'Unione Europea*, in *RIREA*, novembre dicembre, 2012, pagg. 582-595.

⁹⁸ BRANCIARI S., POLI S., *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, in *Analisi finanziaria*, n. 74, 2009, pagg. 5-19.

⁹⁹ Il principio della continuità di applicazione di principi contabili è disciplinato dallo Ias 8, che stabilisce che, nei casi in cui si possono variare i criteri, l'azienda deve applicare tale mutamento retroattivamente, imputando le rettifiche a patrimonio netto ed in particolare al saldo di apertura degli utili a nuovo e nello Ias 1 si dispone che anche le modalità di rappresentazione devono essere retroattive. Secondo la disciplina nazionale (OIC n. 12) le rettifiche derivanti dal mutamento dei principi contabili adottati devono essere integralmente imputate al conto economico dell'esercizio in cui avviene la variazione, come oneri e proventi di natura straordinaria, senza modificazione del bilancio degli esercizi precedenti. Si veda: SAVIOLI G., *I principi contabili.....*, cit., pagg. 102-103.

- una forma diversa di presentazione sia più idonea a rappresentare un cambiamento significativo della natura del business (ad esempio, una operazione straordinaria come una fusione).

Lo Ias 1 stabilisce che, in questi casi, si devono presentare informazioni comparative riguardanti il periodo precedente, informazioni che possono assumere anche forma narrativa o descrittiva, che permettano di comprendere i bilanci.

La normativa civilistica italiana, pur non contenendo esplicitamente l'espressione comparabilità tra i principi generali di redazione del bilancio, impone il rispetto delle condizioni di comparabilità in alcune disposizioni del codice civile, attraverso:

- l'obbligo di fornire in bilancio i corrispondenti dati dell'esercizio precedente per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423 *ter* c. 5 c.c.);
- la costanza dei criteri di valutazione da un esercizio ad un altro. È prevista la possibilità di deroga solo in casi eccezionali, con l'obbligo di indicare in nota integrativa le motivazioni e gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica (art. 2423 *bis*, c. 1, p. 6 c.c.);
- la costanza della forma di presentazione, ossia il rigido rispetto degli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile (art. 2423 *ter*, c. 1, 2424 e 2425 c.c.);
- l'evidenziazione di eventi di natura straordinaria in apposite voci del conto economico e la loro descrizione in nota integrativa qualora il loro ammontare risulti apprezzabile (art. 2425, lett. E), art. 2427, n. 13 c.c.).

Una notevole differenza circa la modalità con la quale perseguire l'obiettivo della comparabilità dei bilanci è costituita dall'assenza, nei principi contabili internazionali, di specifiche configurazioni di Stato Patrimoniale e di Conto Economico; nello Ias 1 - *Presentation of Financial Statements* non risulta indicata una specifica struttura formale relativa agli schemi di bilancio.

Sul tema della comparabilità, i principi contabili nazionali (sistema OIC) convergono su posizioni analoghe all'impostazione del sistema IAS/IFRS per quanto riguarda la natura del requisito, anche se il perseguimento della comparabilità nei due sistemi, assume significati non sempre identici. Nel sistema OIC, inoltre, si riscontra la mancanza di un modello esplicito di gerarchizzazione dei principi di bilancio¹⁰⁰, fondamentale per dirimere i conflitti che sorgono tra gli stessi.

Anche nell'ambito dei principi contabili nazionali, la confrontabilità è intesa sia a livello di singola azienda sia rispetto ad imprese diverse.

La comparabilità nello spazio è più difficile da ottenere, poiché le imprese possono utilizzare criteri alternativi di valutazione; dal momento che la legge civile, gli stessi principi contabili dell'OIC e dello IASB ammettono metodi di valutazione alternativi, non è possibile garantire a priori il raggiungimento della comparabilità tra imprese diverse¹⁰¹.

In questo senso il documento n. 11 sembra auspicare che si possano eliminare, prima o poi, i casi di esistenza di metodi alternativi riguardo alle diverse voci di bilancio.

La caratteristica qualitativa della comparabilità rappresenta lo studio della presente ricerca, la quale si pone come obiettivo la valutazione del perseguimento di tale requisito, attraverso, anzitutto, l'analisi del contenuto specifico di alcuni principi contabili internazionali e poi l'analisi della forma dei documenti di bilancio.

¹⁰⁰ La dottrina economico-aziendale nazionale ha proposto ipotesi alternative di gerarchizzazione. Si vedano: GABROVEC MEI O., *I principi contabili per la formazione del rendiconto*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, vol. 36, n.3, pagg. 367-388; MARASCA S., *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, cit., pagg. 113-155; QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, cit., pagg. 37-44.

¹⁰¹ QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, op. cit., pag. 40.

Capitolo 2

La comparabilità negli IAS/IFRS: i criteri di valutazione

SOMMARIO: 2.1. Metodo e finalità della ricerca. - 2.2. Metodi di valutazione di immobili, impianti e macchinari. - 2.2.1. Definizione e ambito di applicazione. - 2.2.2. L'iscrizione iniziale. - 2.2.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale. - 2.2.4. L'ammortamento. - 2.3. Metodi di valutazione degli investimenti immobiliari. - 2.3.1. Definizione e ambito di applicazione. - 2.3.2. L'iscrizione iniziale. - 2.3.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale. - 2.4. Metodi di valutazione delle attività immateriali. - 2.4.1. Definizione e ambito di applicazione. - 2.4.2. L'iscrizione iniziale. - 2.4.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale. - 2.4.4. La vita utile delle immobilizzazioni immateriali. - 2.5. Metodi di valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate, *joint venture*. - 2.5.1. Definizione e ambito di applicazione. - 2.5.2. Bilancio consolidato e bilancio separato. - 2.5.3. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio separato. - 2.6 "Bilanci possibili" nel sistema IAS/IFRS.

2.1. Metodo e finalità della ricerca

La comparabilità temporale ed interaziendale, oggetto di approfondimento del presente studio, sussiste, in misura maggiore, se gli stessi fatti economici riferiti a tempi diversi per una stessa azienda e/o al medesimo tempo per aziende diverse sono rappresentati e/o valutati con i medesimi criteri. Al contrario, tanto più numerose sono le alternative proposte ed ammesse, in termini di presentazione e/o valutazione degli stessi fatti economici, tanto più ampi sono i margini di discrezionalità delle imprese e le possibilità, da parte di queste ultime, di costruire bilanci diversi, con un grado di comparabilità minore tra gli stessi.

Gli aspetti presi in considerazione per analizzare il livello di comparabilità dei bilanci sono due; da un lato, l'aspetto che riguarda la *recognition* e *measurement* dei valori, attraverso l'esame di alcuni principi contabili relativi ad alcune voci di bilancio, dall'altro la tematica relati-

va alla *presentation* degli stessi valori, tramite lo studio dello Ias 1 e la nascita dello *statement of comprehensive income*¹.

Questo capitolo esamina il primo aspetto; prendendo in esame alcune poste di bilancio si procede con l'analisi del contenuto di alcuni principi contabili internazionali, riferiti a tali *asset*. Si analizzeranno i criteri di valutazione di questi elementi patrimoniali, soffermandosi in particolare sulla valutazione successiva all'iscrizione iniziale e tralasciando altri aspetti di tali principi, non rilevanti ai fini del presente studio.

I principi contabili internazionali esaminati si riferiscono ad alcune attività non correnti², e sono i seguenti:

Ias 16 - *Immobili, impianti e macchinari*;

Ias 40 - *Investimenti immobiliari*;

Ias 38 - *Attività immateriali* e Ias 36 - *Riduzione di valore delle attività*;

Ias 27, Ias 28 e Ias 31 – *Bilancio consolidato e separato, Partecipazioni in società collegate e Partecipazioni in joint venture*.

Si sono scelte le attività non correnti in quanto, in termini di voci patrimoniali, verosimilmente, è su questa categoria che maggiormente impatta il passaggio agli IAS/IFRS.

Nell'ambito di ciascun principio contabile si evidenziano le alternative possibili nella valutazione di medesimi fatti economici e come tali opzioni possano condizionare il perseguimento della comparabilità dei bilanci e quindi contrastare con la stessa ricerca di armoniz-

¹ INCOLLINGO A., *Schemi di bilancio*, in AA. VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, 2° Edizione, Torino, 2010, pagg. 83-135.

² Lo Ias 1 al contrario delle attività correnti non fornisce una definizione delle attività non correnti, che vengono individuate in via residuale. L'attività non corrente è un'attività che non comprende i seguenti elementi:

- attività realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;
- attività realizzata entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- attività posseduta con il fine di essere negoziata;
- disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

INCOLLINGO A., *Schemi di bilancio*, op. cit., pagg. 87-89.

zazione contabile perseguita dallo IASB³. Tale analisi viene condotta in questo capitolo, in linea teorica, determinando il numero di “bilanci possibili” che potrebbero scaturire dalle diverse alternative contemplate dai singoli principi contabili⁴. Si opera, inoltre, un confronto tra la disciplina italiana, sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali e quanto emerge dall’applicazione degli IAS/IFRS.

2.2. Metodi di valutazione degli immobili, impianti e macchinari

2.2.1. Definizione e ambito di applicazione

Il trattamento contabile relativo alle immobilizzazioni materiali è essenzialmente contenuto nello Ias 16, salvo alcuni casi particolari, in relazione alla destinazione economica attribuita dagli amministratori ad un determinato bene oggetto di valutazione; è il caso delle immobilizzazioni materiali classificate come possedute per la vendita, in conformità all’Ifrs 5, degli immobili qualificabili come investimenti immobiliari, ai quali viene applicato lo Ias 40 e dei beni in leasing disciplinati dallo Ias 17. La destinazione può variare da impresa a impresa e nel tempo; conseguentemente uno stesso bene può essere assoggettato all’applicazione di principi contabili differenti per la diversa destinazione attribuitagli nelle varie imprese o per la mutata destinazione negli anni. La distinzione tra beni strumentali, investimenti immobiliari, beni merce, a volte si presenta di non facile individuazione, poiché non è correlata alla natura del cespite, ma, come detto, alla sua destinazione all’interno dell’impresa. L’appartenenza di un immobile

³ A questo proposito si veda: MARINIELLO L. F., *Sulla scarsa confrontabilità dei bilanci redatti con il ricorso agli IFRS*, in RIREA, maggio-giugno 2010, pagg. 287-293. L’autrice sostiene che “con l’adozione degli Ifrs si perviene a configurazioni di reddito e di capitale non etichettabili, variamente miste o spurie, con prevalenza di particolari canoni valutativi rispetto ad altri. Ne consegue la difficoltà ad affermare che i bilanci secondo gli Ifrs siano redatti nell’ottica della convergenza e della confrontabilità, utili alle informazioni richieste dai mercati finanziari”.

⁴ BRANCIARI S., POLI S., *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, cit..

ad una categoria piuttosto che a un'altra, con conseguente trattamento contabile differente, necessita a volte di una valutazione soggettiva da parte di coloro che redigono il bilancio⁵.

Si procede ad un'analisi di tale principio contabile, soffermandosi in particolare, come si è detto, sui percorsi valutativi suggeriti e sulle alternative possibili, allo scopo di mettere in luce i margini di discrezionalità lasciati ai redattori del bilancio.

Le immobilizzazioni materiali sono definite:

- a) beni tangibili;
- b) posseduti dall'impresa per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli a terzi o per scopi amministrativi;
- c) destinati ad essere utilizzati per più esercizi⁶.

Secondo lo Ias 16, un'immobilizzazione materiale può essere iscritta in bilancio solo quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. è probabile che i futuri benefici economici associati al bene affluiranno all'impresa;
2. il costo del bene può essere attendibilmente determinato⁷.

Il verificarsi della condizione sub 1) è subordinato alla verifica da parte dell'impresa del grado di certezza del flusso di benefici economici futuri che otterrà e dei rischi che dovrà sostenere relativamente al cespite, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento della rilevazione iniziale. A tal fine, deve essere considerato il momento in cui i rischi e benefici legati al bene sono trasferiti all'impresa⁸, situazione che può verificarsi anche prima del trasferimento giuridico del titolo di proprietà (come nel caso del leasing finanziario). D'altra parte, il trasferimento formale della proprietà potrebbe anche non costituire condizione sufficiente allo scopo. Si può pensare a tale proposi-

⁵ Tale concetto sarà ripreso nella trattazione dello Ias 40 – Investimenti immobiliari.

⁶ Ias 16 – Definizioni, par. 6.

⁷ Ias 16 – Rilevazione, par. 7.

⁸ *Framework*, par. 57.

to, all'acquisto di un cespite con contratto che preveda la clausola di riservato dominio. Il patto in parola prevede che il cedente mantenga la proprietà del bene fino al momento in cui l'acquirente corrisponde il saldo di quanto dovuto, quindi, il passaggio della proprietà è subordinato al pagamento dell'ultima rata del bene.

La condizione sub 2) è sicuramente rispettata quando l'attività materiale è acquistata da terze economie. In tal caso l'ammontare dovuto per il regolamento nello scambio monetario è desunto da documenti (fatture) ed è misura oggettiva del costo del bene. Valutazioni specifiche per la determinazione del costo vanno, invece, fatte nei casi di costruzione interna dei beni o quando i corrispettivi dati per l'acquisto sono diversi rispetto alla moneta di conto.

2.2.2. *L'iscrizione iniziale*

La regola generale prevista dallo Ias 16 è che i beni che soddisfano i requisiti per essere iscritti come immobilizzazioni materiali sono inizialmente valutati al costo di acquisizione o di produzione interna. Questo rappresenta il valore dell'utilità pluriennale attribuibile ai beni al momento della loro acquisizione o produzione e costituisce la base per la determinazione delle quote di ammortamento, durante la vita utile del bene, da correlare in ogni periodo amministrativo ai ricavi di esercizio⁹.

Il costo di acquisto comprende: il prezzo di acquisto al netto di sconti commerciali e di abbuoni, gli oneri di diretta imputazione sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento, la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del sito¹⁰. Questi ultimi devono essere inclusi nel costo iniziale di acquisto del bene poiché con l'acquisizione

⁹ Eccezioni a questa regola sono previste nel caso in cui l'immobilizzazione derivi da un'aggregazione di imprese, ovvero sia acquisita attraverso un contratto di leasing finanziario ovvero sia acquisita usufruendo di contributi pubblici. In tali casi il valore d'iscrizione iniziale è definito da altri principi.

¹⁰ Ias 16, par 16.

di quel particolare tipo di bene sorge per l'impresa un'obbligazione attuale o implicita derivante dall'acquisto o dall'utilizzo del bene stesso¹¹. Si potrebbe trattare, ad esempio, della necessità di sostenere costi di smantellamento di un impianto e di ripristino del danno ambientale causato da industrie estrattive. A fronte della capitalizzazione di tali costi, occorre effettuare un accantonamento ad un fondo oneri.

I costi capitalizzabili sono quelli riferibili direttamente al bene. Rimangono esclusi i costi che, pur essendo sostenuti dall'impresa nella fase iniziale di utilizzo del bene, sono però riferibili ad un livello più ampio dell'attività della stessa.

Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione materiale è acquistata in cambio di un'altra (permuta), il costo è commisurato al *fair value* del bene ceduto, fatta eccezione dei casi in cui la transazione non ha natura commerciale o quando il *fair value* di entrambi gli elementi non è attendibilmente valutabile. Se sono presenti entrambe le suddette condizioni, il bene acquisito mediante permuta è iscritto al valore contabile del bene ceduto nello scambio.

In tutti i casi di acquisto o produzione interna, sono capitalizzabili, sotto certe condizioni, gli oneri finanziari su capitali presi in prestito¹². Il trattamento contabile di riferimento prevede che gli oneri finanziari relativi a capitali presi a prestito, debbano essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti. Tuttavia, se il bene richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto, gli oneri direttamente imputabili all'acquisizione o alla costruzione del bene, possono essere capitalizzati (trattamento contabile alternativo consentito). Naturalmente gli oneri capitalizzabili devono rispettare le due condizioni citate in precedenza; la probabilità che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa e la possibilità di essere stimati in maniera attendibile. Gli oneri finanziari capitalizzabili sono quelli di diretta imputazione, cioè quelli che non sarebbero stati sostenuti se non si fosse acquistato o costruito quello specifico bene.

¹¹ Secondo quanto previsto dallo Ias 37-*Accantonamenti, passività ed attività*.

¹² Ias 23 – *Oneri finanziari*.

Non è necessario che riguardino un finanziamento specificamente contratto per l'acquisto del bene, potendo derivare anche da normali linee di credito¹³. Il trattamento contabile scelto dovrà essere applicato a tutti i beni con le caratteristiche per la capitalizzazione degli interessi e non può essere applicato discrezionalmente solo a determinati beni¹⁴.

2.2.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale

Nei bilanci successivi a quello d'iscrizione iniziale, le immobilizzazioni materiali possono essere valutate secondo due modelli alternativi: il modello del costo e quello della rideterminazione del valore. Lo Ias 16 rispetto a questi due criteri non esprime alcuna preferenza. Non è obbligatoria la scelta dello stesso trattamento contabile per tutte le attività materiali presenti in bilancio, fermo restando l'obbligo di applicare il modello prescelto a un'intera classe di beni¹⁵.

1. Modello del costo

Le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo d'acquisto¹⁶ o di produzione interna, al netto degli ammortamenti eseguiti su base sistematica, e delle perdite di valore accumulate, identificate attraverso la procedura di *impairment test*¹⁷, atta a verificare la recuperabilità del valore. Le attività materiali appaiono in bilancio al valore che esprime il sacrificio economico inizialmente sostenuto per la loro acquisizione.

¹³ Sul trattamento degli oneri finanziari, si veda anche: MORETTI P., *Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in Corriere Tributario n. 2, 2005, pag. 108 e segg..

¹⁴ SIC 2 – Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione oneri finanziari.

¹⁵ Ias 16, par. 29.

¹⁶ Ias 16, par. 30.

¹⁷ Ias 36 – *Riduzione di valore delle attività*.

2. Modello della rideterminazione del valore

Secondo tale modello si procede alla periodica revisione e rideterminazione del valore contabile delle immobilizzazioni per adeguarlo al loro *fair value*¹⁸.

Il processo di rideterminazione del valore deve essere effettuato con sufficiente regolarità al fine di assicurare che il valore contabile non sia significativamente differente da quello che si sarebbe determinato utilizzando il *fair value* alla chiusura del bilancio. La frequenza delle rideterminazioni dipende dalle oscillazioni del *fair value* dei beni oggetto di valutazione. Per i beni che manifestano significative oscillazioni nel *fair value*, si rendono necessarie rideterminazioni annuali, mentre per i beni le cui oscillazioni nel *fair value* sono poco significative, si possono effettuare rideterminazioni del valore ogni 3 o 5 anni.

Nell'ipotesi in cui il *fair value* di un'immobilizzazione sia stato determinato in una data anteriore a quella di chiusura dell'esercizio, vanno calcolati gli ammortamenti alla data di chiusura dell'esercizio e, se necessario, eventuali perdite di valore. Entrambi devono essere imputati a conto economico. Al contrario, se il *fair value* si riferisce alla data di chiusura dell'esercizio non occorre né calcolare l'ammor-

¹⁸ Ias 16, par. 6: per *fair value*, come si è già detto, s'intende il "corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili". È utile ricordare, a questo proposito, gli elementi che caratterizzano la definizione di *fair value*: a) il riferimento non ad un prezzo fatto, ad una transazione già avvenuta, ma al probabile prezzo in una transazione idealmente effettuabile alla data della valutazione; b) la transazione deve essere libera, ossia le parti non devono essere forzate ad eseguirla; c) le parti devono essere anche consapevoli ed informate, ossia devono aver accesso ad informazioni di mercato relative alle caratteristiche dei beni scambiati, ai prezzi quotati, alle condizioni di mercato, ai tassi di rendimento disponibili sul mercato per determinati livelli di rischio. Si veda: CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 417-421. È opportuno ricordare anche il nuovo concetto di *fair value* secondo l'IFRS 13 che si caratterizza per diversi elementi: a) il prezzo che misura il *fair value* è quello del principale mercato, ossia il mercato caratterizzato dal più grande volume di scambi per l'elemento considerato; b) viene ipotizzato che la transazione avvenga alla data di misurazione; c) nella misurazione si fa riferimento al fatto che i partecipanti agiscono al meglio del loro interesse, d) il prezzo può essere osservato direttamente o determinato tramite tecniche valutative. Si veda: QUAGLI A., *Ifrs 13: fair value measurement*, *op. cit.*, pagg. 6-11.

tamento, né eseguire l'*impairment test* perché il *fair value* incorpora tutti gli elementi che influiscono sulla valutazione.

L'applicazione di questo modello è subordinata alla possibilità di determinare attendibilmente il *fair value*¹⁹. In caso contrario, l'impresa è obbligata ad adottare il modello del costo.

In genere il *fair value* di terreni, edifici, impianti e macchinari è rappresentato dal valore di mercato del bene, determinato mediante una perizia eseguita da periti professionalmente qualificati.

Il *fair value* di impianti e macchinari è rappresentato, generalmente, dal loro valore di mercato. Nell'ipotesi di assenza di un mercato attivo o di mancata disponibilità di quotazioni attendibili, il *fair value* viene determinato utilizzando particolari tecniche valutative, basate sull'attualizzazione dei flussi di reddito oppure sul costo di sostituzione ammortizzato²⁰.

Alla data di rideterminazione del valore, gli ammortamenti accumulati possono essere alternativamente²¹:

- ricalcolati proporzionalmente alla variazione del valore contabile lordo dell'attività;
- stornati nel valore contabile lordo dell'attività.

¹⁹ La determinazione del *fair value* deve basarsi, nella maggior misura possibile, su dati e parametri desunti dal mercato, eventualmente rettificati, al fine di pervenire ad un concetto di valore che approssimi il più possibile il prezzo al quale il bene sarebbe stato scambiato sul mercato, in una libera contrattazione, tra parti consapevoli e disponibili. L'IFRS 13 oltre a prevedere una diversa definizione di *fair value*, tratta anche della cosiddetta "gerarchia del *fair value*", basata su tre livelli, che stabilisce quali siano gli input di riferimento per la determinazione del valore equo, qualificando i *fair value* che ne derivano più o meno attendibili. Tali fonti di riferimento sono: a) i prezzi quotati sui mercati attivi (alla data di misurazione); b) i prezzi di elementi simili o i prezzi di elementi identici scambiati su mercati non attivi o i tassi di interesse; c) input anche di fonte interna riflettendo sempre l'assunzione base del *fair value*, ossia l'*exit price* alla data di misurazione. Si veda: QUAGLIA A., *Ifrs 13: fair value measurement*, op cit., pag. 10.

²⁰ In particolare, la tecnica di attualizzazione dei flussi reddituali deve avere come input flussi reddituali e tasso di attualizzazione determinati dal mercato e non dal management dell'impresa, per avere come risultato un *fair value* e non un valore d'uso. L'approccio valutativo basato sul costo si riferisce a una configurazione di costo attuale, corrente; il costo attuale di sostituzione è il costo che dovrebbe essere sostenuto oggi per acquisire un bene con una potenzialità produttiva equivalente a quello da sostituire. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 426-429.

²¹ Ias 16, par. 35.

In entrambi i casi, il valore contabile del bene iscritto in bilancio coincide con il suo valore rideterminato.

Quando il valore di un'immobilizzazione viene rideterminato, l'intera classe dei beni a cui l'immobilizzazione appartiene deve essere rivalutata. I singoli elementi appartenenti alla classe devono essere rivalutati simultaneamente, al fine di evitare rideterminazioni selettive di alcune attività con esclusione di altre e l'esposizione in bilancio di valori che siano una combinazione di costi e di *fair value* riferiti a date diverse. È ammesso, tuttavia, rideterminare i valori dei beni appartenenti ad una classe di immobili, impianti e macchinari su base rotativa, purché la rivalutazione sia completata in un breve periodo di tempo e sia mantenuta aggiornata. L'appartenenza ad una classe è sancita dalla omogeneità dei beni espressa in termini di natura e di destinazione produttiva. Lo Ias 16, par. 37, formula i seguenti esempi di classi: terreni, terreni e fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili e attrezzature e attrezzature d'ufficio.

L'applicazione del modello della rideterminazione può determinare un incremento o un decremento del valore di iscrizione in bilancio.

Qualora la rivalutazione dovesse produrre un aumento del valore contabile del bene, il plusvalore deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo²² e iscritto nel patrimonio netto in un'apposita riserva di rivalutazione. Nel caso in cui fosse stata rilevata in precedenza una minusvalenza da rideterminazione, tale maggior valore deve essere imputato a conto economico come provento nella misura in cui rettifica la minusvalenza ed, eventualmente, per la parte rimanente a riserva di patrimonio netto.

Nel caso in cui la rivalutazione comportasse una riduzione del valore contabile dell'attività, la minusvalenza da rideterminazione deve

²² Ias 16, par. 39, modificato dal Reg. (Ce) n. 1274/2008. Una delle novità più significative dello Ias 1 (Presentazione del bilancio) aggiornato è l'introduzione del prospetto del risultato economico complessivo (*Statement of comprehensive income*), che accoglie, oltre al contenuto tradizionale del conto economico, anche gli oneri e i proventi imputati a patrimonio netto. Questo tema sarà ampiamente illustrato nel capitolo successivo dedicato alla comparabilità formale dei bilanci e quindi al modo di presentazione dei documenti che li compongono.

essere imputata come costo a conto economico. Tuttavia, se in precedenza era stata costituita una riserva di rivalutazione del bene nel patrimonio netto, la minusvalenza deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo e a riduzione della riserva medesima. L'eventuale importo residuo deve essere imputato a conto economico²³.

La riserva di rivalutazione di un cespite iscritta nel patrimonio netto, può essere²⁴:

- trasferita direttamente alla voce Utili portati a nuovo quando l'attività viene eliminata dal bilancio (il maggior valore iscritto viene realizzato integralmente con la cessione o dismissione del bene);
- trasferita parzialmente alla voce Utili portati a nuovo mentre l'attività continua ad essere utilizzata dall'impresa (realizzo parziale della riserva). In tal caso, l'importo della riserva trasferita è pari alla differenza tra l'ammortamento calcolato sul valore contabile rivalutato e l'ammortamento basato sul costo originale dell'attività (essendo l'ammortamento del bene una forma di realizzo indiretto). In entrambi i casi, i trasferimenti dalla riserva di rivalutazione agli Utili portati a nuovo non devono transitare per il conto economico.

Come si evince da quanto sopra detto, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, una sostanziale novità dello Ias 16, rispetto alla nostra tradizione contabile, è la possibilità di esercitare la scelta tra il criterio di valutazione del costo e quello della rideterminazione del valore. La normativa nazionale, prevedendo che, dopo la rilevazione iniziale, i cespiti devono essere iscritti al costo al netto degli

²³ Ias 16, par. 40 modificato dal Reg. (Ce) n. 1274/2008.

²⁴ Ias 16, par. 41.

ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite e ripristini di valore, ammette, quale unico criterio di valutazione, il costo²⁵.

Mentre la dottrina contabile italiana consiglia il ricorso a rivalutazioni o svalutazioni straordinarie di immobilizzazioni materiali in alcuni casi specifici²⁶, a livello normativo solo leggi speciali, generali o di settore²⁷ possono prevedere la possibilità di rivalutare i cespiti. Non è consentita alcuna discrezionalità nell'operare rivalutazioni monetarie al fine di tenere conto dei processi inflazionistici o rivalutazioni economiche dovute ad un aumento di valore per motivi economici.

Ove si procedesse ad una rivalutazione, nei casi consentiti, questa troverebbe il suo limite massimo nel valore d'uso dell'immobilizzazione stessa, che in nessun caso può essere superato. Dal punto di vista contabile, anche nel nostro ordinamento, il maggior valore non dovrebbe essere imputato a conto economico, ma verrebbe accreditato in una apposita riserva di patrimonio netto.

Lo Ias 16 sottolinea, come si è visto, nel caso di scelta della rideeterminazione del valore, l'obbligo di procedere ad una rivalutazione simultanea di tutti gli elementi di una classe di immobilizzazioni, per

²⁵ Il *revaluation model*, allo stato attuale, non è ammesso nella normativa italiana. Tuttavia, questo metodo era stato già teorizzato dalla dottrina economico-aziendale italiana. Si veda per tutti: MASINI C., *La dinamica economica nei sistemi dei valori d'azienda: valutazioni e rivalutazioni*, Giuffrè, Milano, 1963.

²⁶ Per le rivalutazioni: in caso di errore nella determinazione delle quote di ammortamento con conseguente rettifica dei "fondi"; nell'ipotesi di sottovalutazione iniziale delle immobilizzazioni rispetto ai valori correnti di mercato o di aumento generale e stabile dei prezzi di mercato rispetto ai valori contabili; nel caso di un notevole miglioramento della situazione economica e della redditività futura dell'impresa. Per le svalutazioni: in caso di eccessiva valutazione iniziale delle immobilizzazioni in rapporto ai prezzi di mercato; quando si ha un notevole peggioramento della situazione economica e della redditività futura dell'impresa e si desidera procedere al risanamento della gestione, riducendo l'onere degli ammortamenti; se in periodi di depressione economica, si voglia attuare un ridimensionamento della capacità produttiva dell'impresa. Per tutti ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, cit., pag. 381. Tuttavia, gli autori non nascondono la pericolosità di rivalutazioni notevoli rispetto ai costi storici e ritengono opportuno limitare le rivalutazioni per non attribuire valori superiori al presunto costo attuale di impianti equivalenti, tenendo sempre presente la capacità dei futuri esercizi di sopportare le maggiori quote di ammortamento conseguenti alle rivalutazioni. ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, cit., pag. 388 e segg..

²⁷ Viceversa, gli Ias/Ifrs vietano le rivalutazioni di legge.

evitare di esporre in bilancio valori che siano un misto di costi e valori iscritti a date diverse. La combinazione di valori con significato economico diverso rimane, se si prende in esame l'intera categoria delle immobilizzazioni, nella quale, alcune classi possono essere espresse al costo al netto degli ammortamenti accumulati e altre al *fair value*, secondo una logica che lascia un ampio margine di discrezionalità²⁸ e quindi può prestarsi a dissimulare l'esercizio di politiche di bilancio.

Anche la frequenza delle rideterminazioni del valore secondo lo Ias 16²⁹ lascia, a parere di chi scrive, una certa libertà al redattore del bilancio, prevedendo la necessità di rideterminare il valore di un'attività ogni qualvolta esso differisca in modo "rilevante" o sia soggetto a "frequenti" e "significative" oscillazioni. I concetti di "rilevanza" e di "significatività" hanno una grande importanza ed efficacia all'interno dei documenti di bilancio, ma senz'altro limitano la capacità di confrontabilità dei bilanci di aziende diverse ed anche della stessa azienda riferiti a tempi differenti.

La valutazione delle immobilizzazioni secondo questi due modelli alternativi (costo e *fair value*) conduce, tenendo conto degli esempi di classi individuate dallo Ias 16, ad un numero di combinazioni possibili molto elevato e ad una conseguente difficoltà di comparare i bilanci di imprese diverse. Inoltre, diventano poco comparabili i bilanci per i quali nel corso degli anni si è fatta una scelta difforme tra costo e *fair value*. In sostanza, tanto la comparabilità spaziale che temporale risulta compromessa dalla possibilità di applicare un metodo piuttosto che un altro.

²⁸ Oggi la dottrina più autorevole concorda sulla "necessità di un mutamento di mentalità, che ci renda disponibili ad accettare serenamente l'esistenza di un certo grado di discrezionalità nei bilanci ordinari di esercizio, pur di ottenere informazioni più appaganti, più complete, più utili". AA. VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, pag. 511.

²⁹ Ias 16, par. 34.

2.2.4. *L'ammortamento*

Indipendentemente dal metodo prescelto nella valutazione successiva all'iscrizione iniziale, l'immobilizzazione materiale deve essere assoggettata ad ammortamento e deve essere iscritta in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati.

Lo Ias 16 risulta in linea con quanto previsto dalla dottrina contabile e dalla disciplina nazionale per quanto riguarda le definizioni di beni ammortizzabili³⁰, di valore ammortizzabile³¹, di valore residuo, di vita utile³² e di criterio di ammortamento³³.

³⁰ Anche in Italia, i terreni non sono ammortizzabili poiché la loro utilità non è soggetta ad esaurimento.

³¹ Questa concezione è in linea con quanto sostenuto dalla generalità della dottrina italiana, che ritiene che l'ammortamento debba essere calcolato sul costo storico e non su quello di sostituzione o di rinnovo delle immobilizzazioni, per cui, ai fini del calcolo del reddito, l'eventuale maggior costo di sostituzione non può essere preso in considerazione nella determinazione delle quote di ammortamento. Su tale argomento per tutti: ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, cit., pag. 575.

³² Ias 16, par. 6, *Definizioni*. Sulla vita utile influiscono sia l'usura fisica, sia l'obsolescenza tecnica o commerciale, anche quando il bene resta inutilizzato. Il par. 56 dello Ias 16 indica una serie di fattori da considerare nella determinazione della vita utile, simili a quelli considerati dalla dottrina contabile e dai principi nazionali. Su tali aspetti e sulla complessità che si incontra nell'effettuare una valutazione prospettica del cespite, soprattutto nei periodi iniziali della sua vita utile si vedano: SUPERTI FURGA F., *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano, 1979, pagg. 52-56; GIANNESI E., *Appunti di Economia Aziendale*, Pacini, Pisa, 1979, pagg. 368-369.

³³ Il procedimento di ammortamento previsto è tra quelli contemplati dalla dottrina italiana. In particolare il procedimento di ammortamento in base al tempo di durata delle immobilizzazioni prevede diverse modalità di calcolo: a quote costanti, crescenti e decrescenti. Tale metodo ha il pregio di essere di facile applicazione e di ripudiare elementi di arbitrarità da cui invece gli altri procedimenti sono inficiati. Inoltre, il metodo a quote costanti è il più diffuso nella pratica e tollerato, per fini pratici, anche dalla dottrina. MARASCA S., *op. cit.*, pagg. 174-175.

2.3. Metodi di valutazione degli investimenti immobiliari

2.3.1. Definizione e ambito di applicazione

Lo Ias 40 “*Investimenti immobiliari*” ha lo scopo di definire i criteri di valutazione e di contabilizzazione degli investimenti immobiliari, intendendo con tale termine una proprietà immobiliare (un terreno, un fabbricato, o parte di esso, o entrambi) di proprietà dell’impresa, o iscritti nel bilancio di un locatario e posseduti tramite un leasing finanziario, o iscritti nel bilancio di un locatore e concessi ad un locatario tramite un leasing operativo, al fine di percepire dei canoni di locazione e/o per l’apprezzamento del capitale investito³⁴.

Non costituisce investimento immobiliare una proprietà immobiliare detenuta dal proprietario, oppure dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario, utilizzata nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi o per usi amministrativi (tale proprietà è definita “immobile ad uso del proprietario”) o per essere venduta nella normale attività d’impresa.

Tra le attività che possono essere qualificate come investimenti immobiliari e quindi disciplinate dallo Ias 40, rientra anche l’interesse in un immobile, ovvero il diritto di utilizzo di un immobile da parte di un locatario che lo detiene tramite un leasing operativo, a condizione che:

- l’immobile soddisfi la definizione di investimento immobiliare;
- l’immobile, oggetto di leasing, sia valutato utilizzando il modello del *fair value*;
- tale leasing venga trattato come leasing finanziario³⁵.

A proposito di quest’ultima condizione, lo Ias 17 definisce leasing finanziario un’operazione di locazione in cui sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene sono trasferiti dal

³⁴ Ias 40, parr. 5-7.

³⁵ Ias 40, par. 6. Si tratta della novità sostanziale introdotta nella revisione dello Ias 40, operata nel 2003.

locatore al locatario; quest'ultimo, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, rileva i beni oggetto di leasing finanziario tra le attività, sottoponendoli ad ammortamento in funzione della loro vita utile e contabilizza contemporaneamente il debito nei confronti del locatore. In sostanza, un'azienda che acquisisce un immobile in leasing operativo per un periodo di tempo molto lungo, effettuando un ingente pagamento anticipato, può disporre di tale immobile al pari di un'azienda che acquista un immobile a titolo di proprietà³⁶.

La caratteristica economica fondamentale che distingue un investimento immobiliare soggetto allo Ias 40 rispetto agli altri immobili è di originare flussi finanziari ampiamente indipendenti dalla combinazione con altri *asset* detenuti dall'azienda³⁷. Nel caso di immobili ad uso del proprietario, i flussi finanziari che si originano non sono imputabili direttamente all'immobile, ma scaturiscono dalla produzione o dalla fornitura di beni e servizi, ovvero dall'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale³⁸.

Alcuni immobili possono includere sia una parte posseduta allo scopo di percepire rendite, in termini di affitti e/o rivalutazione del capitale, sia una parte posseduta per l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale; se le parti dell'immobile possono essere vendute separatamente anche la loro contabilizzazione sarà separata, in altri casi, al contrario, può risultare difficoltoso stabilire se l'immobile si qualifica o meno come investimento immobiliare, con la conseguenza che possono presen-

³⁶ Ipotesi di leasing operativi su beni immobili, per periodi lunghi e con ingenti pagamenti anticipati sono abituali e ricorrenti in alcuni paesi anglosassoni. A Hong Kong, terreni ed edifici possono essere detenuti solo tramite un contratto di leasing operativo per periodi molto lunghi e non possono essere di proprietà; l'azienda, tramite tale contratto, acquisisce la piena disponibilità di terreni e fabbricati, tanto da poterli subaffittare o poter procedere a compravendite dello stesso contratto di leasing. Si veda: DEZZANI F., BIANCONI P. P., BUSSO D. (a cura di), *IAS/IFRS*, 1° Ed. 2010, IPSOA, Milano, 2010, pag. 2130.

³⁷ QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, cit., pag. 151; MORETTI P., *Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40*, in *Corriere Tributario*, n. 13, 2006, pagg. 1006-1007.

³⁸ Ias 40, par. 7.

tarsi incertezze sul principio contabile da adottare. Alcuni esempi, forniti dallo Ias 40³⁹, suggeriscono di qualificare un immobile come investimento immobiliare, qualora la destinazione patrimoniale (rendimento, apprezzamento del capitale investito) dello stesso sia una componente preponderante rispetto alla destinazione operativa.

Conformemente alla definizione di attività contenuta nel *Framework*, gli investimenti immobiliari devono essere iscritti tra le attività di bilancio quando, e solo quando, si verificano le seguenti condizioni:

- è probabile che i futuri benefici economici affluiranno all'impresa;
- il costo dell'investimento immobiliare può essere attendibilmente valutato⁴⁰.

Secondo questo criterio, l'impresa valuta tutti i costi di un investimento immobiliare nel momento in cui si sostengono; da quelli sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare ai costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituirci una parte o effettuare la manutenzione dell'immobile.

2.3.2. L'iscrizione iniziale

Gli investimenti immobiliari, al momento dell'acquisto, vengono iscritti tra le attività dello stato patrimoniale al costo. Lo Ias 40 suggerisce, dunque, per la rilevazione iniziale di un investimento immobiliare, lo stesso criterio del costo previsto dallo Ias 16 per le immobilizzazioni materiali. Nell'ipotesi di acquisto dell'immobile, il costo dell'investimento immobiliare comprende, oltre il costo d'acquisto, anche gli oneri accessori direttamente imputabili, come i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà, ecc. Se per l'acquisto di un immobile è stato previsto un pagamento dilazionato, il costo d'acquisto deve essere depurato degli oneri finanziari impliciti.

³⁹ Parr. 10-15.

⁴⁰ Ias 40, par. 16.

Nel caso dell'interesse del locatario in un bene immobiliare detenuto tramite leasing operativo, classificato come investimento immobiliare, il costo iniziale, rilevato tra le attività dello stato patrimoniale, come costo pluriennale, è pari al minore tra il *fair value* dell'immobile locato ed il valore attuale dei pagamenti minimi relativi ai canoni di locazione, calcolato in base al tasso implicito previsto nel contratto di leasing. Lo stesso importo deve essere rilevato tra le passività come debito verso la società di leasing⁴¹.

2.3.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale

La valutazione di un investimento immobiliare successiva a quella iniziale può essere effettuata o secondo il modello del *fair value* o secondo il modello del costo. Tale regola, da un lato, risulta specifica per la valutazione successiva all'acquisto degli investimenti immobiliari, a differenza di quanto accade per l'iscrizione iniziale degli stessi, per la quale si rinvia al criterio del costo, previsto dallo Ias 16; dall'altro, innovativa rispetto alla tradizione contabile del nostro paese, nel quale per gli investimenti immobiliari, non distinti dalle altre immobilizzazioni, si conferma, per i bilanci successivi alla rilevazione iniziale, il solo criterio di valutazione del costo.

L'impresa deve applicare il principio di valutazione prescelto a tutti i propri investimenti immobiliari.

L'ordine posto dallo Ias 40 all'indicazione del possibile modello da scegliere, dapprima il *fair value* poi il costo, non è casuale. La scelta tra le due alternative è libera; tuttavia, il principio contabile in oggetto esprime una certa preferenza per il criterio del *fair value*:

- anzitutto, nel momento in cui afferma che la scelta del modello di valutazione potrà essere cambiata solo se tale cambiamento migliora la rappresentazione in bilancio della situazione azien-

⁴¹ Ias 17, parr. 20 e 22. All'inizio della decorrenza del leasing, l'attività e la passività per i futuri pagamenti del leasing sono esposti nello stato patrimoniale per gli stessi importi a eccezione di qualsiasi costo diretto iniziale del locatario, che è aggiunto all'importo rilevato come attività.

dale e, aggiunge che è “altamente improbabile” che il passaggio dal criterio del *fair value* a quello del costo possa migliorare l’informativa di bilancio⁴²;

- secondariamente, considerando che tutte le aziende devono determinare il *fair value* dei loro investimenti immobiliari, sia coloro che utilizzano tale modello per la valutazione, sia le altre che utilizzano il principio del costo e devono mostrare a titolo informativo il *fair value* dei beni in questione⁴³⁴⁴.

Lo Ias 40 prevede un’eccezione all’uniformità di applicazione del modello di valutazione. È il caso di un’azienda che detiene investimenti immobiliari collegati a passività, che riconoscono un rendimento direttamente collegato al *fair value* di attività prestabilite; il principio contabile in esame stabilisce che tutti questi immobili devono essere considerati nella loro unitarietà e pertanto debbano essere tutti contabilizzati sulla base di un unico criterio di valutazione, o *fair value* o costo⁴⁵. La scelta effettuata non vincola la valutazione di tutti gli altri investimenti immobiliari dell’impresa che non sono collegati a passività, per i quali si può optare o per il criterio del *fair value* o del costo.

Un’ulteriore eccezione prevista dal par. 30 dello Ias 40, in cui viene meno la scelta tra criterio del *fair value* e criterio del costo, è l’ipotesi di un locatario di un bene immobile detenuto tramite leasing operativo,

⁴² Ias 40, par. 31.

⁴³ Ias 40, par. 32.

⁴⁴ La preferenza verso il *fair value* è contenuta anche nella guida dell’EPRA *Reporting – Best Practices REcommendations*. L’EPRA (European Public Real Estate Association) rappresenta un’autorevole associazione di categoria del settore immobiliare. In tale guida si consiglia la valutazione a *fair value* per ottenere una maggiore uniformità, comparabilità e trasparenza nei bilanci delle imprese del settore e per avere la possibilità di confrontare la performance dell’impresa con indici del mercato immobiliare. Si veda: Quagli A., *Metodi di valutazione degli investimenti immobiliari nei bilanci IFRS*, in Amministrazione & Finanza, n. 7, 2013, pagg. 11 – 12.

⁴⁵ Ias 40, par. 32A. Il par. 32B fornisce un esempio di questa particolare categoria di investimenti immobiliari. È il caso di un fondo immobiliare interno, gestito da un’impresa assicuratrice, suddiviso in numerose unità nominali, alcune possedute da esterni, altre dall’entità stessa. Il possesso di una quota del fondo dà diritto ad un rendimento direttamente collegato al valore del mercato del fondo. Lo Ias 40 stabilisce che tutti gli immobili di proprietà del fondo debbano essere valutati o a *fair value* o al costo. Si veda: DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), *op. cit.*, pag. 2140.

classificato come investimento immobiliare. Anzitutto, la classificazione degli immobili detenuti tramite leasing operativo deve essere effettuata per ogni singolo bene. Di conseguenza, un locatario titolare di due leasing operativi aventi ad oggetto beni immobili, può decidere di classificarne uno come investimento immobiliare e per l'altro contabilizzare i soli canoni di locazione di competenza di ciascun periodo.

La scelta di classificare anche un solo bene immobile detenuto in leasing operativo come investimento immobiliare comporta obbligatoriamente la sua valutazione a *fair value* e questo vincola la valutazione di tutti gli altri investimenti immobiliari dell'impresa, che devono essere iscritti utilizzando lo stesso modello di valutazione, il *fair value*.

1. Modello del “*fair value*”

Nel caso in cui si adotti il modello del *fair value*, l'impresa deve valutare tutti gli investimenti immobiliari secondo il *fair value* e qualunque variazione del valore d'iscrizione iniziale dell'investimento immobiliare, sia essa positiva o negativa, deve essere rilevata nel conto economico dell'esercizio in cui si verifica. È proprio la logica contabile che contraddistingue lo Ias 40 il maggiore elemento di distinzione rispetto alla disciplina generale prevista per le immobilizzazioni materiali⁴⁶.

⁴⁶ Questa specificità dello Ias 40 non condiziona, tuttavia, in alcun modo l'ammontare del dividendo potenzialmente distribuibile. In Italia, infatti, l'art. 6, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 38/2005 (emanato in attuazione della legge delega n. 306 del 31 ottobre 2003) disciplina esplicitamente il trattamento contabile degli utili determinati a seguito dell'applicazione del *fair value*. Con riferimento al caso trattato, questo articolo prevede l'obbligo di costituire una riserva indisponibile per accogliere le plusvalenze da *fair value*, o, in mancanza di un utile sufficientemente “capiente”, tale riserva dovrà essere integrata, per la differenza, utilizzando altre riserve di utili disponibili oppure accantonando gli utili degli esercizi successivi. Tale riserva si ridurrà o al momento in cui tali plusvalenze vengono realizzate o, in caso di mancato realizzo, per effetto di una successiva svalutazione. Si veda: AVAL-LONE F., *Le determinanti del fair value option nello IAS 40*, in *Revisione Contabile*, n. 80, 2008, pagg. 6-7.

Altro aspetto che caratterizza il modello del *fair value*, è che gli immobili oggetto di valutazione non devono essere ammortizzati, poiché il loro *fair value* coincide con il valore di mercato alla data di riferimento del bilancio, valore che incorpora tanto il fenomeno dell'ammortamento quanto l'eventuale perdita di valore.

Da quanto detto, emerge come la valutazione a *fair value* di un investimento immobiliare porti alla contabilizzazione nel conto economico, da un lato, di ricavi per canoni di locazione conseguiti, correlati eventualmente ai soli costi di manutenzione e riparazione sostenuti nell'esercizio, dall'altro, di incrementi o decrementi del capitale investito. L'aspetto economico che caratterizza l'investimento (rendimento e/o apprezzamento del capitale investito), risulta, in questo modo, adeguatamente rappresentato⁴⁷.

Lo Ias 40 incoraggia (ma non obbliga) a determinare il *fair value* di un investimento immobiliare sulla base di una valutazione effettuata da un perito esterno, che abbia riconosciute qualità professionali e che garantisca obiettività e indipendenza maggiori rispetto al ricorso ad esperti interni all'impresa.

Una determinazione corretta del *fair value* presuppone la presenza di un mercato attivo per proprietà immobiliari simili, nella medesima localizzazione e soggette a condizioni simili per affitti e altri contratti.

In assenza di tali condizioni è possibile stimare il *fair value* in base ad altre informazioni⁴⁸, da utilizzare come riferimenti:

- i prezzi attualmente praticati su mercati attivi di immobili con caratteristiche differenti per natura, condizioni e localizzazione, rettificati per tener conto delle differenti caratteristiche degli immobili;

⁴⁷ COMOLI A.- CORNO F. – VIGANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pagg. 261-262.

⁴⁸ Nel paragrafo 52 delle Motivazioni per le conclusioni dello Ias 40, lo IASB sottolinea l'importanza del contributo fornito dalle linee guida per la valutazione immobiliare IVS pubblicate dall'IVSC (*International Valuation Standards Committee*) per la determinazione del valore di mercato, quindi del *fair value*.

- i prezzi applicati di recente per immobili aventi caratteristiche simili a quelli posseduti dall'azienda, rettificati per tener conto delle modifiche intervenute nelle condizioni economiche, tra la data in cui tali operazioni di compravendita si sono concluse e la data di riferimento del bilancio;
- la proiezione di flussi finanziari futuri che tengano conto, oltre che dei canoni applicati dall'impresa, anche delle condizioni esterne di mercato, quali i canoni di locazione praticati per immobili aventi caratteristiche simili; anche la scelta del tasso di attualizzazione per la determinazione del *fair value* deve tener conto delle condizioni di incertezza e di rischio esterne all'impresa.

In alcune situazioni, le diverse informazioni conducono a risultati differenti in merito al calcolo del *fair value* di un investimento immobiliare; la soluzione va ricercata all'interno di una forbice relativamente stretta di stime ragionevoli del *fair value*, dopo aver analizzato le motivazioni che portano a queste diverse valutazioni.

L'applicazione del modello del *fair value* agli investimenti immobiliari si basa sulla possibilità da parte dell'impresa di determinare, in modo attendibile, il *fair value* degli stessi su base continuativa.

Se, in casi eccezionali, l'impresa non ha la possibilità di determinare il *fair value* di un investimento immobiliare in modo attendibile, per mancanza di operazioni comparabili di mercato o per l'inattendibilità di tecniche di valutazione, come l'attualizzazione dei flussi finanziari, l'impresa adotta obbligatoriamente il criterio del costo secondo quanto disciplinato dallo Ias 16 "*Immobili, impianti e macchinari*". In queste circostanze, l'impresa è costretta a valutare l'immobile in oggetto al costo e deve valutare tutti gli altri investimenti immobiliari al *fair value*.

La propensione dello Ias 40 per il modello del *fair value* si manifesta implicitamente anche in queste ultime due osservazioni; da un lato, la possibilità di optare per il *fair value* anche in assenza di un valore univoco, ma muovendosi all'interno di una gamma di stime ragionevoli, dall'altro, la disapplicazione dell'uniformità di trattamento per

tutti gli investimenti immobiliari, quando si è in presenza di un immobile il cui *fair value* non è possibile determinare in modo attendibile.

2. Modello del costo

Se l'impresa, dopo la rilevazione iniziale, opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti gli investimenti immobiliari al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite di riduzioni di valore accumulati, secondo quanto stabilito dallo Ias 16⁴⁹.

Il conto economico che risulta dall'applicazione del modello del costo includerà, tra i ricavi, i canoni di locazione percepiti nell'esercizio e tra i costi, l'ammortamento calcolato in funzione della vita utile del bene.

Per quanto concerne la vita utile di un bene, lo Ias 16 specifica che, quando il costo di un immobile incorpora anche quello del terreno sottostante, il valore di quest'ultimo, determinato da un perito esperto, deve essere scorporato dal costo complessivo dell'immobile; l'edificio, infatti, ha una vita utile limitata e deve essere ammortizzato, il terreno, invece, ha una vita utile illimitata e non deve essere sottoposto alla procedura di ammortamento.

Il modello del costo rivalutato proposto dallo Ias 16, che comporta l'imputazione a patrimonio netto di eventuali differenze di rivalutazione, non può essere applicato.

Dall'analisi dei criteri di valutazione applicabili agli investimenti immobiliari emerge un ampio margine di libertà lasciato ai redattori del bilancio, circa le diverse opzioni e percorsi valutativi possibili; ampie possibilità di scelta, che potrebbero celare anche eventuali politiche di bilancio, condurre ad una minore comparabilità delle informazioni di bilancio e facilmente confondere gli utilizzatori.

⁴⁹ Ias 40, par. 56. Sono esclusi dall'applicazione del presente modello gli immobili che soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita, cui si applica l'Ifrs 5 - *Attività non correnti posseduti per la vendita e attività operative cessate*.

La scelta del criterio di valutazione fatta da un'azienda per i suoi investimenti immobiliari, in conformità allo Ias 40, può vincolare la scelta del criterio di valutazione da utilizzare per i beni strumentali, ai sensi dello Ias 16.

In effetti, lo Ias 16 ricorda come l'applicazione del modello alternativo del costo per gli investimenti immobiliari di un'impresa obblighi la stessa a valutare tutte le sue immobilizzazioni materiali al costo⁵⁰. In questi casi l'impresa, per i suoi beni strumentali, non può utilizzare il modello della rideterminazione del valore (*fair value*), previsto come metodo alternativo al costo⁵¹. Viene meno, dunque, la possibilità di scelta del criterio di valutazione per la classe delle immobilizzazioni materiali; si aprono, così, scenari differenti per le diverse imprese, a seconda che abbiano investimenti immobiliari o meno e che li valutino al costo piuttosto che al *fair value*.

2.4. Metodi di valutazione delle attività immateriali

2.4.1. Definizione e ambito di applicazione

Nel corso degli ultimi anni, la dottrina e la prassi hanno mostrato un crescente interesse verso gli aspetti relativi alle risorse immateriali. L'introduzione di tecnologie sempre più innovative, l'informatizzazione dei sistemi aziendali, la definizione di modelli organizzativi basati in gran parte su capacità tecniche e personali delle risorse umane,

⁵⁰ Ias 16, par. 5.

⁵¹ DEZZANI F., BIANCONE P. P., BUSSO D. (a cura di), *op. cit.*, pag. 416. Gli autori riportano un esempio significativo di un'impresa che possiede un unico investimento immobiliare contabilizzato secondo lo IAS 40; si tratta di un immobile concesso in locazione a terzi, tramite un contratto di leasing operativo, per il quale l'impresa non è in grado di determinare il *fair value* (per mancanza di un mercato attivo). Tale immobile sarà valutato a costo e di conseguenza l'impresa è obbligata a valutare a costo tutti i suoi beni strumentali, valutati in base allo Ias 16.

hanno portato molte aziende a riflettere sull'importanza che le risorse intangibili rivestono all'interno del processo di creazione di valore⁵².

Gli “*asset*” immateriali sono, tra le voci di bilancio, quelli che da sempre hanno costituito fonte d'incertezza per l'impresa, a causa dell'indeterminatezza propria di molti di essi e soprattutto del fatto che essi assumono spesso un valore preciso solo per lo specifico contesto aziendale. È così consentita l'esposizione in bilancio soltanto di quelle risorse il cui valore diventa misurabile o individuabile distintamente (magari attraverso l'esistenza di un documento che incorpori tale valore). In questo modo, parte del valore intangibile resta indeterminato e quindi sconosciuto, soprattutto al potenziale investitore⁵³. Le carenze informative delle relazioni finanziarie, dovute ad un trattamento inadeguato delle risorse intangibili da parte dei sistemi contabili tradizionali, hanno come effetto, in definitiva, quello di distorcere il valore degli “*intangibile*” e quindi, la profittabilità dell'impresa. Il ricorso sempre maggiore da parte delle imprese ai mercati finanziari, e quindi, la necessità di fornire ai propri investitori un'informazione quanto più realistica e trasparente sulle proprie risorse strategiche, ha reso necessaria l'acquisizione di una conoscenza più approfondita e articolata degli “*intangibles*” e dei suoi *driver*⁵⁴.

Questa esigenza sembra aver ispirato la formulazione dello Ias 38 - *Attività immateriali*. La necessità di ottenere una maggiore esplicitazione e valorizzazione delle risorse intangibili si scontra con uno dei capisaldi su cui si fonda la costruzione del bilancio. L'impresa viene concepita, secondo la tradizionale teoria delle misurazioni aziendali, come organismo che genera valore solo al momento dello scambio/transazione con terze economie. Tuttavia, molti *intangibles* contri-

⁵² Per un'ampia trattazione sull'importanza e sulla misurazione delle risorse immateriali si veda: CHIUCCHI M.S., *Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2004, pagg. 1-43.

⁵³ GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, *Le attività immateriali*, in L'Analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, 2° vol., RIREA, 2007, pag. 63 e segg..

⁵⁴ In proposito: ZAMBON S. (introduzione di), *Intangibles: metodi di misurazione e valorizzazione*, Supplemento alla rivista AIAF, n. 46, Quaderno 113, aprile 2003.

buiscono a creare valore grazie al loro impiego nelle combinazioni produttive aziendali prima che si verifichi lo scambio con terze economie o indipendentemente da esso, con la conseguenza che il valore d'uso di tali risorse non può essere riconosciuto in bilancio. La reale valutazione di tali risorse deriverebbe, infatti, dal loro valore d'uso⁵⁵.

Le disposizioni dettate dal principio contabile internazionale si applicano a tutte le attività immateriali, ad eccezione delle attività immateriali assoggettate ad altro principio⁵⁶ e alle attività o operazioni che per le loro specificità richiedono l'applicazione di regole di contabilizzazione differenti⁵⁷. Si può anche presentare il caso di attività che incorporano elementi sia di natura materiale sia di natura immateriale⁵⁸. In tali casi, occorre privilegiare la componente più significativa al fine di individuare se le disposizioni applicabili sono quelle previste dallo Ias 16 - *Immobili, impianti e macchinari*, o quelle previste dallo Ias 38⁵⁹.

Oggetto di questo studio sono le attività immateriali regolate dallo Ias 38, il quale, le definisce come risorse non monetarie, prive di consistenza fisica⁶⁰ ⁶¹. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la defini-

⁵⁵ Si può pensare, ad esempio alle conoscenze tecniche acquisite dal personale. GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, *op. cit.*, pag. 66 e segg..

⁵⁶ Lo Ias 38 non si applica, perché soggetti ad altro principio, ad esempio, all'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale (Ifrs 3), alle attività immateriali possedute dall'impresa e destinate ad essere cedute nel normale svolgimento dell'attività (Ias 2 o Ias 11), ecc.

⁵⁷ Tra le attività immateriali escluse dall'ambito di applicazione dello Ias 38 sono: i diritti minerari, le spese di esplorazione ... Ias 38, par. 2.

⁵⁸ Ias 38, par. 4. Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali, ad esempio, un compact disc (nel caso di software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o un filmato.

⁵⁹ Ad esempio, il software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell'hardware cui è collegato, quindi è trattato come immobilizzazione materiale in base allo Ias 16. Quando il software non è parte integrante dell'hardware cui è collegato, il software viene trattato come un'attività immateriale. Ias 38, par. 4.

⁶⁰ Ias 38, par. 8 – Definizioni.

⁶¹ Moltissimi studiosi, di diverse discipline economico-aziendali si sono interrogati nel tentativo di definire le risorse immateriali. BESTA F., *La ragioneria*, 2° ed. riveduta ed ampliata col concorso dei professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidiglia, Pietro Rigobon, Vol. I, II; III, Vallardi, Milano, 1922, pag. 422. L'autore li definisce come "beni incorporali" e ad essi viene attribuito un ruolo particolare di "elementi complementari attivi del capita-

zione di attività immateriale e consentirne l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale sono:

- l'identificabilità;
- il controllo;
- l'esistenza di benefici economici futuri⁶².

Il carattere della *non monetarietà* distingue le attività in questione dagli strumenti finanziari (regolati dallo Ias 39 - *Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione*)⁶³.

Il requisito dell'*identificabilità* è soddisfatto quando l'attività è separabile, e quindi, l'impresa è in grado di vendere, trasferire, affittare, dare in licenza o scambiare la risorsa, senza dover rinunciare ai benefici futuri che derivano da altri beni. Alternativamente, la risorsa è identificabile se è giuridicamente tutelata, anche su base contrattualistica, indipendentemente dal fatto che tali diritti possano essere separati dall'impresa o da altri diritti e obbligazioni⁶⁴. Un esempio di risorsa non capitalizzabile, perché non soddisfa la condizione d'identificabilità, è la certificazione di qualità Iso. Questa, è sotto il controllo dell'impresa e ha utilità pluriennale. Tuttavia, non è né separabile, né supportata da diritti legali⁶⁵.

L'*identificabilità* consente, inoltre, di distinguere la risorsa considerata dall'avviamento^{66 67}, inteso come corrispettivo per l'acquisizione

le". ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950, pagg. 68-69. I beni economici immateriali sono quei beni che permettono di procacciarsi i beni materiali. ITAMI H., *Le risorse invisibili*, 6° ed., Isedi, Torino, 1993, pag. 35. Tale autore, in modo innovativo le considera come "quelle risorse basate sull'informazione o che la incorporano". Infine Colombo e Ferrero ne evidenziano principalmente le caratteristiche di base, quali: l'immaterialità, l'utilità pluriennale e l'imputabilità al periodo tramite le quote di ammortamento. COLOMBO G., *Il bilancio di esercizio: strutture e valutazioni*, Utet, Milano, 1992, pag. 174. FERRERO G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 102.

⁶² *Framework*, par. 49.

⁶³ Ias 38, par. 8 – Definizioni: Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività da incassarsi in ammontari di denaro prefissati o determinabili.

⁶⁴ Ias 38, parr. 11 – 12.

⁶⁵ COMOLI M. - CORNO F. - VIGANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pag. 290.

⁶⁶ Secondo l'Ifrs 3: "L'avviamento rappresenta, nel caso di operazioni di aggregazioni di imprese, un pagamento fatto dall'acquirente a fronte di redditi futuri generati dall'attività

di benefici economici futuri derivanti da un gruppo di attività immateriali non identificabili e rilevabili separatamente.

Il carattere del *controllo* fa riferimento al fatto che l'impresa può utilizzare i benefici economici prodotti dalla risorsa, limitandone l'accesso a terze economie. Tale possibilità è sicuramente garantita nel caso in cui esistano diritti legali tutelabili, quali i diritti d'autore o restrizioni ad accordi commerciali. Tuttavia, la tutela legale dell'attività è condizione sufficiente ma non necessaria, poiché l'impresa può dimostrare di essere in grado di controllare i benefici economici futuri in altri modi. Ad esempio, l'impresa può possedere un portafoglio clienti o una determinata quota di mercato da cui si aspetta di ottenere benefici economici attuali e futuri. In assenza di diritti legali o altri mezzi di controllo della fedeltà commerciale della clientela, l'impresa non ha un sufficiente controllo sui benefici economici attesi da questi rapporti commerciali⁶⁸. Tuttavia, se l'azienda è in grado di eseguire autonome operazioni di scambio (non rientranti nell'ambito di aggregazioni aziendali) aventi ad oggetto tali attività (liste di clienti, quote di mercato, ...), ciò dimostra che i rapporti con la clientela sono separabili e che l'impresa è in grado di controllarne i benefici economici futuri. In tale caso, le attività considerate soddisfano la definizione di attività immateriale. Diverso è il caso della disponibilità, da parte dell'impresa, di personale dotato di particolari competenze, che possono essere ul-

che non sono individuabili e rilevabili separatamente". Il riferimento è dunque all'avviamento acquisito a titolo derivativo.

⁶⁷ Per alcune definizioni di avviamento si leggano: D'IPPOLITO T., *La valutazione delle aziende in avviamento*, Giuffrè, Milano, 1946, pag. 21. L'autore definisce l'avviamento come "un elemento immateriale, una qualità del patrimonio o meglio del complesso economico-aziendale". ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, op. cit., pag. 678. Egli considera l'avviamento come "fattore complementare del complesso aziendale" e asserisce che si tratta della "condizione o l'insieme delle condizioni onde l'azienda può dirsi atta a fruttare nel futuro un soprapprofitto". ONIDA P., *Economia d'azienda*, Utet, Torino, 197, pag. 649. Tale autore lo definisce "complesso di condizioni immateriali, proprie dell'azienda, che concorrono a conferire alla gestione una data redditività, in funzione della quale può attribuirsi al capitale economico un valore superiore al capitale determinabile stimando analiticamente i diversi componenti del patrimonio, distintamente valutabili".

⁶⁸ TOSELLI G. A. (a cura di), *Le attività delle imprese tra costo e fair value*, 2°vol., PriceWaterhouseCoopers, Milano, 2007, pag. 85.

teriormente accresciute attraverso opportuni programmi di formazione e che possono portare sicuramente a rilevanti benefici economici futuri. Di norma, l'impresa non ha un controllo sufficiente sui benefici attesi da un gruppo di dipendenti. Quindi, normalmente, non è possibile che specifiche modalità di direzione aziendale o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale⁶⁹.

L'attesa di benefici economici futuri fa riferimento alla capacità della risorsa di produrre flussi di cassa, ricavi o riduzioni di costi. Ad esempio, l'uso di un brevetto in un processo produttivo può consentire di ottenere un risparmio di costi di produzione.

Sulla mancanza anche solo di uno di questi tre requisiti si basa il divieto di iscrivere come immobilizzazioni immateriali alcune spese, le quali dovranno essere contabilizzate tra i costi, in conto economico, nell'esercizio in cui sono state sostenute. È il caso dei seguenti oneri: spese di ricerca, spese d'impianto e ampliamento, spese precedenti l'apertura di nuovi impianti e attività, costi sostenuti prima di intraprendere l'apertura di nuove attività, di lanciare nuovi prodotti o processi, spese per la formazione del personale, spese di pubblicità e promozione, spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'impresa⁷⁰.

Infine, lo Ias 38 non consente l'iscrizione in bilancio dell'avviamento generato internamente, anche quando la sua esistenza fosse resa palese dal differenziale emergente fra il valore di mercato dell'impresa e il suo patrimonio netto contabile. L'avviamento inter-

⁶⁹ SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pagg. 210 – 211.

⁷⁰ AA.VV., *Bilanci del terzo Millennio da Summit – Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in Rivista Summa, Promedia, maggio 2005, pag. 76. Alcune tipologie di oneri pluriennali non possono essere rilevate come attività immateriali nei bilanci secondo lo Ias 38, ma non devono necessariamente essere rilevati come costo nel momento in cui sono sostenuti. Una fattispecie è quella di costi sostenuti in occasione di aumenti di capitale, i quali dovranno rettificare il valore dell'aumento di patrimonio netto, mentre l'addebito a conto economico è previsto solo se l'operazione non va a buon fine. Altra fattispecie è quella degli oneri sostenuti per l'accensione di finanziamenti, i quali devono essere portati a rettifica del valore del finanziamento. Per una trattazione di tali aspetti: AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali – Manuale di riferimento*, 1 Vol., Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pagg. 200-201.

no, infatti, non soddisfa i requisiti d'identificabilità e controllo da parte dell'entità, né può esserne determinato il costo in maniera attendibile.

Lo Ias 38 presenta sicuramente aspetti innovativi rispetto alla normativa italiana, in particolare per quanto concerne il suo ambito di applicazione. Da un lato, si nota una "minore" ampiezza della classe delle immobilizzazioni immateriali poiché l'attenzione è posta esclusivamente sugli intangibili capaci di generare reddito per le imprese⁷¹, dall'altro, non si definisce la categoria delle immobilizzazioni immateriali con una specifica elencazione delle diverse tipologie che la compongono⁷², ma l'ambito di applicazione resta indefinito e correlato al rispetto dei requisiti d'iscrivibilità.

2.4.2. *L'iscrizione iniziale*

La possibilità di rilevare tra le attività del bilancio una risorsa immateriale è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) compatibilità con la definizione di attività immateriale;
- b) probabilità che i benefici economici futuri attesi da essa affluisca all'impresa;
- c) determinabilità, in modo attendibile, del costo dell'attività⁷³.

La valutazione della probabilità che si verifichino benefici economici futuri deve basarsi su presupposti ragionevoli e sostenibili, che rappresentino la migliore stima della direzione aziendale sull'insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell'attività.

Il verificarsi della seconda condizione è fondamentale poiché il costo rappresenta il valore al quale l'attività deve essere inizialmente i-

⁷¹ ANDREI P. (a cura di), *L'adozione degli LAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, Giappichelli, Torino, 2006, pagg. 119-122.

⁷² Come previsto invece dall'art. 2424 Cod. Civ. e dal principio OIC n. 24.

⁷³ *Framework*, par. 89.

Sui requisiti per l'iscrizione in bilancio anche: CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pagg. 229-230.

scritta in bilancio, distinguendo il costo di acquisto dal costo di produzione interna⁷⁴.

Nel caso di attività acquisite separatamente il costo è attendibilmente determinabile essendo rappresentato dal corrispettivo pagato per il bene. Il valore d'iscrizione coincide con il prezzo di acquisto, al netto di eventuali sconti commerciali ed abbuoni, aumentato di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, sostenuti per predisporre l'attività all'uso.

Se un'attività immateriale è acquisita in un'aggregazione di imprese⁷⁵, l'acquirente non sostiene un prezzo specifico per l'acquisto della stessa⁷⁶. Le disposizioni dettate dal principio prediligono l'iscrizione di attività immateriali identificabili separatamente dall'avviamento, con l'obiettivo di ridurre il più possibile tale valore differenziale e giustificare il costo dell'aggregazione attraverso la rilevazione di elementi separatamente iscrivibili in bilancio⁷⁷. Tuttavia, questa pratica incontra alcuni ostacoli. Infatti, l'attività immateriale potrà essere rilevata separatamente dall'avviamento solo se l'acquirente è in grado di determinarne attendibilmente il *fair value*, a prescindere dal fatto che l'attività sia stata rilevata dall'acquisita prima dell'aggregazione aziendale (poiché, ad esempio, generata internamente) purché sia identificabile e soddisfi i criteri di iscrizione previsti dallo Ias 38. In questo caso, il principio prevede una precisa deroga al costo, come criterio base per la valutazione iniziale delle attività immateriali, ritenendo che la valutazione al *fair value* possa meglio riflettere le aspettative del mercato circa la probabilità che i benefici futuri inerenti l'attività confluiranno

⁷⁴ Il criterio del costo è applicato anche in altre ipotesi, non trattate nel presente studio, di attività acquisite attraverso contributi pubblici e in operazioni di permuta.

⁷⁵ In base all'Ifrs 3 - *Aggregazioni aziendali*, le aggregazioni aziendali sono operazioni consistenti nell'unione di due o più aziende in un unico soggetto economico, tenuto alla redazione del bilancio. Esempi di tali operazioni sono la fusione, la scissione, l'acquisto di aziende o di rami aziendali, l'acquisto di partecipazioni di controllo.

⁷⁶ Lo Ias 38 rinvia all'Ifrs 3, in base al quale il prezzo pagato per l'acquisizione, pari al *fair value* delle attività cedute e delle passività assunte, deve essere allocato alle attività (materiali, immateriali e finanziarie) e passività identificabili, esistenti al momento dell'acquisizione sino al loro *fair value*, e per la differenza, attribuito ad avviamento.

⁷⁷ SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pag. 215 e segg..

all'impresa. Solo nell'ipotesi in cui tale valore non sia determinabile in modo attendibile, l'attività dovrà confluire nel valore dell'avviamento.

Per la valutazione di attività generate internamente, il principio richiede ulteriori requisiti, oltre a quelli generali per la rilevazione ed iscrizione iniziale, come conseguenza di due ordini di problemi. In primo luogo, la difficoltà di individuare se e quando vi sia un'attività identificabile capace di generare benefici economici futuri. In secondo luogo, la difficoltà di determinarne in modo attendibile il costo. Relativamente a questo aspetto, infatti, non è sempre possibile distinguere i costi sostenuti per la creazione di un'attività immateriale da quelli sostenuti per mantenere o sviluppare l'avviamento dell'impresa, o, ancora, quelli sostenuti nelle ordinarie operazioni di gestione⁷⁸. Per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio occorre distinguere il processo di formazione dell'attività in:

- fase di ricerca;
- fase di sviluppo.

Se le due fasi non possono essere distinte, tutti i costi sostenuti devono essere attribuiti alla fase della ricerca e imputati a conto economico.

L'attività di ricerca si configura come un'indagine originale e pianificata avente sia l'obiettivo di accrescere o migliorare conoscenze scientifiche e tecniche, sia lo scopo di individuare un nuovo prodotto, processo, progetto, o di migliorarne uno già esistente. In questa fase, l'impresa non può dimostrare che l'attività immateriale ottenuta genererà probabili benefici economici futuri. Quindi, le spese sostenute relativamente ad essa sono rilevate come costo nel momento del loro sostenimento.

La *fase di sviluppo* consiste nell'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzial-

⁷⁸ Ias 38, par. 51.

mente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione di un progetto interno. In questa fase, se l'impresa dimostra che l'attività immateriale è in grado di generare benefici economici futuri, può capitalizzare le spese considerate. A tal fine, lo Ias 38 individua una serie di rigorose condizioni⁷⁹ (alcune delle quali di non facile accertamento), che testimoniano l'attenzione e la cautela con la quale lo Iasb guarda alle attività immateriali generate all'interno dell'impresa.

Il costo d'iscrizione di un'attività generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili allo sviluppo della stessa (dalla data in cui questi soddisfano per la prima volta le condizioni richieste per l'iscrizione), necessari affinché essa sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

2.4.3. La valutazione successiva all'iscrizione iniziale

Come per le immobilizzazioni materiali, cui si rinvia, dopo la rilevazione iniziale l'impresa dispone di due metodologie alternative per la valutazione della risorse immateriali iscritte in bilancio:

1. il modello del costo;
2. il modello della rideterminazione del valore.

Se l'impresa opta per il primo modello, l'attività è iscritta in bilancio al costo al netto dell'ammontare degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.

Il modello della rideterminazione del valore richiede che l'attività, dopo la rilevazione iniziale, venga iscritta in bilancio al *fair value*, al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati successivamente alla valutazione.

La metodologia scelta per contabilizzare un'attività immateriale deve essere applicata a tutti gli elementi di una stessa classe di attività,

⁷⁹ In particolare, l'impresa deve dimostrare: la capacità tecnica e l'intenzione di completare il progetto, la possibilità di vendere l'attività intangibile, come l'attività genererà benefici economici futuri, la capacità di valutare attendibilmente i costi sostenuti attribuibili al progetto di sviluppo.

al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli elementi da rivalutare e per evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e di valori riferiti a date differenti. La definizione di classe è analoga a quella già vista per le immobilizzazioni materiali, ossia viene intesa come un raggruppamento di attività che hanno simile natura ed uso. Lo Ias 38 riporta alcuni esempi di classi separate: marchi, testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali, software, licenze e diritti di franchising, diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi, ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi e attività immateriali in via di sviluppo⁸⁰.

Le rideterminazioni del valore devono essere effettuate con regolarità in modo che alla data di redazione del bilancio il valore contabile dell'attività non si discosti significativamente dal suo *fair value*. La frequenza delle rideterminazioni dipende dalla volatilità dei *fair value* delle attività considerate, rispetto al loro valore contabile.

Lo Ias 38 prevede due eccezioni alla regola dell'uniformità di trattamento contabile all'interno della stessa classe di attività: 1) se si verifica che per un'attività immateriale non si può rideterminare il valore a causa di assenza di un mercato attivo e l'immobilizzazione fa parte di una classe per la quale è stato scelto il *revaluation model*, l'attività deve essere iscritta al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore⁸¹; 2) se il *fair value* di un'attività, oggetto di rideterminazione del valore, non può successivamente essere misurato facendo riferimento ad un mercato attivo, il valore di iscrizione in bilancio dell'attività è dato dal suo *fair value* alla data dell'ultima rideterminazione del valore effettuata, al netto dei successivi ammortamenti e perdite per riduzione durevole di valore⁸².

L'esistenza di un mercato attivo⁸³ è un aspetto imprescindibile per poter applicare il modello della rideterminazione del valore. Tale mo-

⁸⁰ Ias 38, par. 119.

⁸¹ Ias 38, par. 81.

⁸² Ias 38, par. 82.

⁸³ Sul concetto di mercato attivo, si veda: PREVITI FLESCA G., *Riflessioni sui principi contabili Ias/ifrs UE - Luci, ombre e desiderata*, in RIREA, maggio-giugno 2008, pagg. 319-320.

dello, per le immobilizzazioni immateriali, risulta di difficile e limitata applicazione, come conseguenza del fatto che manca spesso un mercato attivo degli intangibili. In effetti, non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, transazioni del genere sono poco frequenti, coinvolgono spesso compratori e venditori individuali ed i prezzi non sono disponibili al pubblico. Nel caso in cui non esista alcun mercato attivo per l'attività, l'azienda deve usare il modello del costo.

Le modalità di contabilizzazione degli ammortamenti accumulati alla data della rivalutazione, la rilevazione di eventuali plusvalori o minusvalori derivanti dall'applicazione del *revaluation model* seguono le stesse regole viste per le immobilizzazioni materiali⁸⁴.

2.4.4. *La vita utile delle immobilizzazioni immateriali*

Ai fini della corretta contabilizzazione delle attività immateriali occorre che l'impresa valuti la durata della vita utile. Il par. 88 dello Ias 38 distingue, da questo punto di vista, due categorie di attività:

1. attività a vita utile indefinita;
2. attività a vita utile definita.

La vita utile⁸⁵ è definita alternativamente come, o il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sarà utilizzata dall'impresa oppure il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che l'impresa si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività⁸⁶. I fattori che

⁸⁴ Su questi aspetti: AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali – Manuale di riferimento*, cit. pag. 202 e segg.; DEZZANI F., BIANCONI P.P., BUSSO D., (a cura di), *op. cit.*, pag. 1666 e segg..

⁸⁵ SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pag. 229. Alcune attività immateriali si concretizzano in diritti legali o contrattuali. Ciò determina: “una distinzione tra vita legale ed economica. La vita utile economica corrisponde all'arco temporale in cui i futuri benefici economici dell'attività affluiranno all'entità, mentre la vita utile legale è il periodo di tempo in cui l'entità controlla legalmente l'accesso ai benefici dell'attività. La vita utile è la più breve fra quella legale e quella economica”.

⁸⁶ Ias 38, Definizioni, par. 8.

devono essere presi in considerazione per la determinazione della vita utile sono molteplici. Occorre, ad esempio, far riferimento all'utilizzo atteso dell'attività da parte dell'impresa e alla possibilità che essa possa essere gestita efficacemente da un altro eventuale gruppo dirigente dell'impresa, all'obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo, alla stabilità del settore economico in cui l'attività opera e ai cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall'attività. Se dall'analisi di questi fattori rilevanti non si giunge all'individuazione di un limite fino al quale si prevede che l'attività generi dei flussi finanziari netti in entrata per l'impresa, l'attività immateriale deve essere considerata a vita utile indefinita⁸⁷.

L'immobilizzazione immateriale con vita utile definita deve essere assoggettata ad ammortamento in base ad un criterio sistematico. L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è pronta per l'uso, stabilito dalla direzione aziendale, a prescindere dal suo utilizzo effettivo, e cessa alla data in cui l'attività è classificata come destinata alla vendita (secondo quanto previsto dall'Ifrs 5 - *Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate*) o, se anteriore, alla data in cui l'attività è eliminata contabilmente.

Le peculiarità delle attività immateriali e la maggiore aleatorietà del loro valore rispetto a quello delle attività materiali, determina regole in parte differenti rispetto a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali. Ci si riferisce, in particolare, alla determinazione del valore residuo e alla scelta dei metodi di ammortamento. Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra valore d'iscrizione ed il valore residuo, che si deve assumere, in genere, pari a zero⁸⁸, poiché è piutto-

⁸⁷ Ias 38, par. 91: Il termine "indefinito" non significa "infinito". La vita utile di un'attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l'attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell'attività nonché la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un'attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l'attività a tale livello di rendimento.

⁸⁸ Ias 38, par. 100: Il valore residuo è diverso da zero se: a) vi è un impegno formale da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della vita utile della stessa, oppure b) vi è un

sto infrequente la possibilità di identificare un mercato attivo per le attività immateriali. I criteri di ammortamento applicabili possono prevedere il calcolo di quote di ammortamento costanti, decrescenti o il metodo per unità di prodotto. Il criterio scelto deve riflettere l'andamento in base al quale i benefici economici futuri del bene sono consumati dall'impresa. Tuttavia, lo standard prevede un forte favore per il metodo a quote costanti, nel caso in cui, come spesso accade, l'andamento di tali benefici non possa essere attendibilmente determinato. Il metodo scelto dovrà poi essere applicato uniformemente in tutti gli esercizi successivi, salvo che non vi siano previsioni di cambiamenti significativi nella modalità di consumo dei benefici economici futuri.

Almeno a ogni chiusura di esercizio dovranno essere sottoposti a verifica il valore residuo, la vita utile ed il criterio di ammortamento e, se le nuove stime differiscono da quelle assunte in precedenza, occorre modificare il piano di ammortamento in corso⁸⁹.

Le attività immateriali con vita utile indefinita non deperiscono attraverso l'uso con il decorrere del tempo, quindi, non devono essere assoggettate ad ammortamento. Il loro valore rimane definitivamente iscritto in bilancio, salvo il verificarsi di perdite durevoli di valore da accertare e rilevare secondo quanto disposto dallo Ias 36 - *Riduzione durevole di valore delle attività*⁹⁰.

mercato attivo dell'attività e (i) il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato e (ii) è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.

⁸⁹ Un cambiamento nel valore residuo, nella vita utile o nel criterio di ammortamento devono essere contabilizzati come cambiamenti di stima contabile, secondo quanto previsto dallo Ias 8.

⁹⁰ Il tema dell'individuazione, determinazione e rappresentazione contabile di perdite di valore subite da attività iscritte nei bilanci aziendali è trattato dallo Ias 36 - *Riduzione durevole di valore delle attività*. Il principio si applica a tutte le attività, escluse quelle esplicitamente individuate dallo Ias 36, per le quali altri principi dettano regole più specifiche. Le attività che rientrano nel campo di applicazione di tale standard sono: gli immobili, impianti e macchinari (Ias 16), le attività immateriali (Ias 38), le partecipazioni in società controllate, in società collegate, in *joint venture* (Ias 27, Ias 28 e Ias 31).

Anche se in base alla traduzione, la titolazione del principio contabile fa riferimento alla riduzione durevole di valore, lo Ias 36 non si riferisce soltanto alle perdite di valore permanenti ma a tutte le riduzioni di valore. Infatti, è difficile identificare se una perdita di

Scopo del principio è di accertare che tali attività aziendali siano iscritte in bilancio ad un valore non superiore a quello recuperabile, cioè al valore che l'azienda può conseguire, alternativamente, dall'utilizzo diretto o dalla vendita a terzi delle attività stesse⁹¹. Il caso in cui un'attività risulti iscritta in bilancio ad un valore contabile superiore rispetto al suo valore recuperabile, rappresenta un sintomo del fatto che si è verificata una perdita di valore dell'attività e tale perdita deve essere contabilizzata.

La verifica va fatta con cadenza periodica diversa secondo la tipologia di attività considerate⁹². Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita devono essere assoggettate ad *impairment test*, almeno annualmente e, comunque, tutte le volte in cui vi sia un'indicazione di una possibile perdita durevole di valore. La giustificazione è rinvenibile nel fatto che per le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, non essendo sottoposte ad ammortamento, viene mantenuto indefinitamente il valore originario e, conseguentemente, sono soggette ad una più elevata probabilità di disallineamento di questo rispetto al valore recuperabile. Naturalmente, nel caso di attività immateriali a vita utile indefinita, rilevate per la prima volta nell'esercizio, il test va effettuato prima della fine dell'esercizio in corso.

valore è permanente ed esiste il rischio che, usando tale criterio, la rilevazione di una perdita durevole di valore possa essere ritardata. Lo Ias 36 vuole evitare che, giocando sull'equivoco di riduzione di valore permanente – non permanente di un'attività, la svalutazione non venga effettuata. POZZOLI M. - ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 207.

⁹¹ Per ciascuna attività, il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di vendita ed il rispettivo valore d'uso. Quando il valore netto iscritto in bilancio risulta maggiore del valore recuperabile si ha una perdita di valore il cui ammontare è pari alla differenza tra il valore di carico ed il maggiore tra il *fair value* (al netto dei costi di vendita) ed il valore d'uso dell'attività. Esempi di costi di vendita sono le spese legali, l'imposta di bollo ed altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell'attività ed i costi incrementali diretti, necessari per rendere un'attività pronta alla vendita. Il valore d'uso coincide con il valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede l'attività sarà in grado di generare in futuro.

⁹² Per le altre attività diverse dalle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, che rientrano nel campo di applicazione dello Ias 36, la verifica va fatta in presenza di qualsiasi indicazione di perdita durevole di valore.

La vita utile di un'attività immateriale non ammortizzabile deve essere rivista a ogni data di riferimento del bilancio per verificare che i fatti continuino a supportare la vita utile indefinita per tale attività⁹³. Inoltre, il cambiamento della vita utile di un'attività da indefinita a finita può rappresentare un indicatore che l'attività abbia subito una riduzione di valore. In tale caso, l'impresa dovrà sottoporre la stessa ad *impairment test*.

Il procedimento di determinazione del valore recuperabile e delle perdite di valore è applicabile anche nel nostro ordinamento⁹⁴, in modo sostanzialmente analogo a quello suggerito dallo standard internazionale. Alcune differenze sono tuttavia individuabili tra le due discipline⁹⁵. In particolare, in Italia, non vengono contemplate le immobi-

⁹³ Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione di vita utile da indefinita a definita deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo Ias 8 - *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.

⁹⁴ In virtù di quanto disposto dall'art. 2426 c. 3), dall'art. 2427 punto 3 bis) c.c., così come modificato dal d.lgs. n. 31/2004 art. 18 e dai principi OIC 16 e OIC 24.

⁹⁵ In primo luogo, per il Codice Civile la svalutazione deve compiersi in presenza di una perdita durevole, mentre per lo Ias 36 è sufficiente la presenza di una perdita puntuale, a prescindere da indizi futuri circa la possibilità di un ripristino.

Un'altra differenza con quanto previsto dallo Ias 36 è individuabile nel criterio di determinazione del valore d'uso per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali. Il principio OIC 16 a tal fine fa riferimento, conformemente alle indicazioni della dottrina economico-aziendale italiana, ad un criterio di tipo reddituale, cioè definisce il valore d'uso facendo riferimento ai flussi di ricavi non sufficienti durante la vita utile residua dei cespiti a coprire tutti i costi e le spese incluso il relativo ammortamento. Diversamente lo Ias 36, coerentemente con la teoria del valore tipica del mondo anglosassone, fa riferimento a criteri di carattere strettamente finanziario (flussi finanziari netti). Tuttavia, alcuni Autori (QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, cit., pag. 133) sostengono che quale metodo di determinazione della svalutazione si potrebbero ritenere applicabili nel quadro normativo nazionale le specifiche regole dello IAS 36 relative alla svalutazione delle immobilizzazioni. D'altra parte, l'attuale Commissione per i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato nel 2006 la "Guida all'applicazione dell'*impairment test* dello Ias 36 che, in sostanza, ritiene applicabili nel contesto italiano le procedure stabilite da tale standard anche per le imprese che non redigono i loro bilanci sulla base degli IAS/IFRS.

In merito alle differenze previste tra normativa nazionale e IAS 36: QUAGLI A., *La svalutazione delle attività secondo lo IAS 36 (Impairment of assets)*, in *Revisione Contabile*, n. 26, 1999, pag. 52 e segg.; PRICE WATERHOUSE COOPERS, *Principi contabili internazionali e nazionali*, 5° Ed., Ipsoa, 2007, pag. 543 e segg.; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, pag. 537 e segg.;

lizzazioni immateriali a vita utile indefinita; di conseguenza tutte le immobilizzazioni immateriali sono soggette alla procedura di ammortamento e non è prevista l'obbligatorietà di effettuare l'*impairment* annuale sulle attività a vita utile indefinita.

Lo Ias 38, al pari degli Ias 16 e Ias 40, suggerendo due modelli di valutazione alternativi applicabili alle immobilizzazioni immateriali, successivamente alla rilevazione iniziale, lascia un ampio margine di discrezionalità a coloro che redigono il bilancio. Il rispetto di questo standard, da un lato può condurre ad una migliore rappresentazione della realtà economica aziendale, se si considera la sostituzione dell'ammortamento sistematico con l'*impairment test* per le attività immateriali di durata indefinita, dall'altro può contribuire a predisporre bilanci in cui vengono attribuiti, da diverse aziende, ai medesimi *asset* aziendali valori differenti.

La normativa italiana, circa i criteri di valutazione suggeriti per le immobilizzazioni immateriali, riconosce il solo criterio del costo al netto delle quote d'ammortamento e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulate. La rideterminazione del valore è consentita solamente in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

2.5. Metodi di valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*

2.5.1. Definizione e ambito di applicazione

L'espressione partecipazione fa riferimento alla detenzione di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di altre im-

POLI S., *L'impairment test delle immobilizzazioni materiali secondo l'OIC 16: analisi di alcune criticità*, in *Revisione Contabile*, n. 81, 2008, pag. 18 e segg..

prese (azioni o quote), delle quali si viene ad assumere la veste di socio⁹⁶.

Secondo i principi contabili internazionali, la disciplina degli investimenti in azioni o quote di una società è contenuta in più standard a seconda che tale investimento sia classificato come⁹⁷:

- **strumento finanziario** rappresentativo del capitale proprio di un'altra impresa, disciplinato *dallo Ias 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione*, se il possesso azionario non è di controllo o di collegamento;
- **partecipazione** se il possesso azionario è di controllo o di collegamento e non è destinato alla dismissione. La disciplina di questa tipologia di investimento, esaminata nel presente studio, è contenuta nei seguenti standard:
 - Ias 27 - *Bilancio consolidato e separato*;
 - Ias 28 - *Partecipazioni in società collegate*,
 - Ias 31 - *Partecipazioni in joint venture*.
- **partecipazione destinata a dismissione**, se il possesso azionario è di controllo e di collegamento. In tale caso il principio contabile di riferimento è l'Ifrs 5 - *Attività non correnti destinate a dismissione*.

Prima di affrontare il trattamento contabile delle partecipazioni di controllo, di collegamento e in *joint venture*, oggetto di trattazione di questa parte della ricerca, si ritiene opportuno presentare i concetti di controllo, di collegamento e di controllo congiunto, come individuati dallo IASB.

Secondo lo Ias 27⁹⁸ la nozione di controllo è “il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”⁹⁹.

⁹⁶ Sulla nozione di partecipazione si veda: PAOLINI A., ZIGIOTTI E., FRADEANI A., *I principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali Ias 22, 24, 27, 28 e 31*, Franco Angeli, Milano, 2003, pagg. 63-72.

⁹⁷ COMOLI M., CORNO F., VIGANÒ A., *op. cit.*, pagg. 398-399.

⁹⁸ Par. 4.

Il controllo si presume esistente nelle seguenti situazioni¹⁰⁰:

- a) controllo basato sul possesso della maggioranza dei diritti di voto;
- b) controllo basato sul possesso della metà o di una quota minore di diritti di voto;
- c) controllo di fatto.

Il primo tipo di controllo è un “controllo di diritto” riscontrabile nei casi in cui la capogruppo possieda, direttamente o indirettamente, attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto della controllata¹⁰¹.

Se la capogruppo possiede la metà o meno della metà dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, il controllo esiste ugualmente se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) controllo di più della metà dei voti in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) potere di determinare le politiche finanziarie ed operative in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, al quale spettano i poteri di cui al punto precedente;
- d) potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto in consiglio di amministrazione, il quale ha le prerogative gestionali di cui al punto b)¹⁰².

⁹⁹ In tale definizione viene evidenziato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che attraversa l'intera impostazione dello IASB; la citata nozione di controllo accentua il concetto di gestione unitaria e potere di dominio della controllante, prescindendo da ogni vincolo ed aspetto puramente formale. CERIANI G., FRAZZA B., *Compendio dei principi contabili...*, cit., pag. 83.

¹⁰⁰ DEZZANI F., BIANCONI P.P., BUSSO D., (a cura di), *op. cit.*, pagg. 953-960.

¹⁰¹ Ias 27, par. 13. Lo stesso par. 13 ammette la prova contraria, ossia che il possesso della maggioranza dei diritti di voto può non costituire controllo, ad esempio in virtù di un accordo o di una clausola statutaria. Tale nozione di controllo non coincide con l'analogo concetto previsto, per le imprese italiane, dall'art. 2359 e dall'art. 26 del D.lgs. n. 127/1991, nei quali il controllo potenziale deriva dalla maggioranza azionaria e non prevede la possibilità di una prova contraria. Si veda CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, pag. 710.

¹⁰² Le ipotesi a) e b) sono analoghe a quelle previste dall'art. 26, comma 2, D.lgs. 127/1991, le ipotesi c) e d) non sono previste dalla legislazione italiana. Nel diritto italia-

Accanto alle fattispecie di controllo descritte si possono presentare altre situazioni di controllo in assenza della maggioranza assoluta dei voti (controllo di fatto). È il caso, ad esempio, delle maggioranze relative, in seno a società quotate con flottante molto frazionato in mano ad azionisti non organizzati per esprimere un'opinione unitaria. In queste situazioni, pur in assenza di un accordo che riconosca la titolarità dei diritti di voto di una società a un soggetto, di fatto quest'ultimo controlla la stessa. Inoltre, il controllo di fatto può derivare non da accordi che conferiscono alla capogruppo diritti di voto, ma che le conferiscono il potere di dirigere l'attività produttiva, assumere personale e controllare altre attività operative¹⁰³.

La materia del bilancio consolidato, disciplinata dallo Ias 27, per la sua complessità e per il forte impatto che ha sull'informazione esterna delle grandi imprese è da molto tempo oggetto di ripensamento da parte dello IASB. Tale processo ha portato all'emanazione dell'Ifrs 10 *Consolidated Financial Statements*¹⁰⁴ che sostituirà una parte dello Ias 27, *Consolidated and Separate Financial Statements*, inglobando anche i contenuti dell'attuale interpretazione SIC 12, *Consolidation – Special Purpose Entities*.

Il punto di maggiore rilevanza del nuovo Ifrs 10 risiede nella nozione di controllo posta a base della definizione dell'area di consolidamento. Risulta insufficiente la nozione di controllo contenuta nello Ias 27, attualmente in vigore, per ricomprendere tutte le fattispecie esistenti e altrettanto inadeguata l'interpretazione Sic 12, nella quale il maggiore indicatore del controllo viene individuato nell'esposizione

no, la nomina e la revoca degli amministratori, fatta eccezione per alcuni casi di partecipazioni dello Stato e/o di enti pubblici, spetta sempre alla maggioranza azionaria.

¹⁰³ In ogni caso, tale situazione deve essere considerata insieme alle altre condizioni quali diritti di voto, ecc.. In alcuni casi, infatti, avere il maggior numero di voti rispetto agli altri azionisti consente di impedire cambiamenti negli accordi contrattuali tra la due società.

¹⁰⁴ Lo IASB ha pubblicato l'Ifrs 10 il 12 maggio 2011 prevedendo la prima applicazione agli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2013 o in data successiva, consentendo tuttavia l'applicazione anticipata, purché ne sia fornita deguata informativa nelle note al bilancio. L'applicazione di questo principio in ambito UE è stata fissata dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) nell'esercizio che inizia il 1 gennaio 2014 o in data successiva.

da parte del soggetto controllante alla maggioranza dei rischi e benefici. L'Ifrs 10 ha inteso colmare proprio tale differenza nell'enfasi posta sul concetto di controllo dai due documenti citati, in modo da rendere univoca la base per l'interpretazione delle varie fattispecie che si possono presentare. In altri termini, il controllo può essere ottenuto in vari modi e non solo come risultato del potere di indirizzare le politiche finanziarie ed operative e l'esposizione ai rischi e ai benefici è uno degli indicatori di controllo, ma non è il fattore determinante.

La nuova definizione del concetto di controllo rispetta il postulato della prevalenza della sostanza economica del fenomeno sulla forma giuridica dei contratti¹⁰⁵.

Secondo l'Ifrs 10¹⁰⁶ un investitore controlla un'impresa quando è esposto, o ha il diritto, alla variabilità dei risultati che derivano dal suo coinvolgimento con l'impresa e ha la possibilità di influenzare questi risultati attraverso l'esercizio del suo potere sull'impresa. L'investitore quindi deve possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) il potere, ossia il diritto sostanziale di indirizzare le attività rilevanti di un'impresa;
- b) l'esposizione (il diritto) alla variabilità dei risultati;
- c) la possibilità di influenzare i suoi ritorni attraverso l'esercizio del potere.

La nozione di collegamento identifica, secondo lo Ias 28¹⁰⁷, una situazione in base alla quale un'impresa ha un'influenza notevole su

¹⁰⁵ MEZZABOTTA C., *Ifrs 10: Un nuovo principio per il bilancio consolidato*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, n. 3, 2012, pagg. 700-701. Risulta evidente la differenza del significato che si attribuisce al concetto di controllo dai principi contabili internazionali rispetto alla normativa italiana. Il postulato della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica è sancito anche nel nostro ordinamento (principi contabili italiani e Codice Civile in particolare) ma il modo in cui tale concetto viene applicato concretamente nella redazione dei bilanci è senz'altro meno marcato rispetto a quanto suggeriscono i principi internazionali. In particolare, il concetto di controllo, in base al quale si definisce l'area di consolidamento, secondo l'art. 2359 del Codice Civile è strettamente basato più sulla titolarità effettiva dei diritti di voto in assemblea che non su accordi e/o contratti che conferiscono il controllo sostanziale a soggetti non aventi la maggioranza del patrimonio netto del gruppo.

¹⁰⁶ Ifrs 10, par. 7.

¹⁰⁷ Ias 28, par. 2.

un'altra, ossia “il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto”. Il collegamento si ha nei casi di detenzione di una quota di diritti di voto che, per quanto non decisiva in termini di controllo dei processi decisionali, permette di influenzare notevolmente le scelte gestionali della partecipata. Indici dell'esistenza di un'influenza notevole sono:

- rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
- coinvolgimento nel processo decisionale, incluse le decisioni di distribuzione dei dividendi;
- presenza di operazioni rilevanti tra partecipante e partecipata;
- interscambio di personale dirigente;
- fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'esistenza di un potere di influenza notevole si presume possa esistere se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non sia dimostrabile l'influenza notevole in presenza di misure partecipative inferiori al 20%¹⁰⁸.

Accanto ai concetti di controllo e di collegamento uniti alle corrispondenti partecipazioni, i principi contabili internazionali, precisamente lo IAS 31¹⁰⁹, definiscono il controllo congiunto come la “condizione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica”. In base a questo principio le partecipazioni in *joint venture*¹¹⁰ sono partecipazioni in imprese a controllo congiunto¹¹¹.

La *joint venture* può assumere diverse forme:

¹⁰⁸ Il concetto d'influenza notevole è analogo a quello previsto dal Codice Civile Italiano nell'art. 2359, comma 3.

¹⁰⁹ Par. 3.

¹¹⁰ IAS 31, par. 3. Una *joint venture* viene definita come un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

¹¹¹ Per approfondimenti dell'argomento si vedano: MILONE M., *L'impresa in comune, Aspetti economico-aziendali della Joint Venture Enterprise*, Cacucci, Bari, 1989; GIACCARI F., *Le aggregazioni aziendali*, Cacucci, Bari, 2003, pag. 89 e segg..

Gestioni a controllo congiunto ossia gestione in comune di beni e risorse appartenenti ai partecipanti. In questo tipo di gestione non vi è una struttura separata e nello stato patrimoniale di ciascun partecipante si rilevano le attività controllate e le passività assunte, mentre nel conto economico si rilevano i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti dalla gestione comune.

Beni a controllo congiunto ossia controllo congiunto, e spesso anche proprietà congiunta, da parte di ciascun partecipante di alcuni beni utilizzati per ottenere benefici comuni. Anche questo caso non prevede la costituzione di una nuova società distinta da quella dei partecipanti e comporta per essi l'iscrizione nel proprio bilancio della quota del bene a controllo, oltre le passività sostenute. I ricavi ottenuti dalla *joint venture* e i costi sostenuti confluiscono nel conto economico di ogni partecipante.

Imprese a controllo congiunto, le quali, diversamente dai due casi precedenti, comportano la costituzione di una nuova società, nella quale ogni partecipante assume una partecipazione. La struttura separata da quella dei partecipanti tiene una contabilità generale e redige un proprio bilancio e nel bilancio di ogni partecipante s'iscriverà il valore della partecipazione.

Da quanto esposto, si deduce che queste tre tipologie di *joint venture* presentano forme e strutture profondamente diverse tra loro; tuttavia, risultano accomunate da due caratteristiche fondamentali, da un lato dalla presenza di un accordo contrattuale formalizzato che vincola i partecipanti¹¹², dall'altro, dal fatto che tale accordo debba stabilire il controllo congiunto, in modo da evitare che nessun partecipante possa controllare unilateralmente la gestione.

¹¹² La rilevanza della formalizzazione dell'accordo è tale che da essa deriva l'applicazione dello Ias 31, la sua assenza, al contrario, comporta l'applicabilità degli Ias 27 e Ias 28. Si veda: SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pag. 330.

Lo Ias 31 per quanto concerne la classificazione degli accordi in tre tipologie è stato sostituito dall'Ifrs 11¹¹³ che ne prevede solo due categorie (*joint operation* e *joint venture*). Si tratta di accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo piuttosto che sulla forma legale degli stessi. La distinzione tra le due categorie di accordi è basata sulla sostanza dell'accordo, piuttosto che sulla forma giuridica.

Il nuovo standard prevede che, se le attività non sono contenute in un apposito veicolo (società di persone, di capitali, consorzi, ecc.), il *joint arrangement* (accordi di compartecipazione) è una *joint operation*; se le attività e le passività sono contenute in un qualsiasi veicolo il *joint arrangement* può essere sia una *joint operation* sia una *joint venture*. In sintesi una *joint venture* è un accordo di compartecipazione in cui i soggetti hanno il controllo congiunto dell'attivo netto dell'impresa e il veicolo è in grado di operare in modo autonomo dalle parti. Una *joint operation* invece è un accordo in cui i soggetti sono titolari di diritti e di obblighi su attività e passività che derivano dal "contratto congiunto".

A proposito delle partecipazioni di collegamento e in *joint venture* lo Iasb il 1 gennaio 2012 ha pubblicato una nuova versione del principio Ias 28¹¹⁴, il quale tratta, oltre che delle partecipazioni di collegamento, anche delle partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto, precedentemente trattate nello Ias 31, che è stato quindi definitivamente eliminato dal corpus dei principi contabili internazionali. Questo principio conferma il significato di influenza notevole ed equipara le partecipazioni a controllo congiunto alle partecipazioni di

¹¹³ L'Ifrs 11 è stato pubblicato insieme agli altri standard menzionati il 12 maggio 2011 e la sua applicazione è prevista nell'Ue negli esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014.

¹¹⁴ Lo Ias 28, così come la nuova versione dell'Ifrs 10, sarà applicabile in ambito UE all'esercizio che inizia il 1 gennaio 2014.

collegamento, per ciò che concerne la loro rilevazione e valutazione¹¹⁵.

2.5.2. Bilancio consolidato e bilancio separato

I criteri di valutazione previsti dal sistema degli IAS per le partecipazioni in società controllate, collegate e a controllo congiunto dipendono dalla tipologia di bilancio oggetto di redazione; a tale proposito lo Ias 27 distingue tra bilancio consolidato e bilancio separato.

Il “bilancio” dell’entità intesa nel suo complesso¹¹⁶ è il bilancio che si pone come finalità la rappresentazione complessiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, a prescindere dal fatto che il patrimonio sia detenuto direttamente o attraverso la partecipazione di controllo o di collegamento ad altri soggetti giuridici¹¹⁷.

Il bilancio separato (che corrisponde al bilancio d’esercizio delle imprese italiane) è il bilancio che rappresenta l’economia dell’entità secondo il significato più limitato di soggetto giuridico, in cui le partecipazioni non sono viste come estensione della sua attività, ma come investimenti finanziari. Lo Ias 27^{118 119} definisce il bilancio separato

¹¹⁵ MEZZABOTTA C., *Nuovo Ias 28: cosa cambia per società collegate e joint venture*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 6, 2013, pagg. 21-28.

¹¹⁶ Sul concetto di gruppo aziendale e sul bilancio consolidato si vedano: MARCHI L., ZAVANI M., BRANCIARI S., *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, 2010; ANDREI P., (a cura di), *L’adozione degli Ias/Ifrs in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, 2006; AZZINI L., *I gruppi aziendali*, Giuffrè, Milano, 1975; BASTIA P., *La formazione del bilancio consolidato*, Clueb, Bologna, 1991; TERZANI S., *Il bilancio consolidato*, Cedam, Padova, 1992; PISONI P., *Gruppi aziendali e bilanci di gruppo*, Giuffrè, Milano, 1983; MARCHI L., FROLI M., *Il bilancio consolidato*, EBC, Milano, 1993; FRADEANI A., *Le partecipazioni societarie*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003; CASSANDRO P. E., *I gruppi aziendali*, Cacucci, Bari, 1954; BRUNETTI G., *Le tipologie di gruppo e la pianificazione aziendale*, in *Saggi di economia aziendale per Lino Azzini*, Giuffrè, Milano, 1987; MASSARI L., *Gruppi aziendali e proposta di settima direttiva comunitaria sul bilancio consolidato*, Cacucci, Bari, 1979;

¹¹⁷ SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pagg. 331-332.

¹¹⁸ Par. 4.

¹¹⁹ Si ricorda che contemporaneamente al principio IFRS 10 (Consolidated Financial Statements), lo IASB ha pubblicato una nuova versione del principio IAS 27, intitolata Separate Financial Statements, la quale contiene solo le norme concernenti la redazione del bilancio separato della capogruppo. Pertanto, il principio IAS 27 non si occupa più del bilancio consolidato, trattato nell’IFRS 10, ma solo del bilancio separato.

come il “bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate come investimenti diretti e non in base ai risultati conseguiti e all’attivo netto delle società partecipate”.

Il bilancio consolidato è il “bilancio” di un gruppo¹²⁰ presentato come se fosse il bilancio di un’unica entità economica¹²¹; la redazione del bilancio consolidato, obbligatoria per tutte le società controllanti, anche se abbiano una sola controllata, prevede il consolidamento secondo il metodo cosiddetto “integrale”¹²². Ciò comporta l’aggregazione dei bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce e non pone il problema della valutazione delle partecipazioni nelle controllate, al contrario del bilancio separato.

Un’impresa che, oltre a detenere partecipazioni di controllo, possiede altresì partecipazioni di collegamento e a controllo congiunto, è obbligata a redigere il bilancio consolidato in conformità allo Ias 27 e conformemente alle disposizioni, che vengono ora illustrate, contenute negli Ias 28 e Ias 31¹²³.

¹²⁰ L’area di consolidamento comprende la capogruppo e tutte le imprese controllate, senza alcuna eccezione: sono quindi comprese anche le imprese che svolgono un’attività dissimile rispetto a quella del gruppo, le società a destinazione specifica, le partecipazioni di controllo acquisite esclusivamente in funzione di una successiva vendita. L’emanazione dell’Ifrs 5 ha eliminato l’esenzione dal consolidamento per questo tipo di partecipazioni, precedentemente prevista dallo Ias 27. Dal punto di vista sostanziale, quindi, la detenzione temporanea di una partecipazione di controllo non prevede trattamenti differenti rispetto ad una partecipazione di controllo “strategico”, in quanto deve essere sottoposta al normale processo di consolidamento; in materia di presentazione del bilancio, invece, le attività e le passività relative alla partecipazione temporanea si qualificano come “possedute per la vendita” ai sensi dello stesso Ifrs 5 e debbono essere presentate separatamente dalle altre poste dello stato patrimoniale. Si veda: Organismo Italiano di contabilità, *Guida Operativa sugli aspetti applicativi dei principi LAS/IFRS*, giugno 2008, pagg. 89-92.

¹²¹ Ias 27, par. 4.

¹²² Ias 27, par. 18.

¹²³ Ias 27, par. 5.

I “bilanci”¹²⁴ predisposti da un’impresa che detiene partecipazioni di collegamento o partecipazioni a controllo congiunto, non tenuta alla presentazione del bilancio consolidato, in quanto non possiede partecipazioni in imprese controllate, prevedono la valutazione delle partecipazioni di collegamento con il metodo del patrimonio netto¹²⁵ e la valutazione delle partecipazioni in *joint venture* con il metodo del consolidamento proporzionale¹²⁶ o del patrimonio netto^{127 128}.

Nel sistema IASB il rapporto tra bilancio consolidato e bilancio separato è esattamente l’opposto di quanto si verifica in Italia, dove il bilancio d’esercizio ha un ruolo fondamentale per i suoi effetti organizzativi, civili e fiscali¹²⁹. Per gli IAS/IFRS, in presenza di un gruppo societario, l’unico bilancio che è obbligatorio redigere è il bilancio consolidato e il bilancio separato deve essere eventualmente presentato “in aggiunta” al bilancio consolidato¹³⁰.

Il bilancio separato diventa il “bilancio” dell’entità se la società controllante è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato¹³¹, al-

¹²⁴ Si veda SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pagg. 331-332. Alcuni autori definiscono tali bilanci “bilanci individuali”. Si vedano: COMOLI M., CORNO F., VIGANÒ A., *op. cit.*, pagg. 404-405 e pagg. 408-409; DEZZANI F., BIANCONE P. P., BUSSO D., (a cura di), *op. cit.*, pagg. 1070-1071.

¹²⁵ Ias 28, par. 13.

¹²⁶ Ias 31, parr. 30-37.

¹²⁷ Ias 31, parr. 38-41.

¹²⁸ Il nuovo Ias 28, che sostituisce lo Ias 31 equipara le partecipazioni di collegamento alle partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto per quanto concerne la loro valutazione. Il nuovo principio richiede l’uso del patrimonio netto per le valutazioni di fine esercizio escludendo l’uso del metodo del consolidamento proporzionale per le partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto, metodo finora previsto dallo Ias 31.

¹²⁹ QUAGLI A., *Milleproroghe e principi contabili internazionali: un errore “nazionale”*, in *Financial Reporting*, n. 2, 2011, pagg. 5-7.

¹³⁰ Ias 27, par. 6.

¹³¹ Ias 27, par. 10. Le situazioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato si riferiscono all’esistenza contemporanea delle seguenti condizioni della controllante:

- essa è, a sua volta, parzialmente o interamente controllata, a condizione che gli azionisti terzi, informati della scelta di non redigere il bilancio consolidato, non abbiano espresso alcuna riserva;
- i suoi titoli di capitale e di debito non sono quotati nei mercati regolamentati;
- non è in atto una procedura di ammissione alle quotazioni dei suoi titoli di qualunque specie da parte di commissioni che regolamentano i mercati pubblici;

trimenti, o rappresenta un eventuale e facoltativo allegato al “bilancio” o diventa anch’esso obbligatorio, se le disposizioni nazionali lo richiedono. E’ il caso, ad esempio, dell’ordinamento giuridico italiano che ha previsto con l’entrata in vigore del D.Lgs. 38/05 l’obbligo per le società capogruppo di redigere, oltre al bilancio consolidato, anche il bilancio d’esercizio.

I bilanci separati delle società controllanti, sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, sulla cui base sono distribuiti i dividendi e conteggiate le imposte sul reddito, costituiscono dei documenti fondamentali, rispetto ai quali, nel nostro Paese, è il bilancio consolidato ad essere un mero allegato¹³².

Dopo aver fatto questa premessa fondamentale, si pone l’attenzione sul bilancio separato, relativamente ai criteri di valutazione suggeriti dagli IAS per le partecipazioni in società controllate, collegate e a controllo congiunto¹³³.

-
- l’ultima controllante, o anche una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che risponda ai principi contabili internazionali.

¹³² L’adozione dei principi IFRS nei bilanci individuali e separati di alcune società italiane, per obbligo o per facoltà, ha suscitato un notevole dibattito sul tema della distribuibilità dei dividendi in base ai risultati del conto economico predisposto con regole contabili differenti rispetto a quanto suggerisce la normativa civilistica italiana. In particolare il Codice Civile nell’art. 2423 bis vieta esplicitamente l’inclusione nel conto economico di utili non realizzati, derivanti solo da processi valutativi e non da scambi con terze economie. I principi contabili internazionali, invece, prevedendo la valutazione a fair value di alcune poste di bilancio con contabilizzazione delle variazioni, positive o negative, direttamente a conto economico perviene ad un risultato di esercizio diverso rispetto a quanto suggerisce il nostro ordinamento. Un esempio trattato anche in questo studio riguarda la valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento che, in base allo IAS 40, devono essere valutati al loro *fair value*, convogliando direttamente le variazioni a conto economico. Il legislatore italiano è intervenuto in maniera efficace, limitando la distribuibilità dei plusvalori non realizzati nell’ottica tipicamente civilistica di tutela dei terzi creditori. L’utile non realizzato che deriva dalla valutazione a *fair value* deve essere destinato ad un’apposita riserva non distribuibile fino a che i relativi plusvalori non siano realizzati in uno scambio con terze economie. MEZZABOTTA C., *IFRS nel bilancio individuale e separato: un commento*, in Amministrazione & Finanza, n. 3, 2012, pagg.25-30.

¹³³ L’uso di criteri di valutazione differenti per le stesse voci di bilancio a seconda che si tratti di bilancio consolidato o di bilancio separato si giustifica dalla diversa logica con cui i due documenti contabili analizzano uno stesso fenomeno.

2.5.3. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio separato

Il bilancio separato, come si è detto nel paragrafo precedente, è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto, ossia l'attenzione è rivolta al rendimento delle attività finanziarie come investimenti. In tale bilancio, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate devono essere valutate, a scelta dell'azienda, in uno dei seguenti modi¹³⁴:

- al costo, o
- secondo le regole stabilite dallo Ias 39.

Lo stesso criterio di valutazione va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni¹³⁵.

Criterio del costo

La valutazione delle partecipazioni effettuata al costo si basa sui seguenti presupposti:

- l'iscrizione iniziale avviene sulla base del costo sostenuto;
- i dividendi ricevuti, generati successivamente alla data di acquisizione, sono contabilizzati in conto economico come proventi

¹³⁴ Ias 27, par. 38; Ias 28, par. 35; Ias 31, par. 46.

¹³⁵ Questa libertà di scelta viene meno in alcuni casi specifici:

- Le tre categorie di partecipazioni, se classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita ai sensi dell'Ifrs 5, devono essere classificate in conformità alle previsioni di tale principio, ossia al minore tra il valore contabile ed il *fair value* al netto dei costi di dismissione.
- Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e collegate, possedute da società di investimento in capitale di rischio o da fondi comuni d'investimento o da entità simili, contabilizzate a *fair value* rilevato nel conto economico nell'eventuale bilancio consolidato della partecipante o nel "bilancio" dell'entità partecipante devono essere valutate con lo stesso criterio nel bilancio separato di quest'ultima (IAS 28, par. 1; IAS 31, par. 1).
- Nel caso si detengano partecipazioni in società non quotate, con riferimento alle quali non sia determinabile attendibilmente il *fair value*, tali partecipazioni devono essere valutate a costo.

finanziari, al momento in cui sorge il diritto alla loro percezione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati successivamente alla data di acquisizione della partecipazione potrebbero aver intaccato il valore “reale” dell’azienda partecipata e devono essere considerati come realizzo della partecipazione e dedotti dal costo della partecipazione stessa;

- il valore della partecipazione è sottoposto periodicamente a valutazione per perdite di valore (*test di impairment*).

Nell’ipotesi in cui nel costo iniziale della partecipazione venga fatto confluire anche l’avviamento senza essere rilevato separatamente, l’*impairment test* viene riferito al costo della partecipazione nel suo complesso, anziché alle singole attività che compongono il valore della partecipazione stessa. Come conseguenza, l’eventuale perdita di valore è contabilizzata “indistintamente” come rettifica del valore contabile della partecipazione e non è attribuita alle attività che la compongono.

In caso d’incremento del valore recuperabile, la svalutazione effettuata su una partecipazione valutata nel bilancio separato al costo, può essere ripresa totalmente nei periodi successivi¹³⁶.

Criterio del fair value

Nel caso in cui la valutazione delle partecipazioni in controllate, in società collegate e a controllo congiunto sia effettuata con il criterio del *fair value*, le disposizioni da applicare sono quelle riguardanti la contabilizzazione degli strumenti finanziari, secondo gli Ias 32 – *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio* e Ias 39¹³⁷. Ciò comporta la pos-

¹³⁶ L’operazione di ripristino del valore della partecipazione precedentemente svalutata non segue le regole dettate dallo Ias 36 per le partecipazioni in società controllate. In questi casi, è prevista l’impossibilità di ripristino del valore per la parte di svalutazione attribuita ad avviamento.

¹³⁷ Il principio Ias 39 è destinato ad essere sostituito dall’Ifrs 9 a partire dal bilancio degli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2015 o in data successiva. La rivisitazione dello Ias 39 si è avuta a seguito della crisi finanziaria degli ultimi anni, per la quale, a parere di molti, lo Ias 39 ha avuto la forte responsabilità di aver “favorito” la crisi finanziaria per il mercato utilizzo del fair value.

sibilità di valutarle secondo due criteri alternativi¹³⁸, a seconda che si considerino “attività detenute a scopo di negoziazione” o “attività finanziarie disponibili per la vendita”. Nel primo caso, le variazioni nel valore corrente delle partecipazioni saranno imputate a Conto Economico, nel secondo caso le variazioni del *fair value*, che rappresentano sempre utili o perdite derivanti dal processo di valutazione, saranno rilevate in una riserva del patrimonio netto.

Nel bilancio separato le partecipazioni valutate ai sensi dello Ias 39 al *fair value* non sono sottoposte *all’impairment test*.

Come si può notare, a differenza di quanto previsto per il bilancio italiano dall’art. 2426 del c.c. e dal documento n. 21 dell’OIC¹³⁹, nel bilancio separato della capogruppo non viene applicato il metodo del patrimonio netto; ciò si spiega con il fatto che informazioni sul patrimonio netto e sull’utile-perdita della partecipata sono già desumibili dal bilancio consolidato.

L’analisi dei criteri di valutazione suggeriti dagli Ias 27, Ias 28 e Ias 31 per le partecipazioni in imprese controllate, collegate, e a controllo congiunto nel bilancio separato, evidenzia un’ampia libertà di scelta data alle società controllanti e partecipanti e pone ancora una volta una riflessione sul grado di omogeneità di valutazione dei medesimi fatti economici in capo a diversi soggetti e di comparabilità dei documenti che li rappresentano.

2.6. “Bilanci possibili” nel sistema IAS/IFRS

Dopo aver analizzato il contenuto di singoli principi contabili ed essersi soffermati sulle opzioni possibili nella valutazione di alcuni e-

¹³⁸ QUAGLI A., *Bilancio d’esercizio e principi contabili*, cit., pag. 246.

¹³⁹ L’art. 2426 del c.c. prevede per le partecipazioni in controllate, in collegate e in società a controllo congiunto due possibili criteri di valutazione: costo e patrimonio netto. I principi contabili nazionali, nel documento n. 21, esprimono invece una preferenza circa il metodo del patrimonio netto, quando ne sussistono i presupposti. Sull’argomento si veda: GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia: l’interpretazione degli standards più significativi*, Milano, Giuffrè, 2005, pagg. 262-270.

lementi patrimoniali, si procede ora, sempre dal punto di vista teorico, con la rilevazione del numero dei bilanci “possibili”, che potrebbero scaturire dalle diverse alternative contemplate.

Come si è ampiamente trattato nel presente capitolo, il criterio di valutazione scelto (modello del costo o rideterminazione del valore) va applicato a tutti gli elementi appartenenti ad una stessa classe¹⁴⁰. Inoltre, i principi contabili analizzati individuano degli esempi di classi di immobilizzazioni materiali, di immobilizzazioni immateriali, di investimenti immobiliari e di partecipazioni.

Vengono ripresi, a questo punto, gli esempi di classi individuate all'interno delle singole categorie:

- per le immobilizzazioni materiali sono otto (terreni, terreni e fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili e attrezzature e attrezzature d'ufficio);
- per le immobilizzazioni immateriali sono dodici (marchi, testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali, software, licenze e diritti di franchising, diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi, ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi e attività immateriali in via di sviluppo);
- per gli investimenti immobiliari sono due (investimenti immobiliari collegati a passività e altri investimenti immobiliari);
- per le partecipazioni si sono considerate tre categorie: partecipazioni in controllate, in collegate e in *joint venture*.

Per la determinazione del numero di “bilanci potenziali”, si ricorre al calcolo delle disposizioni con ripetizione $[D'(n,k)]$.

¹⁴⁰ L'analisi viene condotta in termini teorici. Non è rilevante, ai fini della ricerca, l'assenza di un mercato attivo per alcuni beni e l'eventuale difficoltà di adottare per essi il valore di mercato, con la conseguenza che i casi reali sarebbero più contenuti di quelli potenziali. BRANCIARI S., POLI S., *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, cit., pag. 17.

Dati n elementi distinti e un numero $K \leq n$, si dicono disposizioni con ripetizione di questi n elementi, presi k a k (o di classe K), $D'(n, k)$, tutti i gruppi che si possono formare con gli elementi dati, in modo che: ogni gruppo contenga k elementi non necessariamente distinti; ogni elemento possa trovarsi ripetuto nel gruppo fino a k volte; due gruppi qualunque differiscano tra loro per qualche elemento oppure per l'ordine in cui gli elementi sono disposti.

Le disposizioni con ripetizione sono pari a n^k .

Per avere un'idea del numero di "bilanci possibili" si può ipotizzare un'impresa che abbia tutte le classi di immobilizzazioni materiali individuate dallo Ias di riferimento e nessuna delle altre categorie citate; essendo 2(n) le alternative ammesse (costo o *fair value*) e potendo essere k il numero delle classi di immobilizzazioni materiali, il numero dei bilanci che potrebbero risultare è pari a 2^k . I bilanci possibili (B.P.), secondo lo schema IAS/IFRS sarebbero i seguenti:

Immobilizzazioni Materiali	Costo	Fair value
Classe 1		
Classe 2		
Classe 3		
Classe 4		
Classe 5		
Classe 6		
Classe 7		
Classe 8		
Numero massimo classi possibili $k= 8$ Scelte possibili $n=2$		
Numero massimo Bilanci Possibili B.P. = $D'(n, k) = n^k$ B.P. = $2^k = 2^8 = 256$		

Seguendo la logica di calcolo proposta a commento del caso precedente, si ipotizza ora, in linea di principio, la situazione di

un'impresa che possieda tutte le classi previste delle immobilizzazioni materiali, immateriali, investimenti immobiliari e partecipazioni. Il numero dei "bilanci possibili" deriva dalla moltiplicazione dei numeri di "bilanci possibili" relativi a ciascuna posta di bilancio considerata. È un'ipotesi soltanto teorica, in quanto non tiene conto dell'influenza della valutazione degli investimenti immobiliari sulla valutazione delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni Materiali			Investimenti Immobiliari			Immobilizzazioni Immateriali			Partecipazioni								
	costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value						
Classe 1			Classe 1			Classe 1			Classe 1								
Classe 2			Classe 2			Classe 2			Classe 2								
Classe 3						Classe 3			Classe 3								
Classe 4						Classe 4											
Classe 5						Classe 5											
Classe 6						Classe 6											
Classe 7						Classe 7											
Classe 8						Classe 8											
						Classe 9											
						Classe 10											
						Classe 11											
						Classe 12											
Numero massimo classi possibili k1= 8 Scelte possibili n ₁ =2						Numero massimo classi possibili k2= 2 Scelte possibili n ₂ =2							Numero massimo classi possibili k3= 12 Scelte possibili n ₃ =2			Numero massimo classi possibili k4= 3 Scelte possibili n ₄ =2	
<p>Numero massimo Bilanci Potenziali</p> $B.P. = D'(n,k) = \prod n_i^{k_i} = n_1^{k1} \times n_2^{k2} \times n_3^{k3} \times n_4^{k4}$ $B.P. = 2^{k1} \times 2^{k2} \times 2^{k3} \times 2^{k4} = 2^8 \times 2^2 \times 2^{12} \times 2^3 = 2^{25} = 33.554.432$																	

La possibilità di esercitare la scelta tra il modello del costo e il modello della rideterminazione del valore per le immobilizzazioni materiali viene meno nel caso in cui l'azienda detenga investimenti immobiliari. Nell'ipotesi in cui si abbia un'unica categoria di investimenti immobiliari (vengono esclusi gli investimenti immobiliari collegati a passività, in quanto risulta essere una situazione del tutto eccezionale) e la valutazione di questi avvenga secondo il modello del costo, tutte le classi individuate delle immobilizzazioni materiali vanno anch'esse valutate secondo il modello del costo.

In corrispondenza del caso prospettato, e fermo restando il numero complessivo delle classi delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni, il numero dei “bilanci possibili” risulta evidenziato dalla tabella che segue.

Immobilizzazioni Materiali			Investimenti Immobiliari			Immobilizzazioni Immateriali			Partecipazioni		
	costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value
Classe 1	✓	✓	Classe 1	✓	✓	Classe 1			Classe 1		
Classe 2	✓	✓				Classe 2			Classe 2		
Classe 3	✓	✓				Classe 3			Classe 3		
Classe 4	✓	✓				Classe 4					
Classe 5	✓	✓				Classe 5					
Classe 6	✓	✓				Classe 6					
Classe 7	✓	✓				Classe 7					
Classe 8	✓	✓				Classe 8					
						Classe 9					
						Classe 10					
						Classe 11					
						Classe 12					
Numero massimo classi possibili k1= 8 Scelte possibili n ₁ =1			Numero massimo classi possibili k2= 1 Scelte possibili n ₂ =1			Numero massimo classi possibili k3= 12 Scelte possibili n ₃ =2			Numero massimo classi possibili k4= 3 Scelte possibili n ₄ =2		
<p>Numero massimo Bilanci Potenziali</p> $B.P. = D'(n,k) = \prod n_i^{k_i} = n_1^{k_1} \times n_2^{k_2} \times n_3^{k_3} \times n_4^{k_4}$ $B.P. = 1^{k_1} \times 1^{k_2} \times 2^{k_3} \times 2^{k_4} = 1^8 \times 1^1 \times 2^{12} \times 2^3 = 2^{15} = 32.768$											

Restando nel caso ora esposto (valutazione a costo degli investimenti immobiliari) e introducendo un'ulteriore ipotesi, ossia l'assenza totale delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni, il numero dei "bilanci possibili" diventerebbe 1.

Immobilizzazioni Materiali			Investimenti Immobiliari			Immobilizzazioni Immateriali			Partecipazioni		
	costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value
Classe 1	✓	/	Classe 1	✓	/	Classe 1			Classe 1		
Classe 2	✓	/				Classe 2			Classe 2		
Classe 3	✓	/				Classe 3			Classe 3		
Classe 4	✓	/				Classe 4					
Classe 5	✓	/				Classe 5					
Classe 6	✓	/				Classe 6					
Classe 7	✓	/				Classe 7					
Classe 8	✓	/				Classe 8					
						Classe 9					
						Classe 10					
						Classe 11					
						Classe 12					
Numero massimo classi possibili k1= 8 Scelte possibili n ₁ =1			Numero massimo classi possibili k2= 1 Scelte possibili n ₂ =1			Numero massimo classi possibili k3= 0 Scelte possibili n ₃ =2			Numero massimo classi possibili k4= 0 Scelte possibili n ₄ =2		
<p>Numero massimo Bilanci Potenziali</p> $B.P. = D'(n,k) = \prod n_i^{k_i} = n_1^{k_1} \times n_2^{k_2} \times n_3^{k_3} \times n_4^{k_4}$ $B.P. = 1^{k_1} \times 1^{k_2} \times 2^{k_3} \times 2^{k_4} = 1^8 \times 1^1 \times 2^0 \times 2^0 = 1$											

Nella circostanza, invece, di adozione del modello del *fair value* per gli investimenti immobiliari, ciascuna delle classi individuate delle immobilizzazioni materiali può essere valutata o secondo il modello del costo o secondo il modello della rideterminazione del valore. In questo caso, sempre considerando una sola classe di investimenti immobiliari, i "bilanci possibili", secondo il sistema IAS/IFRS, sarebbero i seguenti:

Immobilizzazioni Materiali			Investimenti Immobiliari			Immobilizzazioni Immateriali			Partecipazioni			
	costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value		costo	Fair value	
Classe 1			Classe 1	✓		Classe 1			Classe 1			
Classe 2						Classe 2			Classe 2			
Classe 3				Classe 3			Classe 3			Classe 3		
Classe 4				Classe 4								
Classe 5				Classe 5								
Classe 6				Classe 6								
Classe 7				Classe 7								
Classe 8				Classe 8								
				Classe 9								
				Classe 10								
				Classe 11								
				Classe 12								
Numero massimo classi possibili k1= 8 Scelte possibili n1=2				Numero massimo classi possibili k2= 1 Scelte possibili n2=1			Numero massimo classi possibili k3= 12 Scelte possibili n3=2			Numero massimo classi possibili k4= 3 Scelte possibili n4=2		
<p>Numero massimo Bilanci Potenziali</p> $B.P. = D'(n,k) = \prod n_i^{k_i} = n_1^{k_1} \times n_2^{k_2} \times n_3^{k_3} \times n_4^{k_4}$ $B.P. = 2^{k_1} \times 1^{k_2} \times 2^{k_3} \times 2^{k_4} = 2^8 \times 1^1 \times 2^{12} \times 2^3 = 2^{23} = 8.388.608$												

Le ipotesi formulate dimostrano che i margini di scelta concessi al redattore del bilancio sono considerevoli e, almeno dal punto di vista teorico, non si può dire che il sistema IAS/IFRS abbia favorito il perseguimento della comparabilità spaziale dei bilanci. L'ipotesi che consente di ottenere un unico bilancio, corrispondente, da un lato, alla presenza di un investimento immobiliare valutato a costo, che determina, a sua volta l'applicazione del modello del costo per le immobilizzazioni materiali e dall'altro, all'assenza delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni, è assolutamente limitativa e non significativa per affrontare il tema della comparabilità spaziale dei bilanci.

Capitolo 3

La comparabilità negli IAS/IFRS: gli schemi di bilancio

SOMMARIO: 3.1. Avvicinamento degli schemi contabili IAS/IFRS agli U.S. GAAP. - 3.2. Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria (*statement of financial position*). - 3.3. Il conto economico complessivo (*statement of comprehensive income*). - 3.4. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (*statement of changes in equity*). - 3.5. Informativa di settore prevista nell'IFRS 8.

3.1. Avvicinamento degli schemi contabili IAS/IFRS agli U.S. GAAP

Nel 2007 lo IASB ha emesso la nuova versione dello Ias 1, riguardante la presentazione del bilancio, a soli quattro anni dall'ultima revisione di detto standard (era stato rivisto, infatti, nel 2003). La nuova versione dello Ias 1 "*Presentation of financial statements*"¹ è applicabile ai bilanci il cui esercizio inizia a decorrere dal 1 gennaio 2009 e rappresenta, in materia di schemi di bilancio, un avvicinamento degli IAS/IFRS ai principi contabili americani U.S. GAAP, in particolare una convergenza tra lo Ias 1 e il principio contabile statunitense Sfas 130 "*Reporting Comprehensive Income*"².

¹ Lo Ias 1 rivisto è stato emanato dallo IASB il 6 settembre 2007 e recepito dall'Unione Europea mediante Regolamento n. 1274/08 del 17 dicembre 2008.

² Tale revisione è stata elaborata congiuntamente con il FASB (*Financial Accounting Standards Board*), l'organismo contabile americano preposto all'emanazione dei principi contabili statunitensi. Il lavoro di revisione dello Ias 1 non rientra, tuttavia, nel *Memorandum of understanding*, un documento predisposto congiuntamente dallo IASB e dal FASB, contenente un vasto progetto di convergenza e di definizione di una serie di *standard* contabili, con il fine di arrivare ad un unico set di principi contabili valido a livello mondiale. All'interno di questo vasto progetto di convergenza a breve termine tra le norme IFRS e US GAAP rientra la pubblicazione dell'Ifrs 8 – *Operating Segments*, che ha sostituito lo Ias 14 e che si ispira al principio contabile statunitense Sfas 131- *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information*. Si veda: BAUER R., *IFRS 8: una radicale modifica del-*

Nell'ambito del processo di avvicinamento tra le regole contabili dello IASB e quelle statunitensi del FASB si ricorda un progetto di lavoro avviato dallo IASB nel 2001, denominato, prima *Performance Reporting Project* e poi *Financial Statements Presentation Project*, avente come obiettivo di fondo quello di migliorare l'informativa di bilancio ed in particolare di arrivare ad un conto economico costruito secondo la logica anglosassone della *comprehensive income*, configurazione di reddito che considera anche le variazioni patrimoniali che non transitano a conto economico³. Dal 2004 questa iniziativa è stata condivisa con il FASB ed il progetto di revisione è stato esteso anche a tutti gli altri prospetti di bilancio. Lo Ias 1 rivisto costituisce il risultato dei lavori svolti⁴.

In base allo Ias 1, l'informativa di bilancio completa è formata dai seguenti documenti⁵:

1. prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
2. prospetto del *comprehensive income*, che si può tradurre in prospetto del conto economico complessivo;

l'informativa settoriale, in Amministrazione & Finanza, n. 12, 2007, pag. 7. Di questo principio si tratterà nel presente capitolo.

³ Riguardo all'utilità dell'informativa di bilancio per gli investitori si veda: PAVAN A., PAGLIETTI P., *La Value Relevance dell'informativa di bilancio: dai principi contabili italiani agli standard contabili internazionali*, in RIREA, gennaio-febbraio 2011, pagg. 19-32.

⁴ Il programma condiviso dal 2004, tra lo IASB e il FASB, è stato suddiviso dallo IASB in due fasi o segmenti:

- segmento A il cui obiettivo era quello di individuare i prospetti contabili che un bilancio deve contenere, il numero degli esercizi oggetto di comparazione e l'introduzione di un conto economico che comprenda tutti i ricavi e tutti i costi, a prescindere dal fatto che siano imputati o meno al conto economico; obiettivi questi realizzati con la nuova versione dello Ias 1;
- segmento B, attualmente ancora oggetto di studi, con il quale ci si pone l'obiettivo di individuare alcuni principi che permettano di aggregare alcune voci di bilancio al fine di stabilire dei totali e sub-totali che devono essere necessariamente presentati; un'ulteriore direzione verso cui si lavora è l'evoluzione della funzione informativa del rendiconto finanziario e la scelta tra il metodo diretto e quello indiretto per la presentazione dei flussi di cassa dell'area operativa; questo condurrà probabilmente alla revisione dello IAS 7- *Rendiconto finanziario*.

Il FASB, a differenza dello IASB, non ha suddiviso l'iniziativa in due fasi. Si veda: ALLEGRINI M. e NINCI E., *Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007*, in Amministrazione & Finanza, n. 9, 2008, pagg. 7-8.

⁵ Ias 1, par. 10.

3. prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
4. prospetto dei flussi di cassa;
5. note al bilancio;
6. prospetto di riconciliazione dei valori o per cambio di criterio contabile, o in caso di riclassifica di voci di bilancio o per modifica retroattiva di una posta contabile, a seguito, ad esempio, di errori significativi.

Inoltre, il principio individua due ulteriori tipologie informative: quelle presentate “oltre” al bilancio e quelle “al di fuori” del bilancio. Il documento aggiuntivo al bilancio, e cioè presentato “oltre” il bilancio è la relazione degli amministratori, che deve illustrare e spiegare gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale finanziaria e le principali incertezze. I documenti che sono “al di fuori” del bilancio e quindi non compresi nella disciplina degli IFRS sono i rendiconti e i documenti, come bilanci ambientali e sociali, che si inseriscono in una logica informativa più estesa rispetto a quella economica, finanziaria e patrimoniale⁶.

Il primo elemento di novità dello Ias 1 riguarda l'introduzione di nuove denominazioni per i diversi prospetti di bilancio e contemporaneamente la non obbligatorietà per le imprese di usare la denominazione proposta⁷. In particolare, la classica denominazione di stato patrimoniale è stata sostituita con prospetto della situazione patrimoniale finanziaria, al fine di dare al documento una titolazione più fedele al suo contenuto e a quanto stabilito nel *Framework*⁸. La soluzione dello IASB, di rendere facoltativa l'adozione di tali espressioni e di concedere la possibilità di scegliere altre denominazioni rispetto a quelle presenti nello Ias 1, da un lato, risponde alla forte sensibilità avvertita dai vari paesi sul tema del linguaggio contabile, dall'altro, riflette la de-

⁶ Ias 1, par. 14.

⁷ Ias 1, par. 10.

⁸ Lo Ias 1, nelle sue *Basis for Conclusions*, afferma che “*balance sheet*”, termine prima usato per indicare lo stato patrimoniale, richiama troppo il metodo della partita doppia, più che il suo contenuto, mentre il termine posizione finanziaria è universalmente noto. QUAGLI A., *La presentazione del bilancio secondo la nuova versione dello IAS 1*, cit., pagg. 73-74.

cisa impronta di flessibilità che caratterizza tutto lo Ias 1. La scelta di rendere non obbligatorio il titolo dei prospetti, prima ancora di analizzarne forma e contenuto, può compromettere la chiarezza del messaggio informativo ed inficiare una caratteristica qualitativa del bilancio, la comparabilità⁹.

Il prospetto di cui al punto 6 costituisce un'altra novità dello Ias 1, finalizzata a migliorare l'informativa comparativa nello stato patrimoniale. Si tratta di un obbligo che ha come destinatari le imprese che nel corso dell'esercizio (a cui il bilancio si riferisce) abbiano effettuato almeno un'applicazione retroattiva di un principio contabile, una determinazione retroattiva di un elemento di bilancio oppure una riclassificazione di uno o più elementi; tale obbligo consiste nella presentazione, al fine di fornire un'informativa di bilancio completa, dei seguenti documenti:

- prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria di fine periodo;
- prospetto della posizione patrimoniale finanziaria d'apertura del primo esercizio comparativo presentato;
- prospetto del risultato economico complessivo;
- prospetto dei flussi di cassa.

Ad esempio, se nel corso del 2012 un'impresa riclassifica una certa immobilizzazione come disponibile per la vendita deve presentare oltre al conto economico, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto e al rendiconto finanziario riferiti al 2012 (e al 2011 a fini comparativi) il prospetto della posizione patrimoniale riferita al 31/12/2012, quella riferita al 31/12/2011 (a fini comparativi) e una all'01/01/2011, coincidente, quindi, con la data di apertura del primo esercizio comparativo.

La novità, senz'altro più significativa, della nuova versione dello Ias 1 consiste nella sostituzione della tradizionale struttura di Conto Economico (*Profit and Loss account*) con il nuovo Conto economico

⁹ INCOLLINGO A., *op. cit.*, pagg. 86-87. Anche l'organismo italiano di contabilità si è espresso negativamente sulla possibilità concessa di adottare diversi titoli per i prospetti, perché ciò potrebbe produrre confusione. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Draft comment letter on ED of Amendments to IAS 1*, June 27, 2006.

complessivo (*Statement of Comprehensive Income*), che accoglie una configurazione di reddito “allargato”, nel quale sono compresi tutti i costi ed i ricavi, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano imputati a conto economico o a patrimonio netto¹⁰. Si tratta di un conto economico costruito secondo la logica del *comprehensive income*, già nota nel mondo anglosassone ma sconosciuta, fino alla revisione dello standard in oggetto, nel contesto italiano. Lo Ias 1 è ispirato apertamente allo standard 130 del Fasb¹¹.

¹⁰ Questa nuova configurazione di reddito ha preso forma, nel tempo, in seguito all’inserimento del *fair value* tra i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, con la conseguenza che la ricchezza prodotta dalla gestione in un certo periodo scaturisce anche da valori che si formano in assenza di transazioni con terze economie. Tali valori, non sono tutti dotati della stessa forza reddituale; alcuni di essi concorrono alla formazione del reddito d’esercizio (ad esempio, tra le poste di bilancio analizzate nel capitolo 2 del presente lavoro, gli investimenti immobiliari), altre contribuiscono ad incrementare le riserve di patrimonio netto (è il caso, ad esempio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali). La ragione di tale diverso trattamento non è esplicitata nei principi IAS/IFRS, mentre la dottrina ha cercato di fornire alcune interpretazioni. Secondo un orientamento, l’imputazione delle differenze da *fair value* a patrimonio netto o al conto economico può essere collegata alla distinzione tra attività correnti e attività non correnti; se la differenza di valore si riferisce ad attività correnti l’imputazione avviene a conto economico, diversamente si ha la variazione della riserva quando l’oggetto di valutazione è un’attività non corrente. Si veda: DEZZANI F., “*Principi civilistici*” e “*Principi LAS/IFRS*” *Sistemi alternativi per la redazione del bilancio d’esercizio*, cit., pag. 275. Secondo un altro punto di vista non sembra esistere nessuna giustificazione concettuale per inserire alcuni plusvalori e minusvalori direttamente nel reddito d’esercizio ed altri all’interno del patrimonio netto. La logica della imputazione delle differenze di *fair value* al reddito o al capitale potrebbe dipendere dalla possibilità di misurare in modo più o meno attendibile il *fair value* e dalla presenza di un mercato attivo. Si veda: CATOUGNO S., *Il comprehensive income nei progetti contabili internazionali*, in RIREA, marzo-aprile 2007, pagg. 192-203.

¹¹ Negli Stati Uniti il concetto di *comprehensive income* è stato introdotto nel *Conceptual Framework* sin dal 1985, ma è soltanto con lo standard n. 130 del Fasb, emanato nel 1997, che viene richiesto l’inserimento del *comprehensive income* e delle sue componenti nell’informativa di bilancio. Lo standard 130 definisce tale concetto come “la variazione, nel periodo amministrativo considerato, del patrimonio netto d’impresa originato da operazioni, circostanze ed eventi che interessano soggetti diversi dagli azionisti”. POZZA L., *La misurazione della performance d’impresa*, Egea, Milano, 2000, pagg. 69-99. Il tema della ridefinizione del concetto di risultato economico è stato, negli anni, oggetto di intensa attività di ricerca e di dibattito. L’autore, nel testo citato, procede ad un’analisi dei principi contabili dedicati al tema, oltre che negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito e nella Nuova Zelanda. In modi diversi e con varie soluzioni, tutti i principi sottolineano l’insufficienza e l’inefficacia del reddito contabile rispetto all’apprezzamento della *performance* d’impresa, in particolare per ciò che concerne il ruolo previsionale del risultato di periodo. Si veda: CAPALDO P., *Reddito, capitale e bilancio d’esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998. L’autore auspica l’individuazione di nuove nozioni di reddito che da un lato rimangano saldamente anco-

La nuova versione dello Ias 1 prevede un documento, denominato *statement of comprehensive income*, che comprende tutti i valori realizzati e quelli non realizzati *con* forza di reddito (nella precedente versione appartenevano all'*income statement*) ed i valori non realizzati *senza* forza di reddito, per poter disporre di un risultato economico complessivo, indicatore della *performance* globale dell'impresa¹².

Con l'introduzione del conto economico complessivo si riafferma la concezione patrimonialistica del bilancio, in base alla quale, così come i concetti di costo e di ricavo sono strettamente connessi a quelli di attività e passività, allo stesso modo la determinazione del reddito coincide con la variazione subita dal patrimonio nel corso dell'esercizio, fatta eccezione per le variazioni derivanti da operazioni poste in essere dai proprietari del capitale.

In linea di principio, dunque, escludendo le operazioni fatte dai

rate alla realtà e, dall'altro, siano aperte ad anticipare, con dovuta prudenza, le aspettative di frutti futuri.

L'intensa attività di ricerca intorno al concetto di *financial performance* ha stimolato l'attivazione di gruppi di lavoro trasversali, cioè ricomprendenti esponenti dei principali organismi deputati allo sviluppo dei principi contabili. Tra i contributi più significativi prodotti da questi gruppi di lavoro si ricorda il documento definito G4+1 *Position Paper*, elaborato da rappresentanti dei seguenti Paesi: Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, nonché dai rappresentanti dell'*International Accounting Standards Committee*. Lo scopo di questo documento è il raggiungimento di una posizione convergente in merito al tema della rappresentazione della *financial performance*.

¹² Il dibattito che si è sviluppato intorno alla valenza informativa dei due concetti di reddito, reddito "tradizionale" e *comprehensive income*, ha visto fronteggiarsi posizioni abbastanza divergenti. Alcuni ritengono che il "reddito tradizionale" costituisca la "vera" misura della performance conseguita dall'impresa poiché esso esprime il grado di successo dell'impresa nello svolgimento della sua funzione economica primaria, oltre che il risultato dello sforzo manageriale. I sostenitori del *comprehensive income*, invece, avanzano l'argomentazione dell'assoluta arbitrarietà e mancanza di una giustificazione concettuale della distinzione tra le variazioni di valore delle attività e passività da iscrivere nel "reddito tradizionale" e quelle da iscrivere negli *other comprehensive income*. Questi ultimi ritengono che il *comprehensive income* faciliti l'acquisizione delle informazioni da parte degli analisti, che faciliti la percezione del grado di rischio dell'investimento collegato al livello di volatilità del reddito e riduca gli errori di valutazione. Si veda: PISANI M., *La struttura del Comprehensive Income Statement: le indicazioni del progetto congiunto IASB-FASB Financial Statement Presentation*, in *Financial Reporting*, n. 4, 2011, pagg. 9-48; INCOLLINGO A. e DI CARLO F., *Ias 1 revised e nuova rappresentazione della performance economica nel bilancio: evidenze empiriche da Italia e Francia*, in *Financial Reporting*, n. 2, 2012, pagg. 11-41; INCOLLINGO A., *Schemi di bilancio*, in Potito L. (a cura di), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, 3° Edizione, op. cit., pag. 114-119.

proprietari del capitale, il *comprehensive income* rappresenta la variazione che il capitale netto subisce in un dato intervallo di tempo. Alla base dei singoli principi Iasb, tuttavia, non viene data una definizione univoca di patrimonio e di conseguenza il *comprehensive income* non può assumere un significato informativo chiaro ed inequivocabile. Si pensi, ad esempio, alle diverse alternative possibili, previste dai singoli standard e trattate nel secondo capitolo di questa ricerca, che consentono alle imprese di fare ricorso al criterio del costo o del fair value per valutare le stesse poste di bilancio, addivenendo a dimensioni del capitale notevolmente differenti. Si pone un problema di interpretazione del risultato economico complessivo e anche di comparabilità tra bilanci di imprese diverse¹³.

Dopo aver delineato le novità contenute nello Ias 1 si procede, nel presente capitolo, all'esame della struttura e del contenuto dei primi tre documenti di bilancio¹⁴, al fine di analizzare, dal punto di vista teorico, il livello di comparabilità formale dei bilanci di imprese diverse.

Poiché il bilancio di esercizio rappresenta uno strumento informativo, oltre che parziale, molto spesso sintetico, specie per le grandi imprese che operano contemporaneamente su più settori ed aree geografiche, la presentazione di un'articolata informativa economico-finanziaria di settore risulta necessaria per gli utilizzatori del bilancio.

Questo argomento viene affrontato in questo capitolo attraverso l'esame dell'Ifrs 8 – *Operating Segments*, che ha delineato le nuove regole per la predisposizione dell'informativa di settore da parte dei sog-

¹³ MECHELLI A., *La value relevance del comprehensive income e dei suoi componenti: un'indagine sperimentale*, in RIREA, n. 2, 2011, pag. 128.

¹⁴ Le note non sono oggetto di analisi della presente ricerca, fatta eccezione per il richiamo alle stesse contenuto nelle diverse tematiche e principi contabili esaminati. A tal proposito, per sottolineare l'importanza di tali informazioni, si veda CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, 1968, pag. 14. L'autore si esprime in questo modo: "Le cifre costituiscono bensì l'elemento essenziale, potremmo dire la materia prima, mediante la quale il bilancio si costruisce, ma non ne costituiscono l'elemento esclusivo: se non si può immaginare un bilancio senza dati numerici, non si può immaginare neppure un bilancio composto di sole cifre".

Il presente capitolo ha per oggetto i documenti che rappresentano le parti prettamente contabili del bilancio contenute nello Ias 1 e non tratta il Rendiconto Finanziario disciplinato dallo Ias 7.

getti che applicano i principi contabili internazionali, sostituendo lo Ias 14 – *Informativa di settore*. L’Ifrs 8, in vigore dal 1 gennaio 2009, introducendo nel sistema IAS/IFRS, l’approccio “manageriale” alla predisposizione dell’informativa per settore di attività, rientra nel “Piano di convergenza a breve termine” dei principi internazionali verso i principi contabili US GAAP; nello specifico, tale standard si ispira al principio contabile statunitense Sfas 131- *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information*¹⁵.

La novità più significativa dell’Ifrs 8 è costituita, come sopra detto, dall’introduzione del “*management approach*”, quale criterio per identificare e misurare i segmenti operativi aziendali; questo, se da un lato permette di fornire un’informativa di settore più rappresentativa delle scelte manageriali, dall’altro concede alla funzione manageriale un ampio margine di discrezionalità che potrebbe nascondere una minore possibilità di comparazione dei dati.

3.2. Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria (*statement of financial position*)

Lo Ias 1 nel complesso e lo stato patrimoniale in particolare sono caratterizzati da una generale impronta di flessibilità, come si evince anche da quanto detto a proposito della denominazione dei prospetti, ma soprattutto da quanto viene illustrato in questa parte della ricerca.

All’interno dell’informativa di bilancio lo stato patrimoniale fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, rappresentata da attività, passività e netto¹⁶.

Lo Ias 1 non prevede una particolare forma di presentazione del prospetto di stato patrimoniale, lasciando al redattore del bilancio,

¹⁵ BAUER R., *op. cit.*, pag. 7.

¹⁶ Ricordiamo che nel modello contabile IAS/IFRS le *attività* sono risorse controllate dall’impresa da cui sono attesi futuri benefici economici, le *passività* sono valori collegati ad obbligazioni dell’impresa per la cui estinzione è probabile l’impiego di risorse atte a generare futuri benefici economici e il *patrimonio netto* è quello che resta delle attività dell’impresa dopo aver dedotto tutte le passività. *Framework*, par. 49.

un'ampia discrezionalità. Le imprese sono quindi libere di scegliere¹⁷:

- lo schema di presentazione dello stato patrimoniale, le possibili alternative sono a “sezioni divise” oppure “scalare”;
- l'ordine con il quale le voci devono essere esposte, le opzioni possono essere “liquidità crescente” e “liquidità decrescente”.

Inoltre, le imprese possono decidere o meno di evidenziare gruppi di voci, esplicitandone i relativi sub-totali.

In questo quadro di tendenziale flessibilità, lo Ias 1 stabilisce solo un contenuto minimo di voci e suggerisce una classificazione degli elementi del patrimonio in base alla quale si distinguono attività e passività correnti e non correnti.

Per quanto riguarda il contenuto, lo Ias 1¹⁸ indica che nel prospetto della situazione patrimoniale finanziaria devono obbligatoriamente figurare le seguenti voci:

- a. immobili, impianti e macchinari;
- b. immobilizzazioni immateriali;
- c. attività finanziarie (esclusi i valori esposti in d,f,g);
- d. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- e. rimanenze;
- f. crediti commerciali e altri crediti;
- g. disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- h. debiti commerciali e altri debiti;
- i. passività e attività fiscali (ai sensi Ias 12);
- j. fondi;
- k. passività non correnti fruttifere di interessi;
- l. quote di pertinenza di terzi;
- m. capitale emesso e riserve.

Il principio in esame impone, inoltre, ai redattori di bilancio di presentare voci aggiuntive¹⁹ o di suddividere le voci indicate nel pro-

¹⁷ Ias 1, par. 57.

¹⁸ Ias 1, par. 54.

¹⁹ Ias 1, par. 55.

spetto quando la loro dimensione, natura o funzione è tale da giustificare, per una più completa informativa patrimoniale e finanziaria dell'impresa, una separata indicazione²⁰. È il caso dell'utilizzo di differenti criteri di valutazione per diverse classi di attività, per esempio più classi di immobilizzazioni, contenute in un'unica "voce" di bilancio; il principio in esame suggerisce, in tali situazioni, di presentare questi elementi come voci distinte.

Pur in presenza di questi obblighi sul dettaglio delle singole voci, il grado di discrezionalità lasciato alle imprese risulta elevato per diverse ragioni; anzitutto, la decisione di inserire "voci aggiuntive" è demandata alla valutazione soggettiva dei redattori del bilancio, in base alla natura e al grado di liquidità delle attività, alla destinazione delle attività all'interno dell'entità e agli importi, alla natura e alle scadenze delle passività²¹; in secondo luogo, le imprese hanno la facoltà di esporre gli ulteriori dettagli direttamente nel prospetto oppure nelle note esplicative al bilancio^{22 23}

Lo schema della posizione finanziaria deve presentare le poste patrimoniali distinguendo tra le attività correnti e non correnti sulla base del concetto di ciclo operativo aziendale, definito dallo Ias 1 "*il tempo che intercorre tra l'acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti*"²⁴. Lo Iasb motiva la

²⁰ Ias 1, par. 57.a.

²¹ Ias 1, par. 77-79. Circa il grado di dettaglio delle voci presentate, lo Ias 1 non impone alcuna classificazione, limitandosi a suggerirne alcune, richieste da specifici standard (per esempio la composizione del magazzino, dei crediti, delle immobilizzazioni materiali).

²² Di Pietra osserva che la comparabilità formale dei bilanci dovrebbe accompagnare la comparabilità sostanziale; abbandonare gli schemi di bilancio che da molto tempo caratterizzano i modelli di regolazione nazionali e in particolare l'Unione Europea significa rinunciare ad una opportunità di confronto tra i bilanci di questi Paesi. DI PIETRA R., *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS*, in RIREA, n. 1, 2007, pag. 307.

²³ Sulla necessità di un sistema di codifica standardizzato delle informazioni economico-finanziarie, di un linguaggio contabile condiviso un contributo positivo scaturirebbe dalla diffusione dell'XBRL (bilancio digitale). Si veda: FRADEANI A., *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2005; FRADEANI A. (a cura di), *XBRL Il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2009.

²⁴ Ias 1, par. 68. Il capitale circolante netto, collegato ad attività correnti e passività correnti, può essere inteso in senso tradizionale o finanziario come gli elementi patrimoniali

scelta di questo criterio con l'esigenza di fornire informazioni utili al lettore del bilancio sul capitale circolante netto impiegato dall'impresa, distinguendolo dal capitale utilizzato per impieghi diversi dalla sua attività corrente. Laddove la rappresentazione corrente/non corrente non sia in grado di fornire un'informazione attendibile e significativa, è ammessa la possibilità di utilizzare un criterio di classificazione basato sulla liquidità (come, ad esempio, potrebbe accadere per le istituzioni finanziarie). Il primo criterio suggerito rappresenta la "regola", mentre quello della liquidità costituisce l' "eccezione".

Il principio in esame prevede poi la possibilità di utilizzare un criterio misto, per quelle aziende che operano in settori di attività molto diversi tra loro (per esempio, settore industriale e finanziario), per le quali la presentazione delle voci secondo un unico criterio contrasterebbe con la chiarezza ed intelligibilità del bilancio.

La possibilità di classificare le voci secondo uno dei tre criteri previsti risponde alla esigenza di fornire agli utilizzatori un bilancio più comprensibile; tuttavia, queste possibili alternative di comportamento riconoscono, in linea teorica, larghi margini di libertà alle imprese e possono inficiare allo stesso tempo la comparabilità dei bilanci.

In ogni caso, a prescindere dal metodo utilizzato, per ciascuna voce di bilancio occorre fornire l'indicazione degli importi scadenti o esigibili entro i 12 mesi dalla data del bilancio. Questa previsione dimostra l'esigenza particolarmente sentita di fornire ai fruitori del bilancio informazioni che diano loro la possibilità di prevedere flussi finanziari futuri dell'impresa e, in particolare, la loro tempistica e certezza²⁵.

Ritornando alla distinzione tra le attività/passività correnti e non correnti, il principio fissa i criteri per definire le voci di bilancio "correnti" e non fornisce alcuna definizione per le altre, che, di conse-

che rientrano nell'anno solare come tempo di scadenza o esigibilità, elementi tenuti distinti da quelli appartenenti al capitale fisso; in senso stretto, il capitale circolante netto considera quegli elementi connessi alla gestione operativa dell'impresa, prescindendo dalla variabile tempo. BRUNETTI G., OLIVOTTO L., *Il controllo del capitale circolante*, Utet, Torino, 1992.

²⁵ Ias 1, par. 7.

guenza, sono individuate in via residuale.

L'attribuzione delle voci all'una o all'altra classe è effettuata in base ai seguenti criteri²⁶:

- a) le attività/passività legate al ciclo operativo (acquisto-trasformazione-vendita) sono incluse nella categoria “corrente” se sono destinate ad essere realizzate/estinte entro il periodo che normalmente definisce il ciclo operativo dell'impresa; se, ad esempio la durata del ciclo operativo è pari a 2 anni, i crediti v/clienti ed i debiti v/fornitori con scadenza superiore a 12 mesi saranno entrambi inclusi negli elementi “correnti”;
- b) le attività/passività che non fanno parte del ciclo operativo, sono classificate “correnti”, sulla base del tradizionale criterio finanziario, ossia, se originano incasso/pagamento entro 12 mesi dalla data di bilancio; in presenza, ad esempio, di un ciclo operativo pari a 2 anni, un credito o un debito di natura finanziaria con scadenza superiore a 12 mesi viene classificato come “non corrente”.

Più precisamente le attività “correnti”²⁷ e le passività “correnti”²⁸ comprendono i seguenti elementi:

- a. attività e passività che saranno realizzate od estinte nel normale “ciclo operativo”;
- b. attività e passività possedute principalmente per la negoziazione²⁹;
- c. attività e passività da incassare e da estinguere entro 12 mesi dalla data del bilancio;
- d. le disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Tutte le altre attività e passività devono essere classificate come

²⁶ DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., *op. cit.*, pagg. 69-70; SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, cit., pagg. 53-55; INCOLLINGO A., *op. cit.*, pagg. 88-92.

²⁷ Ias 1, par. 66.

²⁸ Ias 1, par. 69.

²⁹ Sono denominate dallo Ias 39 “attività e passività finanziarie”.

“non correnti”³⁰.

È opportuno sottolineare che la definizione della durata del ciclo operativo è altamente soggettiva³¹, in quanto variabile da impresa ad impresa, da un’attività all’altra e anche, rimanendo nella stessa realtà produttiva, può mutare nel corso degli anni e/o per area strategica d’affari, con il rischio di compromettere la comparabilità dei bilanci.

Lo Ias 1 sancisce che, quando il normale ciclo operativo dell’impresa non è chiaramente identificabile³², si suppone che la sua durata sia di dodici mesi³³; in questa situazione il criterio del ciclo operativo si identifica con il tradizionale criterio finanziario. Infine, occorre sottolineare che, se risulta difficile la definizione della durata del ciclo operativo da parte delle imprese, assolutamente impraticabile risulta la verifica delle scelte effettuate in tal senso dalle imprese stesse.

Il conto economico complessivo (*statement of comprehensive income*)

Il prospetto del conto economico complessivo rappresenta, come già detto, la principale novità della nuova versione dello Ias 1. Il principio contabile in esame, oltre a mutare la denominazione del documento, da conto economico a prospetto del risultato economico complessivo³⁴, attribuisce a tale documento un più ampio contenuto,

³⁰ Lo Ias 1, par. 67, indica la macroclassificazione delle attività non correnti. Esse comprendono le attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine.

³¹ ALLEGRI M., NINCI E., *Lo stato patrimoniale secondo LAS 1: un’analisi dei bilanci delle società quotate italiane*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 7, 2007, pagg. 7-11.

³² A questo proposito si ricorda: AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, cit., pag. 172. L’autore, dopo aver individuato i momenti caratteristici della gestione (provviste, trasformazioni e scambi) e aver sostenuto che il processo produttivo appare come un armonico sistema di processi elementari, afferma “l’estrema ingenuità di tale schema ipotetico”, al quale tuttavia va attribuito “un indubitabile valore didascalico e come tale va mantenuto e perfezionato pur nella sua irrealistica semplicità”.

³³ Ias 1, par. 68.

³⁴ Il regolamento Ue n. 475/2012 ha recentemente introdotto gli emendamenti apportati dallo Iasb, nel giugno 2011, allo schema di conto economico complessivo dello Ias 1. Le modifiche, obbligatorie a partire dal primo periodo amministrativo successivo al 1° luglio 2012, hanno interessato, anzitutto, il nome del prospetto che descrive la performance e-

in quanto include un concetto di reddito “*allargato*” e “*integrato*”³⁵, indicatore della performance complessiva dell’impresa. Il “*comprehensive income*” comprende l’utile o la perdita d’esercizio che scaturisce sia dai ricavi e costi realizzati, sia dalle differenze da *fair value* redditualizzate ed altre componenti di conto economico complessivo che derivano da variazioni di *fair value* iscritte in contropartita di riserve del netto.

Anche per il conto economico complessivo, lo Ias 1 prevede solo un contenuto minimo³⁶, che il documento deve obbligatoriamente presentare. Tale prospetto deve includere le seguenti voci:

- a) ricavi di vendita;
- b) oneri finanziari;
- c) quota dell’utile o della perdita di imprese collegate e *joint ventures* contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- d) oneri tributari;
- e) il risultato reddituale al netto delle imposte, derivante dalle dismissioni di beni strumentali e di rami d’azienda, dato dalla somma delle plus(minus)valenze da cessione e delle plus(minus)valenze derivanti dalla valutazione al minore tra costo e valore netto di realizzo degli elementi destinati ad essere ceduti (Ifrs 5);
- f) l’utile o la perdita;
- g) i singoli costi e ricavi imputati direttamente a patrimonio netto, classificati per natura;

conomica: lo Ias 1 parla ora di "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio" al posto del precedente "prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio". La ragione di questa modifica sta nel fatto che si è voluto evidenziare, a partire dal titolo, la duplice natura delle due componenti di performance economica. Si veda: FRADEANI A., *Scegliere i principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 41.

³⁵ Sul concetto di reddito integrato si vedano GUATRI L., *Trattato sulla valutazione delle aziende*, Egea, Milano, 1998, pagg. 457-463; GUATRI L., *50 anni di valutazioni aziendali. Dal pionierismo all'internazionalizzazione*, Università Bocconi Editore, Milano, 2006, pagg. 164-200. In quest’ultimo testo, il risultato economico integrato rientra all’interno del tema della “nuova architettura dell’informazione societaria”.

³⁶ Ias 1, par. 82.

- h) quota di spettanza dei costi/ricavi imputati a patrimonio netto relativi a collegate e *joint ventures* le cui partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto;
- i) reddito complessivo dell'esercizio (*total comprehensive income*).

L'impresa deve integrare, specificare, evidenziare risultati parziali qualora gli amministratori lo ritengano necessario al fine di esporre in modo attendibile e comprensibile la dinamica reddituale dell'azienda. La presenza di previsioni elastiche e l'ampio margine di "manovra" lasciato ai redattori del bilancio, già evidenziati per lo stato patrimoniale, sono comuni all'intero principio contabile e, in particolare, riguardano il prospetto di conto economico complessivo.

Dal punto di vista logico, il prospetto del reddito complessivo si compone di due parti: la prima sezione comprende il contenuto del "tradizionale" conto economico dal quale deriva l'utile o la perdita dell'esercizio, la seconda riguarda i costi e i ricavi imputati direttamente a patrimonio netto (*other comprehensive income*).

Poiché il bilancio IAS/IFRS è implicitamente un bilancio consolidato, l'impresa, sia all'interno dell'utile o della perdita dell'esercizio sia del reddito complessivo, deve distinguere la parte di competenza della capogruppo e quella di pertinenza di terzi³⁷.

Lo Ias 1 concede alle imprese la possibilità di optare per un unico documento definito *statement of comprehensive income* oppure per due prospetti, uno che accoglie solo i ricavi e i costi redditualizzati (*separate income statement*) e l'altro che, partendo dal reddito netto (risultato del primo prospetto), comprende i ricavi e i costi imputati a patrimonio netto (*statement of comprehensive income*)³⁸.

³⁷ Ias 1, par. 83.

³⁸ Ias 1, par. 81. Nelle *Basic for Conclusions on IAS 1*, lo IASB espone l'iter che lo ha portato alla scelta di concedere le due opzioni, considerate come una soluzione di compromesso e valide solo in via transitoria, sino a quando saranno disciplinati altri aspetti del conto economico complessivo. IASB, *Basic for Conclusions on IAS 1*, parr. 49-54. Negli Stati Uniti lo Sfas 130 concede tre opzioni per il *reporting* degli *other comprehensive income*: in un unico prospetto insieme al conto economico, in un prospetto separato rispetto al conto economico (queste due opzioni coincidono con quelle previste dallo IAS 1) oppure

Lo IASB ritiene che la presentazione di un unico prospetto sia concettualmente da preferire in quanto ognuna delle altre componenti del conto economico complessivo rispetta la definizione di “ricavo” e di “costo” indicata nel *Framework* e non esiste alcun principio che può essere utilizzato per separare le voci dei due prospetti. Alcuni membri del *Board*, sostenitori della presentazione di un unico prospetto, hanno sottolineato l’esigenza di ridurre le opzioni contabili esistenti. La previsione di uno *statement of comprehensive income* impostato come prospetto unico facilita, inoltre, a parere dei componenti del *Board*, la comparabilità e l’armonizzazione internazionale dei bilanci; il prospetto unico rende evidenti tutte le variazioni di valore corrente degli elementi patrimoniali, a prescindere dalle diverse politiche contabili che ne disciplinano il riconoscimento, la misurazione e la rappresentazione in bilancio³⁹.

Altri commentatori, invece, si sono mostrati fortemente contrari alla presentazione di un unico prospetto; essi hanno evidenziato la necessità di affrontare altri aspetti della presentazione del conto economico per migliorare l’informativa di bilancio⁴⁰.

Nel prospetto di conto economico separato l’impresa deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di competenza economica dell’esercizio, a meno che un IFRS non disponga diversamente. È il caso dello IAS 8, secondo il quale la correzione di errori e gli effetti del cambiamento di principi contabili non devono essere rilevati nel conto economico separato. Inoltre, altri standard dispongono che alcune

nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto (opzione non più ammessa dallo IASB).

³⁹ PISANI M., *La struttura del Comprehensive Income Statement...*, op. cit., pagg.9-44.

⁴⁰ Nella letteratura italiana ed europea sono risultati poco numerosi i lavori concentrati esclusivamente sulle sorti formali del Conto Economico di bilancio. Si veda: POZZOLI M., *Manuale operativo Ias/Ifrs: processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti ed esempi*, cit.; ALLEGRI M., NINCI E., *Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007*, cit.; QUAGLI A., *La presentazione del bilancio secondo la nuova versione dello IAS 1*, in *Revisione contabile*, n. 72, 2008, QUAGLI A., *Dal fair value al fair value: coerenza concettuali e condizioni di impiego del fair value negli IFRS*, cit.. I più sono stati attratti, comprensibilmente, dal tema della nuova configurazione reddituale prima ancora che della sua sede di iscrizione in bilancio.

voci di costo e di ricavo che pure soddisfano la definizione del *Framework*⁴¹, non siano iscritte nel conto economico separato, come ad esempio le differenze di valore degli *Immobili, impianti e macchinari* (Ias 16) e di *Attività immateriali* (Ias 38) in presenza dell'applicazione del *re-valuation model* oppure gli incrementi di *fair value* delle *Attività finanziarie disponibili per la vendita* (Ias 39).

Questi costi e ricavi, derivanti prevalentemente da valutazione a *fair value*, non ancora realizzatesi sono imputati direttamente a patrimonio netto e dallo Ias 1 vengono inclusi negli *other comprehensive income*.

Questi componenti possono essere esposti nel prospetto del risultato economico complessivo al netto delle imposte relative oppure al lordo^{42 43}; in quest'ultima ipotesi le imposte riferite alla globalità di tali componenti possono essere riepilogate in un'unica voce. La presentazione delle voci al lordo risulta in linea con quanto si verifica nel conto economico separato, dove le voci sono generalmente esposte prima delle imposte, la presentazione "al netto" favorisce, invece, l'identificabilità delle voci nell'apposita sezione della situazione patrimoniale-finanziaria⁴⁴.

In ogni caso, l'informativa relativa alle imposte può essere evidenziata nello *statement of comprehensive income* oppure nelle note⁴⁵.

Un aspetto importante in termini di informativa di bilancio riguarda il momento in cui avviene il realizzo dei valori precedentemente inclusi negli *other comprehensive income*. A tale proposito, gli IAS non fanno una scelta univoca; in alcune situazioni, per esempio nel caso di realizzo di attività finanziarie disponibili per la vendita, gli *other comprehensive income* transitano nella sezione del *profit and loss*, in altri casi, come per le rivalutazioni compiute in applicazione dello Ias 16, tale pro-

⁴¹ *Framework*, par. 89.

⁴² Ias 1, par. 91.

⁴³ L'OIC ritiene eccessiva la richiesta della esposizione del *tax effect* per ciascuna voce degli *other comprehensive income*. Si veda: INCOLLINGO A., *op. cit.*, pag. 104.

⁴⁴ DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., *op. cit.*, pag. 109.

⁴⁵ Ias 1, par. 90.

cedimento è vietato e nel caso di realizzo di tali elementi patrimoniali la plus(minus)valenza di valutazione non è considerata come componente reddituale nell'esercizio di realizzazione.

Nel primo caso, la realizzazione del valore è considerata momento critico tale da renderne necessaria l'informazione⁴⁶; il maggior valore viene rappresentato sia nell'esercizio in cui matura, attraverso l'inserimento negli *other comprehensive income*, che nell'esercizio in cui viene realizzato (nel *profit and loss*). Ciò comporta una duplicazione di valori nel *comprehensive income* che viene superata attraverso una metodologia definita *reclassification adjustment* (rettifiche da riclassificazione)⁴⁷: il valore realizzato viene inserito nel reddito netto e, contemporaneamente viene "stornato" dagli *other comprehensive income*.

È il caso, ad esempio, di una partecipazione acquisita nell'anno n al prezzo di 100, classificata come attività finanziaria posseduta per la vendita, che a fine esercizio n presenta un *fair value* di 140 e che viene ceduta nell'esercizio successivo con un realizzo di 160. Questo comporta l'imputazione a patrimonio netto, nell'esercizio n, del maggior valore di 40, che figurerà nella sezione degli *other comprehensive income* e nell'esercizio successivo la registrazione di un ricavo di 60 nella sezione del *profit and loss* e nella sezione degli *other comprehensive income* una riduzione di 40. In questo modo la plusvalenza totale di 60 inciderà per 40 nel primo esercizio e per 20 nell'esercizio successivo.

Questi annullamenti possono essere descritti sia nel prospetto del risultato economico complessivo sia nelle note. In quest'ultimo caso, gli *other comprehensive income* dell'esercizio devono essere riportati nel prospetto al netto delle rettifiche da riclassificazione.

In altre situazioni, come già detto, il momento della realizzazione dell'elemento patrimoniale è ritenuto meno rilevante della sua maturazione, al punto che non risulta indispensabile l'informazione. In tali circostanze, il valore si evidenzia una sola volta nel momento della sua maturazione in quanto gli standard di riferimento dispongono che la

⁴⁶ INCOLLINGO A., *op. cit.*, pagg. 106-113.

⁴⁷ Ias 1, par. 93.

plus(minus)valenza da valutazione evidenziata negli *other comprehensive income*, al momento del realizzo, venga girata a riserva disponibile e non considerata come componente reddituale dell'esercizio di realizzazione. Solo nel caso in cui il valore realizzato sia diverso da quello rivalutato la differenza deve necessariamente riconoscersi, al momento del realizzo, tra i valori che compongono il reddito netto.

Nel maggio 2010 lo Iasb ha pubblicato l'Exposure Draft 2010/5 dal titolo *Presentation of Items of Other Comprehensive Income*, che prevede, riguardo alla presentazione delle altre componenti di conto economico complessivo, da un lato l'obbligatorietà dell'unico schema di conto economico e dall'altro, l'esposizione delle altre componenti di conto economico complessivo in due sub categorie, a seconda della possibilità o meno che esse hanno di essere poi riclassificate nel reddito netto. Ciò al fine di dare la possibilità di capire quali valori tra quelli maturati ma non realizzati potranno trasformarsi in reddito netto⁴⁸

Con riferimento al contenuto minimo del prospetto del reddito complessivo, nella sezione *profit and loss* sono assenti i costi della gestione operativa che, secondo lo Ias 1⁴⁹, devono essere presentati preferibilmente nel documento contabile, in alternativa nelle note. Circa la classificazione dei costi operativi redditualizzati, lo Ias 1 non impone un particolare criterio, ritenendo accettabile tanto il criterio per natura quanto quello per destinazione, a scelta all'azienda⁵⁰. La scelta fatta deve essere mantenuta nel tempo. Le voci relative a proventi ed oneri imputati a patrimonio netto, invece, devono essere classificati per natura, ad eccezione di quelli derivanti dalla valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

La classificazione per natura aggrega i costi secondo la tipologia di fattore produttivo utilizzato (acquisti di beni, prestazione di servizi,

⁴⁸ INCOLLINGO A., DI CARLO F., *Ias 1 revised* ..., op. cit., pagg.37-38. Gli autori mettono in evidenza che la modifica proposta, sebbene condivisibile, abbia una scarsa utilità per i fruitori del bilancio fin quando non si interverrà per dare una definizione univoca e chiara su ciò che si intende per elementi costituenti il risultato economico complessivo.

⁴⁹ Ias 1, parr. 99 e 100.

⁵⁰ Lo Ias 1, in realtà, nel par. 100 incoraggia la classificazione dei costi per destinazione nel conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).

costi del personale, ammortamenti, ecc.); si tratta di un criterio semplice da applicare e meno soggetto al rischio di arbitrio. Il paragrafo 102 propone il seguente esempio di classificazione dei costi per natura:

- Ricavi
- Altri proventi
- Variatione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione
- Materie prime e materiali di consumo utilizzati
- Costi per benefici ai dipendenti
- Ammortamenti
- Altri costi
- Costi totali
- Utile prima delle imposte

L'altra classificazione dei costi, per destinazione (o "a costo del venduto") distingue, invece, i costi in relazione alla funzione aziendale che li ha assorbiti; tale metodo può fornire informazioni più dettagliate e significative rispetto al metodo "per natura", tuttavia la ripartizione dei costi tra le diverse aree aziendali è caratterizzata da un maggior grado di discrezionalità. Il paragrafo 103 presenta il seguente esempio di classificazione dei costi per destinazione:

- Ricavi
- Costo del venduto
- Utile lordo
- Altri proventi
- Costi di distribuzione
- Spese di amministrazione
- Altri costi
- Utile prima delle imposte

Così come per il contenuto generale del conto economico complessivo, anche in questo caso lo IAS si limita a prevedere il contenuto minimo lasciando un ampio margine di libertà alle imprese nell'articolazione ed esposizione delle voci; per quanto concerne la clas-

sificazione dei costi per destinazione, il principio si limita a stabilire che l'impresa, che utilizza questo metodo, deve indicare come minimo il costo del venduto, separatamente dagli altri costi⁵¹.

Con l'attuale versione dello Ias 1 è stato abrogato l'obbligo di indicare il risultato della gestione operativa caratteristica, che era previsto nella precedente stesura del principio; ciò deriva dall'incertezza che grava, in molti casi, circa la definizione dei confini dell'area operativa caratteristica⁵².

Il principio non indica espressamente quale delle due forme di classificazione sia la migliore⁵³, ma richiede solo che, nel caso di classificazione dei costi per destinazione, l'impresa debba esporre ulteriori informazioni sulla natura dei costi, gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti. Questa informativa addizionale sulla natura dei costi risulta utile per la previsione dei flussi finanziari prospettici⁵⁴.

Anche questa disposizione sembra lasciare una certa discrezionalità alle imprese, nel senso che potrebbe prestarsi ad un'interpretazione più o meno "restrittiva", che va da informazioni relative ai soli costi del personale e degli ammortamenti fino a informazioni su tutti i costi dell'area operativa, oltre a quelli del personale e degli ammortamenti.

Un'ulteriore caratteristica del prospetto del risultato economico previsto dallo Ias 1 è il divieto esplicito di distinguere, all'interno delle voci del prospetto o nelle note, tra componenti ordinari e straordina-

⁵¹ I principi contabili statunitensi stabiliscono che il prospetto del conto economico deve essere presentato in uno dei due seguenti schemi:

- struttura monofase, in cui tutti i costi sono classificati secondo il criterio funzionale e sono dedotti dai ricavi totali per ottenere il risultato prima delle imposte;
- struttura plurifase, in cui il costo del venduto sottratto dall'ammontare delle vendite, permette di calcolare il margine lordo; successivamente si indicano gli altri costi, al fine di determinare il risultato prima delle imposte.

ALLEGRI M., NINCI E., *Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007*, cit., pagg.11-12.

⁵² QUAGLI A., *La presentazione del bilancio secondo la nuova versione dello IAS 1*, cit., pag. 84.

⁵³ Lo Ias 1 evidenzia al paragrafo 99 che "un'entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo quella tra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti".

⁵⁴ Ias 1, parr. 104-105.

ri⁵⁵. Più precisamente, il principio riconduce tutti i costi ed i proventi all'attività ordinaria dell'azienda, con l'obbligo di evidenziare quelle poste che, per dimensione, natura o incidenza, debbono essere indicate separatamente per una migliore comprensione del conto economico⁵⁶. Con tale divieto esplicito si sono voluti evitare i problemi legati ad un'eccessiva soggettività che la classificazione tra elementi ordinari e straordinari avrebbe comportato⁵⁷. Tutto diventa ordinario in quanto, comunque, soggetto al rischio d'impresa.

3.4. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (*statement of changes in equity*)

Come si è visto in precedenza, lo Ias 1, tra i documenti facenti parte integrante del bilancio d'esercizio, include anche un prospetto che evidenzia le variazioni che il patrimonio netto subisce in un periodo amministrativo.

Anche questo prospetto ha subito un'importante revisione con la nuova formulazione dello Ias 1, come conseguenza del nuovo impianto che i principi contabili internazionali hanno adottato per evidenziare la performance periodica dell'impresa. La nascita *dello statement of comprehensive income*, e l'inclusione in esso dei costi e dei ricavi imputati a patrimonio netto, ha comportato un adeguamento dell'informativa contenuta nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto a questa nuova impostazione⁵⁸.

⁵⁵ Ias 1, par. 87.

⁵⁶ DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d'esercizio*, cit., pag. 382.

⁵⁷ È importante sottolineare la diversa impostazione tra principi contabili IAS/IFRS e gli US GAAP in relazione ai componenti di reddito straordinari. Gli US GAAP, a differenza dei principi IAS, ammettono l'esistenza di voci straordinari, definendole come tutti i componenti che hanno la caratteristica di essere insoliti o infrequenti. Tra i costi straordinari, rientra, secondo gli US GAAP, l'avviamento negativo. ALLEGRI M., NINCI E., *Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007*, cit., pag. 12.

⁵⁸ Con la precedente versione dello Ias 1, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto includeva, tra l'altro, ciascuna voce di proventi ed oneri imputata direttamente a patrimonio netto, in base a disposizioni previste da singoli principi, nonché il totale di queste

Con la nuova versione dello Ias 1 si vuole separare nettamente le variazioni del patrimonio netto che scaturiscono da operazioni di natura reddituale, pari alla somma algebrica tra *profit or loss* di periodo e gli *other comprehensive income*, che risultano rappresentate nello *statement of comprehensive income*, da quelle riconducibili ad operazioni poste in essere dai proprietari del capitale, che rimangono evidenziate nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto⁵⁹.

Più precisamente il prospetto delle variazioni di patrimonio netto deve contenere⁶⁰:

- il *total comprehensive income*, distinguendo in un bilancio consolidato, la parte attribuibile alla capogruppo e quella di pertinenza delle minoranze;
- gli impatti sugli utili a nuovo derivanti dall'applicazione retrospettiva ai sensi dello Ias 8 per effetto dei cambiamenti dei principi contabili e delle correzioni di errori significativi connessi alla redazione di bilanci di esercizi precedenti⁶¹;
- le transazioni con i possessori di capitale proprio, distinguendo le singole tipologie di movimenti (aumenti/rimborsi di capitale, distribuzione utili/copertura perdite, acquisto di azioni proprie);
- per ciascun elemento componente il patrimonio netto si deve poi riconciliare i saldi iniziali e finali, evidenziando i motivi delle variazioni.

Nel prospetto o nelle note deve essere poi esposto il dividendo

voci. Sono gli elementi che non erano riconosciuti nel conto economico e che erano accolti nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

⁵⁹ Come già ricordato nel precedente paragrafo (precisamente alla nota 238), questo aspetto rappresenta una grande differenza tra lo Ias 1 e lo standard n. 130 statunitense; quest'ultimo consente alle imprese di rappresentare gli *other comprehensive income* anche nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, opzione questa più diffusa delle altre.

⁶⁰ Ias 1, par. 106.

⁶¹ In Italia, secondo l'OIC 29 un cambiamento dei principi contabili o la correzione di un errore contenuto nei bilanci degli esercizi precedenti implica l'invio degli effetti al conto economico nell'area straordinaria, mentre secondo gli IAS tali fenomeni devono incidere solo sul patrimonio netto iniziale, in particolare sulle riserve di utili portati a nuovo, come se la modifica fosse stata applicata fin dagli esercizi precedenti.

per azione.

Riguardo alla forma, lo Ias 1, coerente con l'impostazione adoperata per tutti i prospetti, non prescrive uno schema da rispettare obbligatoriamente⁶².

3.5. Informativa di settore prevista nell'Ifrs 8

Lo scopo principale dell'informativa economica-finanziaria è quello di fornire ai lettori del bilancio ogni dato e notizia utili e finalizzati ad una corretta valutazione della gestione aziendale presente, passata e futura, ovvero di esplicitare tutti gli elementi necessari ad esprimere la dimensione economica dell'impresa.

Per una migliore comprensione delle performance competitive di un'impresa di grandi dimensioni, multi-business o di un gruppo di imprese, è essenziale conoscere sì i suoi dati a livello aggregato, ma è altrettanto necessario avere, a supporto di essi, un insieme di informazioni sui singoli segmenti operativi, che consentano agli utilizzatori di interpretare pienamente lo sviluppo dell'attività imprenditoriale e di analizzare i contesti economici nei quali l'impresa vive⁶³. D'altra parte, l'informativa settoriale deve cercare di coniugare due opposte esigenze; da un lato gli eccessivi costi competitivi che l'impresa sosterebbe se gli obblighi di comunicazione fossero eccessivamente elevati, dall'altro, il beneficio informativo procurato agli investitori.

L'informativa di settore, contenuta nell'Ifrs 8, risulta complementare nella predisposizione dell'informativa di bilancio⁶⁴; essa consente

⁶² Tale scelta è condivisibile anche dall'OIC, poiché la flessibilità può essere motivata anche dal fatto che le discipline nazionali vigenti nei diversi paesi possono essere anche molto diverse tra loro, per quanto concerne le singole voci del patrimonio netto, la disponibilità e distribuibilità delle riserve. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*. Guida 1, ottobre 2005, pag. 98.

⁶³ Ifrs 8 – *Settori operativi*, par. 1. Il principio contabile in oggetto è stato pubblicato in G.U.E. con Regolamento (CE) n. 1358/2007 della Commissione europea, 21 novembre 2007.

⁶⁴ FORTUNA F., *L'evoluzione dell'informativa di settore prevista nell'IFRS 8: alcune riflessioni*, in RIREA, maggio-giugno 2008, pagg. 299-316.

di valutare gli obiettivi di solidità patrimoniale e di equilibrio economico-finanziario dell'impresa nel suo complesso in funzione dei principali settori operativi nei quali tali obiettivi vengono realizzati, attraverso adeguate strategie di sviluppo.

La novità più interessante dell'Ifrs 8, che ha sostituito lo Ias 14 è costituita, come si è già accennato, dall'introduzione del *management approach*⁶⁵, quale modalità nuova per identificare i segmenti operativi, affidandosi al modo in cui l'alta direzione li struttura nel proprio reporting gestionale. L'assunto di fondo, che ha condotto a tale scelta, è da ricercarsi nella considerazione che, se i lettori del bilancio hanno in mano le stesse informazioni dei manager, aumenta la loro capacità e possibilità di comprendere le strategie passate e future e quindi di assumere decisioni più consapevoli.

Il precedente criterio individuato dallo Ias 14, definito "*risk and return approach*", individuava i segmenti operativi basandosi sulla valutazione dei rischi e dei benefici derivanti da ciascuno⁶⁶, indicava le modalità di individuazione e di costruzione dei segmenti, puntualizzando per ognuno di essi le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie da esporre nel documento settoriale, pubblicato nelle note esplicative al bilancio. Alle regole sicuramente più prescrittive dello Ias 14 si sostituiscono principi guida, che pongono in primo piano le scelte del management sulle modalità di allocazione delle risorse e massimizzazione dei risultati per prodotto, area geografica, tipologia della clientela, consentendo alle imprese stesse di fornire informazioni di settore più tempestive e ad un costo relativamente basso.

La possibilità concessa al management di rappresentare la situazione aziendale secondo le sue modalità operative e di scegliere la

⁶⁵ Tale espressione è mutuata dallo Sfas 131 – *Disclosure about Segments on Enterprise and Related information*, June, 1997, par. 4.

⁶⁶ Nel documento soppresso si distingueva il settore di attività, identificabile come una parte dell'impresa che produce un singolo prodotto o servizio oppure un insieme di prodotti e servizi collegati, ed il settore geografico, definito come singolo paese o gruppi di paesi o una regione in cui è identificabile l'offerta di prodotti e servizi. Si veda: CALDERELLI A., *Informativa di corredo. Informativa di settore e sulle operazioni con parti correlate*, in Aa. Vv., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, cit., pagg. 156-159.

profondità informativa del *segmental reporting*⁶⁷, potrebbe favorire l'attendibilità e la significatività dell'informazione a svantaggio della comparabilità nel tempo e nello spazio dell'informativa in oggetto.

Problemi di comparabilità nel tempo dell'informativa di settore potrebbero derivare da possibili cambiamenti nel management o eventuali processi di riorganizzazione aziendale; il principio in esame si occupa di queste fattispecie⁶⁸, prevedendo l'obbligo per l'impresa, nel caso modifichi la composizione dei settori, di adeguare le informazioni degli esercizi precedenti alla nuova struttura, a meno che tali informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sia eccessivamente onerosa.

La discrezionalità concessa al management potrebbe, altresì, condurre ad una scarsa comparabilità dell'informativa nello spazio, tenendo conto che tali soggetti possono dare una diversa rappresentazione della propria attività aziendale nei diversi contesti economici in cui operano⁶⁹.

Il processo più problematico nella costruzione dell'informativa settoriale attiene alla corretta identificazione delle unità di business da rendicontare.

Per il documento IFRS 8 il "settore operativo"⁷⁰ è una componente di un'impresa:

- che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi quelli riguardanti operazioni infrasettoriali);
- i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente dal più alto livello decisionale operativo, ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e alla valutazione dei ri-

⁶⁷ Si segnalano importanti contributi sul tema di alcuni studiosi: ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting – Interpretazione e applicazione*, Milano, F. Angeli, Milano, 2004; ANGIOLA N., *L'informativa settoriale secondo i principi contabili internazionali*, Milano, F. Angeli, 2007; BRUNI G., *Contabilità del valore per aree strategiche d'affari*, Torino, Giappichelli, 1999, pagg. 174-182; FAZZINI M., *La valutazione delle aree strategiche d'affari in ottica integrata*, Milano, F. Angeli, 2003, pagg. 83-134; TIZZANO R., *L'economia delle aziende diversificate*, Napoli, Ligouri, 1994, pagg. 161-214.

⁶⁸ IFRS 8, par. 29 e 30.

⁶⁹ FORTUNA F., *op. cit.*, pagg. 304-305.

⁷⁰ IFRS 8, par. 5.

sultati; e

- per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Inoltre, nel principio in oggetto⁷¹, viene spiegato che con l'espressione "più alto livello decisionale operativo" non necessariamente ci si riferisce ad una persona specifica in qualità di manager, ma alla funzione che si occupa di allocare le risorse alle varie attività e monitorarne l'efficienza e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna di esse.

Una volta enucleati i segmenti operativi rispondenti alla definizione fornita del principio contabile internazionale, occorre verificare che gli stessi raggiungano le seguenti soglie quantitative^{72 73}:

- i ricavi derivanti dagli scambi, sia interni che esterni, devono raggiungere un importo almeno pari al 10% dei ricavi totali; o
- il risultato di settore (sia utile che perdita) conseguito da uno specifico segmento deve raggiungere la soglia minima del 10% dei risultati complessivi conseguiti dall'impresa; o
- le attività ivi impiegate devono essere almeno pari al 10% del totale di tutti i settori operativi.

Qualora tali limiti quantitativi non vengano raggiunti, è possibile procedere all'aggregazione di due o più segmenti simili⁷⁴.

⁷¹ Ifrs 8, par. 7.

⁷² Ifrs 8, par. 13.

⁷³ Le soglie quantitative previste dall'Ifrs 8 sono le stesse previste dallo Ias 14. L'unica differenza qui riscontrata rispetto alle richieste dello Ias 14, consiste nell'eliminazione della regola per cui un settore può essere identificato come tale esclusivamente se i ricavi conseguiti dagli scambi con l'esterno sono maggiori rispetto a quelli infrazziendali. Infatti, l'Ifrs 8 considera segmento operativo anche quell'unità aziendale che vende primariamente o esclusivamente ad altre componenti della stessa.

⁷⁴ Ifrs 8, par. 12. Due o più segmenti si definiscono "simili", e possono quindi essere aggregati, qualora mostrino non solo "caratteristiche economiche" similari, ma anche una serie di aspetti che caratterizzano le attività produttive:

- a) natura dei prodotti e dei servizi;
- b) natura dei processi produttivi;
- c) tipologia e classe di clientela per i loro prodotti e servizi;
- d) metodi usati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e
- e) natura del contesto economico, se applicabile, ad esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.

Il management, qualora lo ritenga rilevante per gli utilizzatori del bilancio, può, comunque, procedere a rendicontare separatamente anche quei segmenti operativi che non raggiungono le soglie indicate nel testo.

Per evitare un'eccessiva, e poco significativa, frammentazione dei valori aziendali, il principio individua, quale limite pratico, in massimo dieci i segmenti presentabili.

L'informativa economico-finanziaria di settore deve, in ogni caso, procedere alla rendicontazione dei settori operativi almeno finché il totale dei ricavi esterni da essi conseguiti non risulti almeno pari al 75% dei ricavi complessivi aziendali.

Un altro significativo aspetto della nuova regolamentazione dell'informativa settoriale riguarda le misure da utilizzare e le modalità di esposizione dei dati.

Il presente principio non impone un dettagliato elenco di informazioni da presentare necessariamente, ma si limita a richiedere, obbligatoriamente, che per ciascun segmento individuato vengano esposti i dati circa il risultato conseguito da ognuno di essi, utile o perdita che sia, e le attività totali impiegate in ciascun settore operativo.

Ogni altro elemento deve essere divulgato nell'informativa di settore solo ed esclusivamente se i corrispondenti valori sono inclusi nella valutazione del risultato di ciascun segmento o se esaminati e rivisti periodicamente dal più alto livello decisionale operativo⁷⁵.

Si veda a questo proposito BIANCHI S., *Recenti interpretazioni delle autorità europee relative a problematiche IFRS*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 4, 2012, pagg. 10-16. L'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), una delle autorità europee incaricate di vigilare sui mercati azionari e finanziari e anche di monitorare l'implementazione degli IFRS nei vari paesi, ha reso pubblico nell'agosto del 2011 l' "*11th Extract from the EEC's Database of Enforcement*" che contempla nove casistiche differenti sulle quali l'autorità di vigilanza si è pronunciata. Nell'ambito dell'IFRS 8, l'EECS (*European Enforcers Coordination Sessions*) si è focalizzato sulle modalità dell'accorpamento dei segmenti operativi non concordando con una società che aveva unito due segmenti che operavano su servizi simili ma con clienti diversi (*IV Decision ref EEC's 0211/04 – Aggregation of operating segments*).

⁷⁵ Si riporta per esteso il paragrafo 23 dell'IFRS 8 "*Operating Segments*": "Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto li-

Ovviamente, se lo scopo dell'organismo europeo di contabilità è quello di permettere al lettore di bilancio di “guardare all'impresa attraverso gli occhi dei manager”, non può esistere un elenco predefinito di informazioni da pubblicare, ma devono, logicamente, essere richiamati soltanto quei valori realmente costruiti ed analizzati dall'alta direzione nell'espletamento del suo processo decisionale.

Nel testo della norma non è possibile rinvenire nessuna indicazione sulle misure più idonee da utilizzare, né una specifica prassi per la loro esposizione, ma vi è soltanto la richiesta di una spiegazione sulle loro modalità di costruzione. Il principio contabile non specifica, ad esempio, se il risultato economico di cui si chiede la valutazione sia un risultato di tipo operativo o un reddito netto; non indica, inoltre, se si tratti di un valore al lordo o al netto dell'imposizione fiscale⁷⁶.

vello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore, esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:

- a) ricavi da clienti esterni;
- b) ricavi da operazioni con altri settori operativi della medesima entità;
- c) interessi attivi;
- d) interessi passivi;
- e) svalutazioni e ammortamenti;
- f) voci significative di ricavo e di costo fornite conformemente al paragrafo 86 dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”;
- g) quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di società collegate o joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- h) oneri o proventi fiscali; e
- i) voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti.

Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e i più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati di settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi, purché lo specifichi.”

⁷⁶ Se il management opta per la valutazione del risultato di settore al netto delle imposte, queste ultime dovranno essere stimate in modo indiretto, come quota dell'onere fiscale complessivo dell'impresa, attribuibile al singolo settore. Si tratta di un'imposizione “virtuale” dal momento che la base imponibile delle imposte non è il reddito lordo di settore. Questo modo di procedere comunque non sarebbe accettabile soprattutto nel caso in cui coesistano settori in utile e settori in perdita. Si veda: ARDUINI S., *L'informativa per segmen-*

In sostanza, il principio consente l'utilizzo di qualsivoglia schema di rendicontazione e di ogni tipologia di misura, anche se non coincidente con quelle adottate nella redazione dei conti annuali generali.

Quanto appena affermato rappresenta uno dei cambiamenti più problematici e dibattuti del nuovo standard; da un lato, si nota il constatato limite di non comparabilità dell'informativa redatta attraverso il "*management approach*", dall'altro, la difficile interpretazione di tale informativa a causa dell'utilizzo di misure variegata e soggettive per ciascuna azienda. Tali preoccupazioni vengono mitigate dalla considerazione degli effetti positivi riconducibili alla possibilità per gli *stakeholders* di guardare l'impresa con gli "*occhi del management*".

Gli utilizzatori dell'informativa sono comunque in grado di comprendere e giudicare in modo appropriato i dati disaggregati grazie alla richiesta di inserimento di una spiegazione circa le modalità di costruzione delle misure di risultato e di attività, nonché per mezzo dell'analisi delle riconciliazioni con i rispettivi valori aggregati di bilancio⁷⁷.

Con il passaggio all'Ifrs 8, l'informativa economico-finanziaria di settore assume un carattere più qualitativo rispetto a quanto avveniva in precedenza. Infatti, ogni fase del processo di costruzione del *reporting* settoriale deve essere commentata, ovvero, lo IASB ha richiesto che l'impresa fornisca ogni informazioni di carattere generale che si ritenga utile ai fini di una chiara e comprensibile lettura del bilancio. In particolare, devono essere esposte le modalità di identificazione dei segmenti operativi oggetto di studio e i fattori considerati per la loro individuazione, incluse le basi assunte per definire la struttura organizzativa, le tipologie di prodotti e/o servizi, dai quali derivano i ricavi del settore⁷⁸, nonché, se disponibili o ottenibili ad un costo ragionevo-

ti. *Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, in Quaderni Monografici Rirea, n. 74, 2008, pagg. 22-28.

⁷⁷ Il paragrafo 28 dell'Ifrs 8 richiede la riconciliazione del totale dei ricavi, degli utili o delle perdite, delle attività e degli altri elementi oggetto di informativa di settore con i corrispondenti valori aggregati presentati nel bilancio dell'impresa.

⁷⁸ Ifrs 8, par. 22.

le, le informazioni sui maggiori clienti serviti e sugli ambiti geografici in cui l'impresa si trova ad operare⁷⁹.

Questo nuovo approccio all'informativa di settore pone, comunque, un'ulteriore considerazione sull'attendibilità dei dati presentati, sia per il timore delle imprese di portare a conoscenza del pubblico logiche di analisi del business impiegate internamente, sia come mezzo per abbattere volutamente le informazioni presentate in bilancio, sostenendo che, internamente, sono quelli i dati che si utilizzano per valutare l'andamento dei singoli business⁸⁰.

⁷⁹ Ifrs 8, parr. 32 e 33.

⁸⁰ QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (Internazionale Financial Reporting Standard n. 8 – Operating segments)*, in *Revisione Contabile*, n. 73, 2007, pagg. 19-26.

Capitolo 4

Un'indagine empirica sulla comparabilità

SOMMARIO: 4.1. Obiettivi e profili metodologici della ricerca. - 4.1.1. Il quadro di riferimento e gli obiettivi della ricerca. - 4.1.2. I profili metodologici della ricerca. - 4.2. Comparabilità sostanziale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche. - 4.3. Comparabilità formale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche. - 4.3.1 Denominazione dei prospetti. - 4.3.2. Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria. - 4.3.2.1. Forma e criterio di classificazione. - 4.3.2.2. Contenuto del prospetto. - 4.3.3. Il “nuovo” schema di conto economico. - 4.3.3.1. Forma del prospetto e criterio di classificazione dei costi. - 4.3.3.2. Contenuto del prospetto. - 4.3.4. Schemi di bilancio: considerazioni conclusive. - 4.4. Comparabilità dei bilanci e informativa di settore. - 4.4.1. Tipologia di bilancio e informativa di settore. - 4.4.2. Identificazione dei segmenti operativi: evidenze empiriche.

4.1. Obiettivi e profili metodologici della ricerca

4.1.1. Il quadro di riferimento e gli obiettivi della ricerca

L'applicazione dei principi contabili internazionali, da un lato deriva dalla crescente esigenza di “armonizzazione contabile mondiale¹”, dalla necessità di un linguaggio condiviso su scala planetaria, dall'altro, tuttavia, rappresenta un profondo cambiamento per le imprese italiane, un momento di discontinuità con il passato, che non si limita alla mera sfera contabile ma, più in generale, afferma un modello concettuale di bilancio, di reddito e di patrimonio molto difforme da quello presente in Italia ed in altri paesi europei.

Nel quadro di riferimento brevemente delineato si colloca il presente lavoro, che ha come finalità lo studio della comparabilità, quale caratteristica qualitativa, che consente di migliorare sensibilmente l'utilità dell'informazione economico finanziaria dei bilanci IAS/IFRS e uno degli obiettivi di fondo che si è inteso realizzare con i principi

¹ ALLEGRI M. (a cura di), *L'adozione degli Ias/Ifrs in Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio*, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 2.

contabili internazionali.

Dopo aver esaminato la confrontabilità dei bilanci dal punto di vista teorico, approfondendo, limitatamente ad alcune poste di bilancio la loro valutazione, ai documenti di bilancio, situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico, la forma ed il contenuto dei prospetti e all'Ifrs 8 l'informativa di settore, nel presente capitolo viene svolta un'indagine empirica, volta all'osservazione del comportamento delle imprese intorno a queste tre tematiche fondamentali.

In altri termini, l'obiettivo dell'indagine consiste nel verificare se, con il sistema IAS/IFRS, si garantisce, dal punto di vista empirico, il perseguimento della comparabilità dei bilanci, sia nella sua dimensione spaziale che temporale.

4.1.2. I profili metodologici della ricerca

Dal punto di vista metodologico, lo studio finora affrontato è stato svolto con metodo deduttivo², dal generale al particolare, seguendo un approccio sostanzialmente descrittivo³ nella rappresentazione dei modelli proposti.

Nel presente capitolo si procede con metodo induttivo⁴, dal parti-

² Sugli approcci metodologici nella ricerca scientifica in economia aziendale: ONIDA P., *Le discipline aziendali. Oggetto e metodo*, Giuffrè, Milano, 1951; FERRARIS FRANCESCHI R., *L'indagine metodologica in economia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1978; FATTORE G., *Metodi e ricerca in economia aziendale*, Egea, Milano, 2005. In particolare: "La deduzione nella ricerca scientifica permette di costruire teorie con il ragionamento, derivando cioè proposizioni tramite un processo logico che genera relazioni del tipo causa-effetto tra concetti la deduzione è il procedimento con cui si conosce tramite processi cognitivi astratti. La deduzione è anche il mezzo per raccordare la teoria alla realtà tramite la dimostrazione". FATTORE G., *op. cit.*, pag. 27 e segg..

³ Le ricerche descrittive sono volte a definire o descrivere un insieme di fenomeni. In effetti, prima di fornire una teoria con valore esplicativo ad un insieme determinato di fenomeni, il ricercatore deve conoscere gli elementi fondamentali dei fenomeni oggetto di studio. Sulle tipologie di ricerca in economia aziendale e management: FATTORE G., *op. cit.*, pag. 33 e segg..

⁴ I due metodi nella ricerca assumono un carattere di complementarità perché: "La deduzione non nutrita da esperienze, non accostata a metodiche osservazioni di fatti, si risolve non di rado in esercitazioni logiche che poco insegnano ai fini del governo delle aziende o dell'interpretazione della reale vita di queste". ONIDA P., *Le discipline economiche aziendali. Oggetto e metodo*, cit., pag. 341. Inoltre, "Negli studi aziendali, lo scopo delle ricer-

colare al generale; si analizzano i risultati raggiunti da una ricerca empirica avente ad oggetto le aziende che compongono il Ftse Mib, il più significativo indice azionario della Borsa italiana. Si tratta di un indice di mercato, comprendente società di primaria importanza, selezionato in funzione dell'elevato livello di capitalizzazione, che dovrebbe presupporre, visto l'elevato numero di *stakeholders* nazionali ed internazionali, un livello di comunicazione evoluta. Sebbene il campione di imprese esaminato sia numericamente abbastanza esiguo, l'importanza della dimensione delle aziende in esso comprese fornisce, senz'altro, informazioni utili sul comportamento delle imprese di fronte ai principi contabili internazionali.

All'interno del Ftse Mib si è ritenuto importante distinguere le imprese che compongono il paniere in termini di combinazioni economiche, tra imprese finanziarie, in particolare bancarie e assicurative e altre imprese. Le imprese che sono state esaminate nella presente ricerca fanno riferimento alle attività di servizi, industriali e alle altre attività diverse dalle bancarie ed assicurative⁵.

Delle 41 aziende comprese nel Ftse Mib al 1 ottobre 2013⁶, ne sono state prese in considerazione 29 e, successivamente, due sono state escluse in quanto la loro quotazione risale all'ultimo trimestre del 2013 a seguito di operazioni di scissione e di fusione con altre imprese ed altre due sono state eliminate, per indisponibilità di tutti i docu-

che non è proporre e dimostrare leggi universali, ma proporre nuove teorie che siano valide e robuste e che, almeno in parte, siano in grado di rivelarsi utili nella pratica. Di fronte al rischio di impostazioni semplicistiche che vorrebbero l'induzione come secondaria e complementare alla deduzione e alla verifica empirica secondo il metodo logico-deduttivo, la ricerca di regolarità dall'osservazione ripetuta e tramite procedimenti di generalizzazione ordinata dei fatti osservati trova nell'induzione il suo riferimento nella logica". FATTORE G., *op. cit.*, pag. 29.

⁵ Le ragioni che hanno portato ad escludere le aziende bancarie ed assicurative sono dovute alle peculiarità dei loro processi produttivi e alle specificità che caratterizzano i loro documenti contabili.

⁶ Il paniere dei titoli che compongono il Ftse Mib viene rivisto periodicamente. Tale indice è operativo a partire dal 1° giugno 2009 a seguito della fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano. La presente ricerca si è basata sul Ftse Mib rivisto in ottobre 2013.

menti necessari per lo sviluppo dell'analisi⁷.

L'elenco completo delle 25 società esaminate, incluse nel campione è riportato nella Tabella 1.

Tabella 1: ELENCO DELLE IMPRESE COMPRESSE NEL CAMPIONE	
A2A	GTECH
ANSALDO STS	LUXOTTICA
ATLANTIA	MEDIASET
AUTOGRILL	PARMALAT
BUZZI UNICEM	PIRELLI & C.
CAMPARI	PRYSMIAN
DIASORIN	SAIPEM.
ENEL	SALVATORE FERRAGAMO
ENEL GREEN POWER	SNAM
ENI	TELECOM ITALIA
EXOR	TERNA
FIAT	TOD'S
FINMECCANICA	

La documentazione di bilancio esaminata durante la ricerca, per ciascuna delle imprese, è la seguente:

- bilanci consolidati del triennio 2010-2012;
- bilanci separati del triennio 2010-2012.

Più in dettaglio, per l'analisi della comparabilità sostanziale si è fatto ricorso alle informazioni contenute nelle note illustrative al bilancio, relativamente ai criteri di valutazione utilizzati dalle imprese selezionate. L'indagine eseguita si riferisce ai seguenti elementi del patrimonio:

- a) immobili, impianti e macchinari (Ias 16);
- b) attività immateriali (Ias 38);
- c) investimenti immobiliari (Ias 40);
- d) partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* (Ias 27, 28 e

⁷ Non sono stati analizzati i bilanci di CNH Industrial e World Duty Free che sono entrati nella quotazione del Ftse Mib nel 2013 e non è stato possibile analizzare i documenti contabili di StMicroelectronics e Tenaris.

31).

Con riferimento alla comparabilità formale dei bilanci sono stati esaminati il contenuto e la forma dei prospetti di bilancio, situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico.

I bilanci utilizzati per questi due tipi di indagine sono quelli separati riferiti al triennio 2010-2012.

La scelta del bilancio separato (o bilancio d'esercizio), in luogo del bilancio consolidato, è dovuta alle seguenti ragioni:

- le imprese presenti nel campione sono tenute alla redazione del bilancio d'esercizio adottando i principi contabili internazionali;
- il ricorso al bilancio consolidato non avrebbe permesso il possibile confronto tra i criteri di valutazione utilizzati dalle imprese per le partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*, intese come investimenti diretti.

Oggetto della presente ricerca è, altresì, lo studio della comparabilità tra aziende, in merito alla informativa di settore (Ifrs 8), che le stesse forniscono nelle note illustrative ai loro bilanci.

Per tale analisi, i documenti presi a riferimento sono i bilanci consolidati riferiti al triennio suddetto.

Il riferimento al bilancio consolidato, per questa parte dell'indagine, è da ricercarsi nel contenuto stesso dell'Ifrs 8, in particolare in quei paragrafi che definiscono l'ambito di applicazione del Principio stesso⁸. Il paragrafo 4 del presente principio precisa che, qualora

⁸ Ifrs 8, parr. 2-4. In particolare, l'Ifrs 8 deve essere applicato (par. 2):

- 1) al bilancio separato o individuale di un'impresa:
 - i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato cosiddetto "*over the counter*", compresi i mercati locali o regionali); oppure
 - che deposita il proprio bilancio o il cui deposito è in corso presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
- 2) al bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo:
 - i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato cosiddetto "*over the counter*", compresi i mercati locali o regionali); oppure

un unico fascicolo di bilancio contenga sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione dell'Ifrs 8, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa settoriale deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato. In questo caso, non vi è l'obbligo, ma solo la facoltà, di riportare l'informativa sui settori operativi nel bilancio separato. Se, invece, il fascicolo di bilancio consolidato della controllante non contiene anche il bilancio separato della controllante quotata, l'obbligo di riportare l'informativa di settore riguarda tanto il bilancio consolidato che quello separato.

Sotto il profilo meramente metodologico, la ricerca è stata condotta predisponendo una griglia, contenente diversi quesiti "a risposta chiusa" e alcune domande strutturate, entro cui collocare le risultanze dell'indagine⁹.

Dopo questa premessa, si procede, nei paragrafi che seguono, con la presentazione dei risultati della ricerca per ciascuno dei temi affrontati.

4.2. Comparabilità sostanziale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche

L'indagine empirica è volta all'osservazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei bilanci di esercizio (con la terminologia dei principi contabili internazionali, si tratta di bilanci separati) dalle società appartenenti al campione di imprese definito nel paragrafo

-
- che deposita il bilancio consolidato o il cui deposito è in corso presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.

⁹ È opportuno precisare che accanto alla formulazione di domande a risposta chiusa intorno a certe tematiche, si è tenuto conto di quelle "variabili subordinate", considerate solo se la necessità informativa è effettivamente ricorrente nell'impresa. Ad esempio, è significativo considerare la presenza delle attività a vita utile indefinita solo se tali attività esistono. Questo modo di procedere permette di evitare sopra/sotto valutazioni ingiustificate. Si veda: TEODORI C. (a cura di), *L'adozione degli Ias/Ifrs in Italia: le attività immateriali e l'impairment test*, Giappichelli, Torino, 2006, pagg. 9-10.

precedente.

È un'analisi limitata ai casi in cui, nel precedente studio teorico, è stata riscontrata la previsione di criteri alternativi di valutazione di medesimi fatti economici. Si tratta, quindi, dei criteri di valutazione adottati per le immobilizzazioni materiali, investimenti immobiliari, immobilizzazioni immateriali e partecipazioni in controllate, in collegate ed in entità a controllo congiunto.

Il criterio di valutazione utilizzato dalle imprese, nell'ambito del triennio oggetto di analisi, per le suddette attività è stato esclusivamente il modello del costo.

Le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali con vita utile finita sono state rilevate, da tutte le imprese esaminate, al costo di acquisto o di produzione al netto del relativo fondo ammortamento e di eventuali perdite durevoli di valore. Le attività immateriali a vita utile indefinita, non ammortizzate, sono state sottoposte a verifica per identificare eventuali perdite di valore.

Dall'esame dei documenti si riscontra una convergenza delle scelte operate dai redattori dei bilanci sugli stessi criteri di valutazione di medesimi fatti economici, rendendo, nel concreto, i bilanci più comparabili di quanto risulterebbero dal punto di vista teorico.

Analoga osservazione può essere fatta per gli investimenti immobiliari, per i quali lo Ias 40, oltre che prevedere l'alternativa tra modello del costo e modello del *fair value*, esprime una certa preferenza per il criterio del *fair value*, obbligando le imprese ad indicare tale valore nelle note illustrative al bilancio, nel caso di utilizzo del costo.

Le risultanze empiriche mettono in evidenza un'applicazione confusa dello Ias 40 in quanto nella maggior parte dei casi (circa i tre quarti del campione pari a 19 imprese su 25), presumibilmente, tali investimenti sono inseriti all'interno della voce immobilizzazioni materiali; soltanto una impresa di queste 19 dice espressamente di includere gli investimenti immobiliari nella voce immobilizzazioni materiali. Queste imprese non evidenziano separatamente i valori degli investimenti immobiliari né nei prospetti di bilancio, né nelle note di det-

taglio.

In entrambi i casi, queste rappresentazioni non sono fedeli a quanto previsto dallo Ias 40, secondo il quale gli investimenti immobiliari sono caratterizzati da una logica contabile assolutamente distinta dalla disciplina generale prevista per le immobilizzazioni materiali.

Questo modo di procedere rileva la “resistenza”, da parte anche delle nostre imprese maggiori, ad accettare la nuova impostazione concettuale tipica degli Ias/Ifirs, che, con fatica, si innesca in un contesto economico, sociale e culturale profondamente diverso da quello dal quale trae origine.

Le imprese che presentano nel prospetto della situazione patrimoniale finanziaria gli investimenti immobiliari in modo distinto sono 6; tutte queste aziende hanno adottato lo stesso criterio di valutazione, il modello del costo. All'interno delle 6 imprese considerate si nota, comunque, una differenza nelle informazioni fornite; 3 aziende su 6 riportano nelle note illustrative il *fair value* di tali investimenti immobiliari, le restanti non evidenziano questo dato.

Quanto finora detto esprime una linea di comportamento costante sulla scelta dei criteri di valutazione sia confrontando le imprese tra loro, sia osservando le stesse imprese nel corso del triennio. Meno omogenei sono i comportamenti sulla rappresentazione delle voci in bilancio; il fatto che solo il 25% del campione evidenzi, nel bilancio separato, la voce investimenti immobiliari non è esattamente il frutto di una rappresentazione fedele dei fatti.

Rimangono da considerare, con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, le partecipazioni in controllate, in collegate e in *joint venture*. Tali voci di bilancio, presenti in tutte le società considerate, sono state valutate da tutte le imprese con il criterio del costo.

Costituisce un'eccezione un'impresa che, nell'ultimo anno del triennio 2010-2012, ha valutato una partecipazione in controllata con il metodo del patrimonio netto (situazione non prevista dallo Ias 27 per il bilancio della capogruppo). L'applicazione di questo criterio di valutazione nell'anno 2012 pone, anzitutto, un problema di mancato ri-

spetto della normativa Ias, poi di comparabilità temporale per la stessa impresa oltretutto di confronto con le altre imprese.

Nel campione esaminato, un'impresa non evidenzia separatamente la voce partecipazioni nello schema di bilancio, ma include tale voce nelle attività finanziarie non correnti; tale aspetto, che certamente crea confusione e influisce negativamente sulla comparabilità dei bilanci, sarà esaminato nel prossimo paragrafo, che si occuperà della comparabilità formale dei documenti di bilancio.

Da quanto affermato, si evince che le alternative nei criteri di valutazione, suggerite dagli Ias studiati, non sono state prese in considerazione a livello applicativo dalle aziende osservate, le quali hanno agito, invece, secondo una forte continuità rispetto al passato, adottando tutte lo stesso criterio di valutazione (modello del costo), sistema utilizzato fino all'introduzione dei principi contabili internazionali. La valutazione al costo si presenta, inoltre, come la scelta più agevole per le imprese italiane dato che non devono apportare alcuna modifica ai criteri applicati in precedenza e più semplice risulta poi l'intero processo valutativo.

L'indagine empirica evidenzia che la potenziale incomparabilità, riscontrata a livello teorico, si presenta molto attenuata a livello applicativo. Ciò comunque non elimina e neanche riduce il problema dell'incomparabilità teorica, potenziale, riscontrata.

4.3. Comparabilità formale dei bilanci: casi ed evidenze empiriche

4.3.1. Denominazione dei prospetti

Prima di analizzare la forma ed il contenuto dei prospetti contabili che compongono il bilancio, scelti dalle imprese che appartengono al campione esaminato, si è ritenuto utile evidenziare le differenze riscontrate nella denominazione dei documenti di bilancio delle aziende

stesse, così come previsto dallo Ias 1¹⁰.

Dalla ricerca è emerso che, delle 25 aziende esaminate, 16 società (64% del campione) intitolano il primo prospetto¹¹ di bilancio “Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria” e altre 7 (28% del campione) continuano a denominare tale documento “Stato patrimoniale”; in entrambi i casi (pari al 92% del totale) tale comportamento si mantiene costante nel triennio. Altre 2 imprese del campione hanno modificato, nel corso del triennio, la denominazione del prospetto e 1 impresa, in particolare, ha intitolato il documento Stato Patrimoniale nel 2010, Situazione Patrimoniale nel 2011 e Situazione Patrimoniale Finanziaria nel 2012.

Figura 1 - Denominazione della Situazione Patrimoniale Finanziaria




Per quanto riguarda il prospetto del conto economico complessivo, vengono presentati, nel triennio 2010-2012, due documenti distinti da 23 aziende sul totale di 25 analizzate. Le restanti 2 si comportano diversamente nel triennio.

¹⁰ Par. 10.

¹¹ Tale prospetto di bilancio è stato definito “primo prospetto”, in quanto previsto dallo Ias 1, lettera a) e non in relazione all’ordine di presentazione dei documenti da parte delle imprese.

Una di queste due imprese passa da due documenti distinti nel primo biennio ad un unico documento nel 2012. L'altra impresa, addirittura, per il 2010 non presenta né un unico documento né due documenti distinti, ma espone il conto economico complessivo solo sul bilancio consolidato del gruppo. Nel bilancio separato presenta solo il conto economico. Negli anni 2011-2012 presenta due prospetti distinti.

Figura 2 - Format reddituale (Conto Economico Complessivo)



La tendenza da parte delle imprese italiane a presentare due documenti distinti per il conto economico complessivo deriva dal forte radicamento al criterio del costo storico, con la conseguente predilezione verso un prospetto reddituale volto a rappresentare il *Net income* quale figura di reddito principale¹².

Un comportamento differente tra le imprese emerge anche analizzando la denominazione stessa dei bilanci; solo 9 aziende su 25 hanno adottato la denominazione di bilancio separato, così come chiamato dallo Ias 27, mentre le altre hanno continuato ad intitolarlo bilancio d'esercizio o bilancio della capogruppo.

Anche quest'ultimo aspetto evidenzia una resistenza, da parte delle

¹² FERRARO O., *Evidenze empiriche ...*, op.cit., pagg. 273-297.

nostre maggiori imprese, a recepire perfino nuove denominazione dei prospetti contabili e la preferenza a rimanere fedeli al passato.

4.3.2. Il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria

4.3.2.1. Forma e criterio di classificazione

Lo Ias 1 lascia alle aziende un ampio margine di flessibilità nella redazione dei prospetti di bilancio, sia per quanto riguarda la forma che l'ordine delle voci, limitandosi a definire un contenuto minimo che, a discrezione delle imprese, può essere più o meno dettagliato e a suggerire un criterio di classificazione delle poste di bilancio secondo il criterio "corrente"/"non corrente".

È prevedibile quindi che nella realtà ci possano essere schemi di bilancio, dal punto di vista formale, anche molto diversi tra loro.

Anzitutto, per quanto riguarda la configurazione del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria, tutte le imprese hanno adottato lo schema a sezioni divise e sovrapposte e l'intero campione esaminato ha distinto le poste patrimoniali attive e passive secondo il criterio corrente/non corrente, basato, secondo l'impostazione Ias, sulla durata del ciclo operativo aziendale.

Tuttavia, il comportamento delle imprese riguardo a questo criterio di classificazione delle poste di bilancio è molto difforme tra loro; 11 aziende rinviano allo Ias 1 e per i crediti e i debiti finanziari suggeriscono il limite temporale dei 12 mesi, altre 7 imprese su 25 suddividono nel prospetto di bilancio le voci in correnti e non correnti senza menzionare alcun concetto, 5 imprese citano solo lo Ias 1 e le restanti 2 società richiamano semplicemente la scadenza temporale dei 12 mesi.

Il dato ancora più rilevante è che solo 6 imprese su 25 (24% del campione) si esprimono sul proprio ciclo operativo e soltanto 2 di esse (8% delle società indagate) ne identificano la durata, con la conseguenza, ad esempio, che inseriscono alcuni crediti, scadenti oltre

l'anno, nelle attività correnti.

Figura 3 - Ciclo operativo aziendale




Figura 4 - Durata del proprio ciclo operativo



Si può ritenere che, nella quasi totalità dei casi, ci si riferisca ad una durata annuale del ciclo medesimo, creando così una “forzatura”, una sovrapposizione di due criteri, che nella logica degli Ias appaiono molto diversi tra loro, criterio del ciclo operativo aziendale e criterio finanziario, basato sulla liquidità.

Pur con i limiti e le approssimazioni che sono state sopra illustrate,

circa l'applicazione del criterio di classificazione delle poste di bilancio, non si rilevano comportamenti difformi delle imprese nel triennio considerato.

Relativamente all'ordine di esposizione delle voci, 20 imprese sul totale di 25 esaminate (80% del campione), antepongono, per l'intero triennio, le attività non correnti alle attività correnti e, analogamente, dal lato delle passività evidenziano dapprima il patrimonio netto, poi le passività non correnti e infine le passività correnti. Altre 4 aziende, invece, inseriscono inizialmente dal lato delle attività, le voci patrimoniali caratterizzate da una maggiore liquidità e dal lato delle passività, le poste patrimoniali con maggiore esigibilità, infine una impresa ha, nel triennio considerato, cambiato l'ordine di esposizione delle attività e delle passività passando, da un criterio di liquidità ed esigibilità crescenti seguito nel 2010, al criterio contrapposto adottato nel 2011-2012.

È utile soffermarsi ancora sull'ordine con il quale le imprese hanno esposto le voci di bilancio, all'interno delle macro classi attività correnti/non correnti; delle 20 società che hanno anteposto le attività non correnti alle altre, 12 imprese (48% del totale) hanno osservato esattamente il criterio della liquidità crescente a differenza di altre 6 (24% del totale), per le quali, la voce disponibilità liquide viene seguita da altre poste, quali attività finanziarie, crediti finanziari, crediti commerciali, strumenti finanziari derivati e altri. Ancora, sono stati rilevati comportamenti difformi anche all'interno delle stesse imprese nell'ambito del triennio; 2 aziende (8% del totale), pur riclassificando le attività seguendo una liquidità crescente, hanno modificato negli anni la posizione dei mezzi liquidi.

Si presenta, quindi, una situazione abbastanza eterogenea con riferimento all'ordine seguito dalle imprese nell'esposizione delle voci in bilancio, l'assenza di un comportamento generalizzato e anche una percentuale significativa di imprese (12% del totale) che ha cambiato condotta nel corso del triennio, senza dare alcun elemento di spiegazione.

Tabella 2 - Ordine di esposizione delle voci

<i>Criteria seguiti per le attività di bilancio</i>	<i>Valori assoluti.</i>	<i>Valori %</i>
liquidità crescente (costante nel triennio)	12	48%
liquidità crescente (alcune eccezioni - costante nel triennio)	6	24%
liquidità crescente (cambiamento alcune poste nel triennio)	2	8%
liquidità decrescente (costante nel triennio)	4	16%
passaggio da liquidità crescente a liquidità decrescente	1	4%
Totale	25	100%

4.3.2.2. *Contenuto del prospetto*

La ricerca, a questo punto, mira a verificare il grado di dettaglio delle voci contenute nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria delle imprese incluse nel campione. Anzitutto, le singole voci inserite nel documento hanno denominazioni diverse, a parità di significato economico. È il caso delle attività materiali che, dalla maggioranza delle imprese sono denominate immobili, impianti e macchinari, termine mutuato dallo Ias 16 di riferimento, da alcune, immobilizzazioni materiali e da altre vengono espone identificando la natura del bene.

In merito al dettaglio delle classi inserite nel prospetto, l'indagine evidenzia che si passa da prospetti con elevati livelli di sintesi, al punto da rispettare semplicemente il contenuto minimo previsto dallo Ias 1 e rinviare i dettagli nelle note del bilancio, a documenti molto più analitici che, direttamente nel prospetto contabile, dettagliano la composizione delle voci.

A tale proposito, delle 25 aziende esaminate 16 (64% del totale) espongono dal lato delle attività un dettaglio maggiore rispetto al contenuto minimo, mentre le restanti 9 (36% del totale) rispettano quanto suggerito dallo Ias 1. Dal lato delle passività si è riscontrato un maggior dettaglio, poiché solo 4 imprese (16% del totale) osservano il contenuto minimo e le altre 21 (84% del totale) presentano voci più analitiche.

Figura 5 - Contenuto minimo Ias 1 (attività)





Figura 6 - Contenuto minimo Ias 1 (passività)



Tre imprese dell'intero campione (pari al 12%) presentano dei bilanci, con contenuto minimo dal lato delle attività e delle passività e tengono lo stesso comportamento per l'intero triennio.

Il grado di dettaglio delle attività seguito dalle imprese negli anni 2010-2012 è rimasto invariato per 22 aziende (88% del totale) ed è cambiato per le restanti 3 (12% del totale); dal lato delle passività, si è riscontrato un comportamento costante per 23 imprese (92% del totale) e un cambiamento, nella specifica delle voci, per 2 aziende (8%

del totale).

Figura 7 - Comportamento nel triennio sul grado di dettaglio delle attività





Figura 8 - Comportamento nel triennio sul grado di dettaglio delle passività



Restando sul livello di dettaglio più o meno approfondito delle voci di bilancio, si procede con l'esame di alcune poste mettendo in evidenza la comparabilità spaziale e temporale dei bilanci esaminati.

Anzitutto lo Ias 1, pur nella più ampia discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio, suggerisce, nel caso di utilizzo di differenti criteri di valutazione per diverse classi di attività, di presentare elementi di

bilancio come voci distinte.

È la situazione delle immobilizzazioni materiali che includono terreni, i quali, non essendo soggetti ad ammortamento, ma assoggettati annualmente all'*impairment test* dovrebbero essere indicati separatamente nel bilancio. È, altresì, il caso delle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita caratterizzate da un diverso criterio di valutazione (anch'esse non assoggettate ad ammortamento, ma ogni anno al test di *impairment*), rispetto alle altre immobilizzazioni immateriali.


I terreni sono presenti nel bilancio di 22 imprese sul totale di 25 aziende. All'interno di questo gruppo emergono comportamenti contabili assai differenti; un'azienda (4% del campione) evidenzia nel prospetto di bilancio la voce specifica immobili e terreni, ma poi nelle note non separa le due voci, altre 12 (55% del totale) separano i terreni dai fabbricati nelle note illustrative al bilancio e le restanti 9 (41% del totale) non evidenziano la voce Terreni e fabbricati nel prospetto e non fanno alcuna distinzione tra i due elementi nelle note.

Tabella 3 - Esposizione in bilancio della voce Terreni

<i>Livello di dettaglio</i>	<i>Valori assoluti</i>	<i>Valori %</i>
Voce complessiva Terreni e fabbricati nel prospetto, nessuna specifica nelle note	1	4%
Voce Terreni separata dai fabbricati nelle note	12	55%
Nessuna voce nel prospetto e il totale di Terreni e fabbricati nelle note	9	41%
Totale	22	100%

Per quanto riguarda le immobilizzazioni a vita utile indefinita (nella totalità dei casi si parla dell'avviamento), si tratta di una voce patrimoniale che interessa il bilancio di 14 imprese, delle quali soltanto 9 (64% del totale) provvedono ad indicarla distintamente rispetto alle altre immobilizzazioni, caratterizzate da un diverso criterio di valutazione.

Figura 9 - Immobilizzazioni con vita utile indefinita



Per quanto riguarda i due aspetti esaminati (esposizione in bilancio dei terreni e delle immobilizzazioni a vita utile indefinita), le differenze si riscontrano confrontando imprese diverse, mentre all'interno delle medesime realtà ci si è comportati, nel triennio 2010-2012, in modo costante.

Ora si procede con l'esame di alcune voci dell'attivo e del passivo di bilancio, che si ritengono significative ai fini dell'analisi che si sta conducendo.

Le partecipazioni, ad esempio, sono espresse in modo diverso nei vari prospetti di bilancio; vengono collocate da un'impresa, in maniera estremamente sintetica, all'interno delle attività finanziarie (voce che comprende tutte le categorie di partecipazioni, finanziamenti verso società controllate e *fair value* degli strumenti finanziari derivati), dalla maggioranza delle imprese vengono evidenziate, con un'unica posta di bilancio, partecipazioni di ogni genere e da un numero più esiguo di imprese vengono separatamente indicate le partecipazioni in società controllate, in collegate e le partecipazioni in altre imprese. Infine, un'impresa, indicando le attività disponibili per la vendita, che vengono di solito evidenziate con un'unica voce, specifica le partecipazioni disponibili per la vendita; tale scelta risulta, tuttavia, legata al profilo della società, quale holding finanziaria.

Si evidenzia il caso di un'azienda che, solo per il 2012, inserisce nel bilancio separato la voce partecipazioni valutate a patrimonio netto e nel riportare il dato dell'esercizio precedente riclassifica in modo diverso il 2011. Questa divergenza di comportamento nel tempo è già stata sottolineata nel paragrafo 4.2, in quanto pone un problema di comparabilità sostanziale dei bilanci.

Un elevato livello di sintesi si riscontra anche per la voce rimanenze, presentata dalla quasi totalità delle imprese senza alcun dettaglio; solo 2 imprese distinguono le rimanenze dai lavori in corso su ordinazione.

È stata inoltre considerata la posta di bilancio crediti commerciali. Quattro aziende si limitano ad inserire nel prospetto una sola voce crediti commerciali ed altri crediti, la grande maggioranza delle imprese indica in modo distinto la voce crediti commerciali ed un numero modestissimo ritiene rilevante dettagliare la composizione dei crediti commerciali, fino a suddividerla in crediti verso clienti, verso controllate, verso collegate e a controllo congiunto e verso controllanti.

La distinzione all'interno dei crediti v/clienti, come di altre poste di bilancio, dell'ammontare che si riferisce alle società del gruppo deriva da quanto previsto dalla Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006. Tale delibera ha chiesto l'inserimento nei prospetti di bilancio, qualora di importo significativo, di sottovoci aggiuntive a quelle già specificatamente richieste nello Ias 1 e negli altri principi contabili internazionali al fine di evidenziare, distintamente dalle voci di riferimento, gli ammontari delle posizioni e delle transazioni con parti correlate. Anche a tale proposito, il comportamento delle imprese esaminate sembra divergere; 19 imprese (76% del totale) indicano nel prospetto gli effetti dei rapporti con parti correlate, mentre le rimanenti 6 (24% del campione) forniscono queste informazioni solo sulle note al bilancio.

Quanto riscontrato a proposito dei crediti commerciali si ripete per i debiti commerciali, dal lato delle passività.

Per evidenziare i diversi livelli di dettaglio delle voci del prospetto

della situazione patrimoniale finanziaria vengono presentati due prospetti (solo il lato delle attività) delle società Prysmian e Tod's riferiti all'esercizio 2012.

PRISMIAN S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in Euro)

	Nota	2012	di cui parti correlate (Nota 23)	2011	di cui parti correlate (Nota 23)
ATTIVITÀ NON CORRENTI					
Immobili, impianti e macchinari	1	4.242.182		3.496.603	
Immobilizzazioni immateriali	2	41.287.217		39.767.200	
Partecipazioni in società controllate	3	1.660.977.581	1.660.977.581	1.397.156.231	1.397.156.231
Imposte differite attive	4	6.000.533		4.913.813	
Altri crediti	5	19.020.028	15.033.615	19.200.452	4.014.528
Totale attività non correnti		1.731.527.541		1.464.534.299	
Attività correnti					
Crediti commerciali	5	107.679.057	102.165.159	42.589.033	40.651.357
Altri crediti	5	249.320.220	240.205.491	232.062.332	205.397.293
Disponibilità liquide	6	681.083		1.189.938	
Totale attività correnti		357.680.360		275.841.303	
Totale attivo		2.089.207.901		1.740.375.602	

TOD'S S.p.A.


Situazione patrimoniale-finanziaria

Euro/000	Note	31.12.12	31.12.11
Attività non correnti			
<i>Attività immateriali</i>			
Attività a vita utile indefinita	7	150.919	150.476
Altre attività	7	27.921	28.521
Totale attività immateriali		178.840	178.997
<i>Attività materiali</i>			
Immobili e terreni	8	41.055	37.730
Opere su beni di terzi	8	5.374	3.221
Impianti e macchinari	8	6.980	5.662
Attrezzature	8	13.245	12.201
Altre	8	6.119	5.443
Totale attività materiali		72.773	64.257
<i>Altre attività</i>			
Investimenti immobiliari	10	39	42
Partecipazioni	11	146.135	143.196
Attività fiscali differite	20	9.631	8.488
Altre		3.279	1.269
Totale altre attività		159.084	152.995
Totale attività non correnti		410.697	396.249
Attività correnti			
Rimanenze	12	157.300	152.454
Crediti commerciali ⁽¹⁾	13	205.189	207.861
Crediti tributari	13	11.432	11.762
Attività per derivati	19	4.536	75
Altre	13	8.156	7.595
Disponibilità liquide	15	62.763	80.932
Totale attività correnti		449.376	460.679
Totale attività		860.073	856.928

Dal lato del patrimonio netto e delle passività viene considerato il livello di dettaglio della voce risultato economico d'esercizio e passività finanziarie.

Nella situazione patrimoniale finanziaria di 17 imprese sul totale di 25 (68%) viene evidenziata, separatamente e per tutto il triennio, la voce Risultato economico d'esercizio, 6 imprese (24% del totale), invece, espongono sempre il risultato d'esercizio insieme ad altre voci del netto (prevalentemente con le riserve; in un caso il risultato d'esercizio è stato indicato al netto degli acconti), infine, 2 imprese (8% del totale) modificano il grado di dettaglio del patrimonio netto nel corso del triennio considerato.

Figura 10 - Esposizione del risultato economico di esercizio nella Situazione patrimoniale finanziaria



Le 2 aziende che hanno modificato la loro condotta, nel corso del triennio, si sono a loro volta comportate in modo diverso tra loro; in un caso il risultato d'esercizio nel 2010 è stato inserito nelle riserve e nel biennio successivo è stato indicato separatamente, nell'altro caso, nel 2010 è stato evidenziato come voce singola e nel biennio successivo incluso in un'unica voce Patrimonio netto. In questo caso, neanche il contenuto minimo previsto dallo Ias 1 sembrerebbe essere riportato.

Anche la voce Riserve viene dettagliata in modo diverso dalle imprese; oltre a quanto detto relativamente al risultato d'esercizio, alcune aziende espongono separatamente le riserve di utili e di capitali, altre indicano tutte le riserve singolarmente.

Un'altra classe oggetto di indagine sono le passività finanziarie, evidenziate, in tutti i prospetti del patrimonio esaminati, con modalità differenti. Le passività finanziarie vengono suddivise da 6 imprese solo tra passività correnti e non correnti; in tutti gli altri casi si riscontra un livello di dettaglio maggiore, che può andare dall'indicazione separata dei soli debiti bancari fino all'elenco analitico di tutti i finanziamenti (prestiti obbligazionari, finanziamenti a medio/lungo termine,

strumenti finanziari derivati, scoperto di c/c, quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine).

Anche per la sezione patrimonio netto e passività del prospetto patrimoniale vengono presentati due esempi di bilanci di società esaminate, riferiti al 2012 (Autogrill e Mediaset), che esprimono livelli differenti di analiticità e di dettaglio delle voci.

AUTOGRILL S.p.A. **Situazione patrimoniale-finanziaria**

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO			
PASSIVITÀ			
XII	Debiti commerciali	239.264.353	237.659.014 1.605.339
XIII	Debiti per imposte sul reddito	4.035.460	10.039.808 16.004.348
XIV	Altri debiti	87.234.496	85.356.411 1.878.085
XV	Debiti bancari	28.351.934	78.261.695 149.909.761
XVI	Altre passività finanziarie	90.564.391	55.781.959 34.782.432
	Totale passività correnti	449.450.634	467.098.887 (17.648.253)
XVII	Altri debiti	-	12.454.890 (12.454.890)
XVIII	Finanziamenti al netto della quota corrente	535.295.735	612.904.628 (77.608.893)
XIX	Imposte differite passive	21.546.716	18.685.598 2.861.118
XX	TFR e altri fondi relativi al personale	63.330.118	65.112.710 (1.782.592)
XXI	Fondi per rischi ed oneri	6.162.144	13.659.328 (7.497.184)
	Totale passività non correnti	626.334.713	722.817.154 (96.482.441)
XXII	Patrimonio Netto	686.361.583	769.803.967 (83.442.384)
	TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	1.762.146.930	1.959.720.008 (197.573.078)

MEDIASET S.p.A.
Situazione patrimoniale – finanziaria
(valori in euro)

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	Note	31/12/12	31/12/11
Patrimonio netto	8		
Capitale sociale	8.1	614.238.333	614.238.333
Riserva da sovrapprezzo azioni	8.2	275.237.092	275.237.092
Azioni proprie	8.3	(416.656.052)	(416.656.052)
Altre riserve	8.4	1.960.668.467	2.590.002.169
Riserve da valutazione	8.5	6.779.053	4.014.046
Riserva da arrotondamento		-	2
Utili (perdite) portati a nuovo	8.6	(808.413.428)	(808.413.428)
Utile (perdita) dell'esercizio	8.7	198.785.628	156.261.121
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.830.639.093	2.414.683.283
Passività non correnti	9		
Trattamento di fine rapporto	9.1	1.668.954	3.811.415
Passività fiscali differite	9.2	422.803	456.224
Debiti e passività finanziarie	9.3	1.144.438.499	1.202.018.584
Fondi per rischi e oneri	9.4	460.946	234.979
Totale passività non correnti		1.146.991.202	1.206.521.202
Passività correnti	10		
Debiti verso banche	10.1	605.250.047	639.948.387
Debiti commerciali	10.2		
<i>verso fornitori</i>		2.398.483	3.009.923
<i>verso imprese controllate</i>		739.949	809.637
<i>verso imprese consociate</i>		32.906	189.883
<i>verso controllanti</i>		25.000	26.000
Totale		3.196.338	4.035.443
Fondi per rischi ed oneri	10.3	6.041.923	6.074.723
Debiti tributari	10.4	451.303	4.308.931
Debiti finanziari infragruppo	10.5		
<i>verso imprese controllate</i>		412.176.463	394.846.074
<i>verso imprese collegate e a controllo congiunto</i>		7.786.393	15.500.706
Totale		419.962.856	410.346.780
Altre passività finanziarie	10.6	28.859.957	431.393.195
Altre passività correnti	10.7	99.095.656	26.439.255
Totale passività correnti		1.162.858.080	1.522.546.714
Passività non correnti correlate ad attività possedute per la vendita	11		
		-	-
TOTALE PASSIVITA'		2.309.849.282	2.729.067.916
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		4.140.488.375	5.143.751.199

4.3.3. Il "nuovo" schema di conto economico


4.3.3.1. Forma del prospetto e criterio di classificazione dei costi

La ricerca ora si sposta all'esame della forma e del contenuto del conto economico, tenendo conto che, anche in questo caso, lo Ias 1 conferisce alle imprese un'ampia libertà su come strutturare tale prospetto. Le imprese dunque possono elaborare degli schemi "personalizzabili"¹³, che, in modo differente, siano in grado di informare i terzi sulla performance economica aziendale.

Sotto il profilo formale tutte le 25 imprese studiate presentano il conto economico a sezioni divise e a forma scalare.

Per quanto riguarda il criterio di classificazione dei costi, è emerso che, delle 25 aziende esaminate, 22 (88% del totale) classificano i costi per natura e solo 3 (12% del campione) aggregano i costi per destinazione.

Figura 11 - Criterio di classificazione dei costi



Per quanto riguarda lo schema di conto economico prescelto dalle imprese si è cercato di indagare ulteriormente sulla configurazione utilizzata. A parte le 3 aziende che hanno classificato i costi per destina-

¹³ FRADEANI A. (a cura di), *Scegliere i principi contabili internazionali*, op. cit., pagg. 38-45.

zione e che hanno evidenziato come primo aggregato del conto economico la produzione venduta, questo tipo di schema è stato sostanzialmente adoperato anche dalla generalità delle altre imprese, nessuna delle quali ha evidenziato la produzione ottenuta. In alcuni casi, la struttura scelta per il conto economico risulta "ibrida"¹⁴, nel senso che, dal prospetto appare poco chiaro dove siano collocate le rimanenze di prodotti finiti e i costi capitalizzati per costruzioni interne.

4.3.3.2. *Contenuto del prospetto*

Considerando ora solo le 22 imprese che hanno classificato i loro costi secondo la natura, in tutti i casi è stato rispettato il contenuto minimo dello Ias 1. Se ci si riferisce al paragrafo 102 dello Ias 1 e all'esempio di classificazione dei costi per natura, 11 imprese presentano un maggior dettaglio rispetto all'esempio, 9 imprese rispettano questo contenuto e 2 imprese evidenziano un minor dettaglio. In particolare, un'impresa di queste ultime, che ha un conto economico con i ricavi nel primo rigo del documento, costituiti da dividendi su partecipazione, nelle note al bilancio presenta come criterio di classificazione quello per natura, ma all'interno del documento indica solo la voce spese generali e amministrative comprensiva di tutti i costi operativi.

All'interno della voce costi operativi si è verificato se e quante imprese hanno indicato separatamente il costo per materie prime, servizi, ammortamenti e personale. Dalla ricerca è emerso che 12 aziende (54%) hanno presentato questa suddivisione, altre 8 (36%) hanno aggregato i servizi con l'acquisto delle materie, 1 impresa (4,5%) ha sommato tutti i costi separando solo il personale e un'altra (4,5%) non ha distinto affatto i costi operativi.

¹⁴ ALLEGRI M. (a cura di), *L'adozione degli LAS/IFRS in Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio*, cit., pag. 40.

Tabella n. 4 - Costi operativi

<i>Grado di dettaglio</i>	<i>Valori assoluti</i>	<i>Valori %</i>
Dettagliati esclusivamente nelle note	1	4,5%
Evidenziato solo costo del personale	1	4,5%
Evidenziati costi per materie e servizi insieme, costi del personale e ammortamenti	8	36%
Evidenziati costi per materie, costi per servizi, costi del personale e ammortamenti separatamente	12	54%
Totale	22	100%

Con riferimento ai margini, evidenziati dalle imprese oggetto del campione, le stesse hanno tenuto comportamenti diversi tra loro, ma costanti nel triennio. Due imprese su 22 non hanno evidenziato né il margine operativo lordo né il risultato operativo, 16 aziende solo il risultato operativo e le altre 4 entrambi i margini.

Tabella 5 - Margini intermedi - Classificazione per natura

<i>Tipo di margine</i>	<i>Valori assoluti</i>	<i>Valori %</i>
MOL e Reddito operativo	4	18%
Solo Reddito operativo	16	73%
Né MOL né Risultato operativo	2	9%
Totale	22	100%

Le due società che non indicano neanche il reddito operativo, dopo aver indicato i ricavi evidenziano i costi relativi alle varie aree (operativa, finanziaria e accessoria) determinando, come prima differenza, il risultato prima delle imposte. Al contrario, nel primo gruppo composto da 4 aziende, un'impresa evidenzia, prima del risultato operativo, anche il margine operativo lordo corrente (non tiene conto del-

l'utile o della perdita connessi ad attività cessate¹⁵ e dei proventi ed oneri non ricorrenti¹⁶) ed il margine operativo lordo.

Le 3 imprese che hanno suddiviso i loro costi per destinazione hanno tenuto comportamenti analoghi nell'ambito del triennio, ma tra loro molto diversi. Esse hanno evidenziato, così come richiesto dallo Ias 1, il costo del venduto. Una di queste aziende presenta un maggior dettaglio, rispetto all'esempio di classificazione contenuto nel paragrafo 103 dello Ias 1, prevedendo accanto ai costi di distribuzione e di amministrazione anche i costi di ricerca e sviluppo, un'altra azienda non rispetta neanche il contenuto del paragrafo 103 non esponendo neanche l'utile lordo derivante dalla differenza tra ricavi e costo del venduto e infine l'ultima azienda introduce nel conto economico una distinzione tra costi fissi e di struttura e costi variabili.

Più precisamente, analizzando i margini intermedi calcolati dalle imprese nel triennio considerato, si osserva che tutte evidenziano il reddito operativo. Soltanto 2 imprese su 3 presentano l'utile lordo industriale (differenza tra ricavi e costo del venduto) e una di esse espone, altresì, il margine di contribuzione, determinato come differenza tra il margine lordo industriale e i costi di pubblicità e promozioni (è l'impresa che tratta separatamente i costi commerciali variabili dai costi di struttura, prevalentemente fissi).

¹⁵ Altre 7 imprese inseriscono il risultato netto di attività non correnti destinate alla vendita dopo il risultato prima delle imposte, insieme alle imposte sul reddito.


¹⁶ A tale proposito si richiama la Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, già citata. Tale delibera ha chiesto, oltre all'eventuale inserimento nei prospetti di bilancio delle operazioni con parti correlate, se di importo significativo e relativamente al conto economico, di evidenziare distintamente dalle voci di riferimento i componenti positivi e/o negativi di reddito derivanti da eventi e operazioni il cui accadimento non risulti ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetano frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.

Tabella 6 - Margini intermedi - Classificazione per destinazione

<i>Tipo di margini</i>	<i>Valori assoluti</i>	<i>Valori %</i>
Utile lordo industriale, margine di contribuzione e reddito operativo	1	33,3%
Utile lordo industriale e reddito operativo	1	33,3%
Risultato operativo	1	33,3%
Totale	3	100%

L'indagine si è ora spostata sullo studio del livello di dettaglio dell'area non operativa, a partire dalla gestione finanziaria. Anche in questo caso il comportamento delle imprese si presenta dissimile; 3 imprese (il 12% del campione) espongono solo la somma algebrica tra i proventi e gli oneri finanziari (si ricorda che nel contenuto minimo dello Ias 1 è inclusa anche la voce oneri finanziari), il resto delle imprese (22 ossia l'88% del campione) indica separatamente i componenti positivi e negativi della gestione finanziaria per l'intero triennio.

Figura 12 - Esposizione delle voci della gestione finanziaria



Un discorso a parte merita l'analisi dell'area patrimoniale, più precisamente i proventi e gli oneri connessi alle partecipazioni. I prospet-

ti di bilancio delle imprese considerate, relativamente a questa area, si differenziano non solo per il grado di dettaglio, più o meno elevato, ma anche per la diversa collocazione delle poste di bilancio. Circa la collocazione di tali poste, 3 imprese espongono i risultati da partecipazione nella prima riga del conto economico¹⁷; tale scelta è riconducibile alla loro attività prevalente, consistente nella gestione delle partecipazioni di controllo e di collegamento.

Ciò che occorre evidenziare in maniera più marcata è il grado di dettaglio, presente nei bilanci indagati, circa il risultato economico legato al possesso delle partecipazioni. Il comportamento delle imprese è, a questo riguardo, diversissimo tra loro; 7 aziende su 25 (28% del totale) non indicano alcuna voce, 8 aziende (pari al 32%) espongono solo la voce riassuntiva proventi e oneri da partecipazione, 4 imprese (16%) indicano i dividendi su partecipazioni, 3 aziende (12%) specificano i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni, una inserisce la voce dividendi e la posta sintetica proventi e oneri e infine un'altra impresa indica solo la posta plusvalenze da realizzo partecipazioni. Queste imprese (24 su 25 totali) si comportano in modo costante nel triennio considerato; un'impresa su 25 (4% del totale) nel 2010 e nel 2012 indica i dividendi su partecipazione, nel 2011 la voce sintetica proventi e oneri da partecipazione.

¹⁷ Si ricorda che la ricerca è stata condotta sulla base dei bilanci separati della capogruppo.

Tabella 7 - Esposizione del risultato delle partecipazioni


Grado di dettaglio	Valori assoluti	Valori %
Unica voce Proventi e oneri da partecipazione	8	32%
Nessuna voce specifica	7	28%
Dividendi su partecipazioni	4	16%
Dividendi su partecipazioni e plusvalenze	3	12%
Plusvalenza da realizzo	1	4%
Dividendi e la voce sintetica proventi e oneri	1	4%
2010 e 2012 dividendi; 2011 proventi e oneri da partecipazione (condotta diversa nel triennio)	1	4%
Totale	25	100%

Un differente comportamento delle imprese nella stesura del conto economico si è notato anche relativamente alla voce Rettifiche di valore di attività finanziarie, presente solo in 7 bilanci su 25 (28% del totale) e alla voce proventi e oneri derivanti da eventi non ricorrenti evidenziati solo su 9 bilanci (36% del campione).

Tutte le imprese esaminate espongono il risultato prima delle imposte, evidenziano poi le imposte su reddito (2 imprese sul totale distinguono le imposte correnti dalle imposte anticipate e differite) ed espongono poi il risultato di esercizio.


L'analisi empirica passa ora all'esame dell'altro documento introdotto dallo Ias 1 rivisto: il conto economico complessivo. Anche questo prospetto evidenzia un comportamento divergente tra le imprese del campione. Nel documento in esame, 14 aziende (pari al 56% del totale) hanno esposto gli *other comprehensive income* al lordo delle imposte, inserendo nel prospetto le relative imposte, altre 10 (40%) hanno presentato gli *other comprehensive income* al netto delle imposte; infine un'impresa (4%) nel primo biennio ha esposto questi componenti al lordo delle imposte e nel 2012 li ha indicati al netto.

Figura 12 - Esposizione degli *other comprehensive income*



Dall'analisi dei bilanci separati emerge anche la modesta informativa di bilancio sulle singole voci che formano, nel loro insieme, il *comprehensive income*. Tra queste carenze informative si segnalano, per molte società, la mancata indicazione del livello di imposte relativo a ciascun componente dell'*other comprehensive income* e l'assenza, nella maggioranza dei casi (22 aziende su 25) di informazioni chiare sul *reclassification adjustment*.

Figura 13 - Informazioni sul *reclassification adjustment*



La modesta qualità delle informazioni relative agli *other comprehensive income* è da attribuire anche alla recente introduzione di questo risulta-

to nei bilanci dei gruppi italiani (i primi bilanci redatti con il nuovo Ias 1 sono quelli dell'esercizio 2009); tuttavia, nell'ambito del triennio considerato, non si è notato alcun affinamento sulle modalità espositive di queste componenti del conto economico complessivo¹⁸.

4.3.4. Schemi di bilancio: considerazioni conclusive

L'analisi empirica condotta sugli schemi di bilancio del campione di imprese selezionato porta ad alcune riflessioni, già accennate nel corso della trattazione e riprese sinteticamente in questa sede. L'obiettivo, che con la ricerca ci si propone di raggiungere, è capire se il sistema IAS/IFRS garantisce il perseguimento della comparabilità spaziale e temporale dei bilanci.

Come si evince dalle risultanze empiriche esposte, l'adozione dello Ias 1 – *Presentazione del bilancio*, ha introdotto un ampio margine di “libertà” delle imprese, all'interno del quale le aziende hanno operato in modo estremamente diverso le une dalle altre.

Gli schemi elaborati dalle imprese si differenziano, anzitutto, per la struttura dei documenti di bilancio, in secondo luogo, per l'ordine di esposizione delle voci anche nell'ambito della stessa configurazione del prospetto e, infine, per il livello di analisi e di dettaglio delle voci del bilancio¹⁹. I risultati ottenuti evidenziano, da un lato, l'elevato livello di discrezionalità delle imprese e dall'altro, come la cultura con-

¹⁸ Sulla valenza informativa delle voci che compongono il comprehensive income dei gruppi italiani si veda: MECHELLI A., *La value relevance del comprehensive income e dei suoi componenti: un'indagine sperimentale*, op. cit., pagg. 140-142; FERRARO O., VELTRI S., *La value relevance incrementale dell'other comprehensive income rispetto al net income. Un'analisi sulle società quotate in Italia*, in *Financial Reporting*, n. 3, 2012, pagg. 9-29; CIMINI R., *La rappresentazione del comprehensive income in Italia: l'evidenza empirica nell'esercizio di prima applicazione dello Ias 1-revised*, in RIREA, gennaio-febbraio, 2012, pagg. 95-107; INCOLLINGO A., DI CARLO F., *Ias 1 revised e nuova rappresentazione della performance economica del bilancio: evidenze empiriche da Italia e Francia*, op. cit., pagg. 11-41; DE CRISTOFARO T., FALZAGO B., *Economia Aziendale OnLine*, Vol. 3, 1/2012, pagg. 21-41.

¹⁹ Come si è già detto, secondo lo Ias 1 l'informativa di bilancio completa è formata anche dalle note al bilancio e le informazioni di dettaglio possono essere indicate, secondo lo stesso principio, o nei prospetti o nelle note. Tuttavia, l'inserimento di alcune informazioni e dati nei prospetti di bilancio o nelle note, a parere di chi scrive, fornisce indicazioni diverse per il lettore.

tabile delle imprese italiane abbia influenzato le loro scelte.

L'adozione degli IAS/IFRS, che non vincola le imprese al rispetto di rigidi criteri di rappresentazione in bilancio, potrebbe garantire un'esposizione delle voci più adeguata ed in linea con il loro specifico business. Tuttavia, data la varietà delle situazioni emerse, si pongono considerazioni opposte.

In primo luogo, le imprese, muovendosi in questo ampio margine di discrezionalità, possono scegliere di veicolare in modo diverso le informazioni per i lettori esterni. La seconda questione, direttamente collegata a quanto appena detto, è che dati così diversi, inseriti nei prospetti di bilancio allontanano il perseguimento di quella caratteristica qualitativa, la comparabilità dei bilanci, che dovrebbe migliorare l'utilità dell'informazione economica finanziaria che dai bilanci stessi deriva.

4.4. Comparabilità dei bilanci e informativa di settore

4.4.1. Tipologia di bilancio e informativa di settore

Un'altra dimensione su cui si può misurare, a parere di chi scrive, la comparabilità spaziale e temporale dei bilanci è l'informativa di settore, soprattutto con l'implementazione dell'Ifrs 8, che ha introdotto un approccio "manageriale", come nuova modalità per identificare i segmenti operativi.

Da questo punto di vista sarebbe utile estendere il campione oggetto di osservazione e soprattutto verificare e confrontare il comportamento tenuto da imprese appartenenti a settori simili per attività e/o per livelli di competitività²⁰. Nonostante ciò, l'indagine eseguita fornisce dei suggerimenti utili per capire come le maggiori società italiane quotate si stiano muovendo per divulgare l'informativa di settore.

²⁰ PISANO S., LANDRIANI L., *The determinants of segment disclosure: an empirical analysis on Italian listed companies*, in *Financial Reporting*, n. 1, 2012, pagg. 113-132.

Anzitutto, occorre precisare che, sul totale delle imprese oggetto di indagine, 19 società (76% del campione) hanno presentato il bilancio consolidato ed il bilancio separato in un unico fascicolo, 5 società (pari al 20% del totale) hanno presentato i due documenti distinti e un'azienda ha presentato nel 2010 un fascicolo unico e, nel biennio successivo, bilancio consolidato e bilancio d'esercizio come documenti distinti.

Nel caso di un unico fascicolo, come si è già detto, l'informativa di bilancio è contenuta nel bilancio consolidato (è solo una facoltà riportare l'informativa di settore anche nel separato), mentre, nel caso di documenti distinti, è obbligatorio, secondo l'Ifrs 8, esporre l'informativa di settore nel bilancio separato.

Nei 6 casi di imprese che hanno presentato documenti distinti, solo un'azienda ha esposto l'informativa di settore anche nel bilancio separato, fornendo informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel bilancio consolidato.

Il ricorso al bilancio consolidato, per ciascuna impresa esaminata, rappresenta dunque una base di riferimento omogenea, per riflettere sulla comparabilità in termini di informativa settoriale.

Infine, per quanto concerne la collocazione delle informazioni settoriali, la maggior parte delle imprese indica i dati sui settori operativi tra le note al bilancio, altre imprese evidenziano alcuni dati tra le note al bilancio e altri nella relazione sulla gestione.


4.4.2. Identificazione dei segmenti operativi: evidenze empiriche

L'Ifrs 8 richiede l'identificazione dei segmenti operativi sulla base della reportistica interna, che è periodicamente rivista al più alto livello decisionale operativo, per allocare le risorse ai settori e valutarne i risultati.

L'indagine si è posta l'obiettivo di verificare che tipo di segmenti operativi sono stati considerati dalle diverse imprese esaminate e, relativamente ai settori individuati, quali sono stati gli indicatori riportati.

Anzitutto, si è constatato che le imprese hanno ripartito la loro attività per aree geografiche; 21 imprese su 25 hanno identificato i settori operativi in base all'area geografica, 3 imprese non hanno evidenziato la ripartizione per area geografica e un'impresa ha individuato i segmenti riferiti all'area geografica solo nel 2012.


Figura 14 - Identificazione dei settori in base all'area geografica



Le società che hanno identificato i loro settori operativi in base all'area geografica si sono comportate diversamente per quanto concerne gli indicatori evidenziati; la quasi totalità delle imprese (90% del campione) ha indicato i ricavi legati all'area geografica, una parte molto più contenuta (41%) ha indicato i risultati e solo il 23% delle aziende considerate ha esposto le attività operative impiegate nel segmento individuato²¹.

²¹ Si ricorda che l'Ifrs 8 si limita a richiedere, obbligatoriamente, che per ciascun segmento individuato vengano esposti risultato economico e attività totali impiegate.

Figura 15 - Indicazione dei ricavi, risultati, attività totali riferiti alle aree geografiche




Per le due variabili, ricavi e risultati, un' impresa (4% del campione) ha tenuto un comportamento diverso nel triennio, evidenziando i loro valori solo per l'anno 2012.

La casistica appare ancora più ampia se si approfondisce il concetto di risultato economico, potendo questo concretizzarsi nel risultato operativo, nel margine operativo lordo e/o nel risultato netto del segmento individuato. Una percentuale abbastanza simile di imprese ha evidenziato i primi due risultati, solo un'impresa, i cui segmenti operativi coincidono con società controllate, ha fornito il risultato netto di settore.

Considerando l'intero campione di imprese indagate, i risultati evidenziati dalle singole aziende mostrano comportamenti notevolmente diversi tra di loro, come si può notare dal grafico e dalla tabella seguenti.

Figura 16 - Margini relativi alle aree geografiche



Ora vengono prese in considerazione solo le 10 imprese che hanno fornito, nel triennio, almeno un margine relativo ai segmenti operativi individuati.

Tabella 8 - Riepilogo margini relativi alle aree geografiche

Grado di dettaglio	Valori assoluti	Valori %
Risultato operativo, margine operativo lordo, risultato netto	1	10%
Risultato operativo, margine operativo lordo	5	50%
Risultato operativo	2	20%
Margine operativo lordo	1	10%
Risultato operativo e margine operativo lordo solo per il 2012	1	10%
Totale	10	100%


Come evidenzia la figura n. 15, la maggioranza delle imprese non ha esposto, relativamente alle aree geografiche, né i risultati né le attività di settore; tuttavia, 19 imprese su 22 (l'86% del totale) hanno for-

nito altri indicatori sull'area geografica individuata.

Un numero consistente di imprese ha evidenziato le attività non correnti, gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali eseguiti nel corso del triennio 2010-2012 e un numero minore di aziende ha indicato le passività operative di settore. Laddove l'area geografica è identificata come singola impresa tramite la quale la società capogruppo opera, è possibile ritrovare indicatori più analitici; in un caso viene indicato anche il rendiconto finanziario dei flussi di cassa, distinto per area geografica e anche il numero dei dipendenti. Quattro aziende su 19 (21% del campione) tengono un comportamento differente nel triennio esponendo indicatori diversi da un anno all'altro.

Per sintetizzare la condotta delle aziende indagate nell'arco del triennio, la ricerca suggerisce che il 41% del totale (9 imprese su 22) ha modificato in qualche modo l'informativa di settore relativamente alle regioni geografiche, o modificando il tipo di indicatore proposto, o modificando i confini delle aree geografiche.

Figura 17 - Comportamento delle imprese sull'informativa di settore delle aree geografiche




La ricerca si sposta, a questo punto, sull'individuazione delle imprese che hanno identificato i settori in base al "tipologia dei prodotti". L'88% delle imprese considerate (22 su 25) ha fornito questi dati, anche se l'identificazione del segmento differisce notevolmente da impresa ad impresa.

Accanto a situazioni in cui l'individuazione dei settori in base al prodotto si presenta più agevole, si riscontra una casistica molto variegata:


- in alcuni casi, i settori produttivi vengono identificati in relazione alle singole società controllate oppure ogni settore rappresenta un'unità strategica di business;
- in un caso, non si parla di settore o di segmento operativo, ma semplicemente vengono ripartiti i ricavi in tre categorie;
- un altro caso identifica i settori di attività in una macro tipologia del business, che a sua volta è stato suddiviso a seconda del canale di vendita;
- un'altra impresa suddivide l'attività in due settori, facenti capo ad una attività regolamentata e ad un'attività non regolamentata.

Figura 18 - Identificazione dei settori in base al prodotto




La quasi totalità delle imprese evidenzia la grandezza dei ricavi e del risultato economico per ogni segmento individuato; molto più bassa è la percentuale di coloro che espongono le attività totali del segmento.

Figura 19 - Indicazione dei ricavi, risultati economici e totale attività riferiti ai prodotti



Scendendo nel dettaglio, con riferimento al tipo di risultato di settore presentato dalle imprese, emerge una situazione notevolmente eterogenea espressa dai seguenti dati.

Figura 20 - Margini relativi ai segmenti prodotti



Ora vengono prese in considerazione solo le 20 imprese che hanno fornito nel triennio almeno un margine relativo ai segmenti opera-

tivi individuati.

Tabella 9 - Riepilogo dei margini relativi ai segmenti - prodotti

<i>Livello di dettaglio</i>	<i>Valore assoluto</i>	<i>Valore %</i>
Reddito operativo	9	45%
Risultato operativo e margine operativo lordo	7	35%
Margine di contribuzione	1	5%
Risultato operativo, margine operativo lordo e risultato netto	2	10%
Risultati variabili nel triennio	1	5%
Totale	20	100%

L'impresa che espone il margine di contribuzione relativo al settore è un'impresa che classifica i costi per destinazione e le 2 aziende che presentano il risultato netto dei singoli segmenti identificano il segmento-prodotto con le singole società controllate e collegate.

Anche per quanto concerne i settori identificati in base alla tipologia dei prodotti, l'82% delle imprese del campione fornisce altri indicatori, come si è evidenziato per le aree geografiche. Le imprese espongono grandezze molto diverse tra loro, che vanno dalle passività operative di settore al valore delle partecipazioni distinte per settore, dal capitale circolante netto al numero degli addetti per settore operativo.

Nell'arco del triennio 2010-2012, il 27% delle imprese ha modificato la sua condotta intorno all'informativa di settore per "tipologia di prodotto"; più spesso modificando gli indicatori di anno in anno presentati, a volte ridefinendo i settori oggetto di informativa. In alcuni casi, un comportamento diverso negli anni viene motivato fino a presentare dei prospetti di riconciliazione, in altri casi viene semplicemente rinviato al contenuto dei rendiconti interni che vengono gestiti dal management al fine di pianificare il business del gruppo.

Alcune aziende hanno fornito un'informativa di settore presen-

tando una struttura a matrice, contemporaneamente per settori e aree geografiche, in base a particolari segmenti di mercato, al marchio e alla tipologia di investimento in nome di una visione strategica unitaria del business.

Sarebbe interessante verificare se l'implementazione dell'Ifrs 8 abbia spinto le società ad adottare un comportamento opportunistico, riducendo il livello di informativa rispetto a quello che veniva divulgato negli anni precedenti. Certamente, l'eterogeneità di comportamenti tenuti dalle imprese e la divulgazione di indicatori molto differenti tra loro pone ancora, fortemente, il dubbio sulla scarsa comparabilità delle informazioni di bilancio.

Conclusioni

Si vogliono ora esprimere alcune considerazioni conclusive, ripercorrendo i principali punti della ricerca.

Si ricorda, anzitutto, l'obiettivo di questa analisi, formulato in forma interrogativa.

In linea teorica, l'adozione dei principi LAS/IFRS ha garantito il perseguimento della comparabilità dei bilanci, tanto dal punto di vista sostanziale che formale?

Ovvero:

La comparabilità dei bilanci, che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dei principi contabili internazionali, viene garantita con i bilanci LAS/IFRS?

Riguardo alla comparabilità sostanziale, allo stato attuale, non si può dire che il sistema IAS/IFRS abbia favorito il perseguimento della comparabilità dei bilanci. Gli ampi margini di scelta concessi al redattore del bilancio, circa i criteri di valutazione alternativi suggeriti dai principi internazionali, non agevolano il perseguimento di tale obiettivo.

Ipotizzando che un'azienda abbia tutte le classi di immobilizzazioni materiali previste dagli Ias (sono otto), una sola classe di investimenti immobiliari valutata a *fair value*, tutte le classi di immobilizzazioni immateriali (sono dodici) e le tre categorie di partecipazioni, il numero dei "bilanci possibili", secondo il sistema IAS/IFRS sarebbe 8.388.608 (B.P. = $2k^1 \times 1k^2 \times 2k^3 \times 2k^4 = 2^8 \times 1^1 \times 2^{12} \times 2^3 = 2^{23}$).

Il numero dei "bilanci possibili" si ridurrebbe all'unità, garantendo quindi la comparabilità dei bilanci, solo nell'ipotesi, estremamente limitativa, di assenza delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni e di presenza delle immobilizzazioni materiali e di un investimento immobiliare valutato a costo¹. In questo caso il numero dei

¹ Si ricorda che lo Ias 16, par. 5 prevede il venir meno della possibilità di scelta del criterio di valutazione per la classe di immobilizzazioni materiali, tra *fair value* e costo, qualora l'impresa detenga un investimento immobiliare e lo valuti a costo. In questa ipotesi l'impresa è obbligata a valutare tutte le sue immobilizzazioni materiali al costo.

“bilanci possibili” sarebbe 1 (B.P. = $1k^1 \times 1k^2 \times 2k^3 \times 2k^4 = 1^1 \times 1^1 \times 2^0 \times 2^0 = 1$).

Tale conclusione è valida, nell’ambito delle ipotesi assunte, da un punto di vista teorico.

Si sposta ora l’attenzione sulla comparabilità formale dei bilanci. L’esame approfondito dello Ias 1 e dell’Ifrs 8 mette in evidenza la mancanza di uno schema di riferimento, tanto per le strutture ed il contenuto dei prospetti di bilancio, quanto per le informazioni da fornire sui segmenti operativi. Viene sottolineata una situazione di elevata “libertà”, che riconosce ampi margini di discrezionalità alle imprese e che fa emergere problemi di scarsa comparabilità dei bilanci.

A questo punto della ricerca, lo studio procede su un piano empirico, al fine di osservare il comportamento delle principali aziende nazionali intorno alle tematiche studiate dal punto di vista teorico².

Dall’esame dei documenti di bilancio di queste imprese si riscontra una pressoché totale convergenza sull’adozione degli stessi criteri di valutazione per i medesimi fatti economici, rendendo, nel concreto, i bilanci più comparabili di quanto risulterebbero dal punto di vista teorico.

Le aziende esaminate hanno agito secondo una forte continuità rispetto al passato, adottando, tutte, lo stesso criterio di valutazione, il modello del costo, certamente più aderente alla cultura contabile italiana. Questo modo di procedere rileva la “resistenza”, da parte anche delle nostre imprese maggiori, ad accettare la nuova impostazione concettuale tipica degli IAS/IFRS; prevale, nel loro comportamento, la necessità di adattamento piuttosto che l’esigenza di sviluppo di un approccio comunicativo nuovo.

L’analisi empirica evidenzia, quindi, che la potenziale incomparabilità dei bilanci, dal punto di vista sostanziale, si presenta molto atte-

² Le aziende esaminate sono quelle appartenenti al Ftse Mib, fatta eccezione per le imprese bancarie ed assicurative. Il periodo preso a riferimento è il triennio 2010-2012.

nuata a livello applicativo rispetto all'ambito teorico. Ciò, comunque, non annulla e neanche riduce l'entità del problema dell'incomparabilità teorica riscontrata.

A differenza di quanto rilevato circa la convergenza sui criteri di valutazione applicati dalle imprese, l'indagine evidenzia comportamenti assolutamente diversi tra le stesse, relativamente alle modalità di presentazione delle informazioni sugli schemi di bilancio.

Gli schemi elaborati dalle imprese si differenziano per la configurazione scelta, per l'ordine di esposizione delle voci anche nell'ambito della stessa configurazione del prospetto e, infine, per il livello di dettaglio e di sintesi delle voci di bilancio.

Per la situazione patrimoniale finanziaria, la ricerca mette in evidenza che le differenze tra le varie imprese non sono tanto relative alla riclassificazione degli schemi (tutte le imprese hanno utilizzato il criterio del ciclo operativo aziendale, dando per scontata la sovrapposizione di questo criterio al criterio finanziario), ma all'ordine di esposizione delle voci e soprattutto al grado di dettaglio delle stesse. Si passa da imprese che presentano un'unica voce "patrimonio netto" comprensiva di capitale, riserve e utile ad imprese che dettagliano tutte le singole riserve; da imprese che includono le partecipazioni nelle attività finanziarie ad aziende che evidenziano singolarmente le partecipazioni in controllate, in collegate e in entità a controllo congiunto.

Per il conto economico, invece, dall'indagine si evince che gli schemi elaborati dalle imprese sono spesso molto differenti l'uno dall'altro; da schemi in cui i costi sono raggruppati per natura a prospetti che classificano i costi per destinazione, da documenti che evidenziano differenti margini (margine operativo lordo, reddito operativo) a prospetti in cui si mostra solo il risultato prima delle imposte, da schemi analitici a quelli molto sintetici.

L'indagine empirica dimostra, altresì, che la quasi totalità delle imprese, nel corso del triennio considerato, tende a confermare schemi di bilancio con lo stesso grado di dettaglio, ad evidenziare gli stessi

marginari, anche se non mancano casi in cui, invece, si passa dall'esposizione di certe poste di bilancio in alcuni anni all'assenza di tali voci in altri esercizi, ad un dettaglio più approfondito in certi anni piuttosto che in altri.

L'altro aspetto, studiato con l'indagine empirica, riguarda l'informativa di settore; anche da questo punto di vista, le imprese analizzate hanno tenuto comportamenti differenti tra loro, non tanto per l'identificazione dei segmenti operativi, quanto per la diversità degli indicatori relativi ai settori individuati. Considerando il comportamento delle imprese nel corso del triennio, una percentuale considerevole delle società indagate (circa un terzo), si è comportata in modo differente sulla scelta degli indicatori del segmento e/o nella stessa definizione di segmento operativo. A volte tale cambiamento è stato spiegato in modo esaustivo, altre volte semplicemente rinviando al contenuto dei rendiconti interni che vengono gestiti dal management al fine di pianificare il business del gruppo.

L'eterogeneità dei comportamenti delle imprese, per quanto riguarda la modalità di presentazione di medesimi fatti economici, conferma, dal punto di vista empirico, l'incomparabilità formale dei bilanci emersa nello studio teorico.

Come si è sottolineato in molte parti del presente lavoro, in linea teorica, l'adozione dei principi IAS/IFRS non sembra aver affatto garantito la comparabilità spaziale e temporale dei bilanci, tanto nella dimensione sostanziale che formale.

Dal punto di vista empirico, la teoria viene validata, relativamente alla comparabilità formale dei bilanci, nel cui ambito si assiste ad un proliferare di comportamenti differenti delle aziende e viene, invece, "smentita" per quanto concerne la comparabilità sostanziale, in cui si riscontra una convergenza di comportamenti delle imprese.

Si può, quindi, concludere che, laddove i principi contabili internazionali suggeriscono diverse opzioni possibili, tra le quali è compresa un'alternativa già esistente nel nostro paese, prevale un comporta-

mento di continuità rispetto al passato e quindi una convergenza di scelte per tutte le imprese in tale senso; dove, al contrario, i principi contabili internazionali agiscono su un terreno nuovo e le imprese non possono riproporre “regole” del passato, si assiste a comportamenti delle imprese molto differenti l’uno dall’altro.

Nel primo caso, tuttavia, non sono i principi contabili internazionali a rendere comparabili i bilanci, ma la convergenza delle scelte si ottiene “grazie” al vincolo del passato.

La presente ricerca può avere possibili sviluppi di ampliamento. In primo luogo, l’analisi può essere estesa agli altri criteri di presentazione e/o valutazione previsti nell’ambito del sistema dei principi contabili internazionali, riferiti o ad altre aree di bilancio o ad altri documenti dell’informativa di bilancio. L’indagine empirica potrebbe, inoltre, coinvolgere un maggior numero di aziende nazionali oppure essere fondata su un confronto con imprese di altri Paesi.

Bibliografia

- AA.VV., *Bilanci del terzo Millennio da Summit – Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in Rivista Summa, Promedia, maggio 2005.
- AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali – Manuale di riferimento*, 1 Vol., Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
- AA. VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, 1° edizione, Torino, 2008.
- AA. VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, 2° Edizione, Torino, 2010.
- A.A.V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, Potito L. (a cura di), Giappichelli, 3° edizione, Torino, 2013.
- AA. VV., *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate*, (a cura di Marchi L. e Potito L.), Franco Angeli, Milano, 2012.
- ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffrè, Milano, 2001.
- AIROLDI G.- BRUNETTI G.- CODA V., *Lezioni di Economia Aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1989.
- ALBERTINAZZI G., *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio. Dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma alla proposizione di un particolare modello di definizione dell'oggetto di rappresentazione di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2002.
- ALFIERI V., *Ragioneria generale*, 4° Ed., Dante Alighieri, Città di Castello, 1921.
- ALLEGRI M. e NINCI E., *Novità in vista per gli schemi di bilancio: lo IAS 1 revised 2007*, in Amministrazione & Finanza, n. 9, 2008.
- ALLEGRI M. (a cura di), *L'adozione degli Ias/Ifrs in Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio*, Torino, Giappichelli, 2007.

- ALLEGRINI M., NINCI E., *Lo stato patrimoniale secondo IAS 1: un'analisi dei bilanci delle società quotate italiane*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 7, 2007.
- AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio d'esercizio*, Cacucci, Bari, 1957.
- AMADUZZI A., *I bilanci di esercizio delle imprese*, Utet, Torino, 1976.
- AMODEO D., *Il bilancio delle società per azioni come strumento di informazione*, in *Aa.Vv., Scritti in onore di Giordano Dell'Amore*, Giuffrè, Milano, 1966.
- AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1965.
- ANDREI P., (a cura di), *L'adozione degli Ias/Ifrs in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, 2006.
- ANDREI P. (a cura di), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, Giappichelli, Torino, 2006.
- ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting – Interpretazione e applicazione*, Milano, F. Angeli, 2004.
- ANGIOLA N., *L'informativa settoriale secondo i principi contabili internazionali*, Milano, F. Angeli, Milano, 2007.
- ARDUINI S., *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, in *Quaderni Monografici Rirea*, n. 74, 2008.
- AVALLONE F., *Le determinanti del fair value option nello IAS 40*, in *Revisione Contabile*, n. 80, 2008.
- AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione: il modello dell'International accounting standards committee*, Giuffrè, Milano, 1996.
- AZZINI L., *I gruppi aziendali*, Giuffrè, Milano, 1975.
- BASTIA P., *La formazione del bilancio consolidato*, Clueb, Bologna, 1991.
- BAUER R., *IFRS 8: una radicale modifica dell'informativa settoriale*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 12, 2007.
- BAUER R., *La revisione del fair value*, in *Revisione Contabile*, n. 56, 2004.
- BESTA F., *La ragioneria Vol. 1: parte prima. Ragioneria generale*, 2° Ed., Vallardi, Milano, 1916.

- BIANCHI S., *Recenti interpretazioni delle autorità europee relative a problematiche IFRS*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 4, 2012.
- BRANCIARI S., *Il bilancio d'esercizio fra clausola generale, norme specifiche e principi contabili: un'interpretazione alternativa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 1992.
- BRANCIARI S., POLI S., *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, Giappichelli, Torino, 2009.
- BRANCIARI S., POLI S., *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, in *Analisi finanziaria*, n. 74, 2009.
- BRUNETTI G., *I termini di confronto per l'apprezzamento degli indici di bilancio*, in Brunetti G., Coda V., Favotto F., *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Etas, Milano, 1984.
- BRUNETTI G., *Le tipologie di gruppo e la pianificazione aziendale*, in *Saggi di economia aziendale per Lino Azzini*, Giuffrè, Milano, 1987.
- BRUNETTI G., OLIVOTTO L., *Il controllo del capitale circolante*, Utet, Torino, 1992.
- BRUNI G. *La revisione aziendale. Principi, metodi, procedure*, Torino, Isedi, 1986.
- BRUNI G., *Contabilità del valore per aree strategiche d'affari*, Torino, Giappichelli, 1999.
- CACIAGLI ALVISI A.M., *Concezioni di reddito di esercizio e continuità aziendale*, Giappichelli, Torino, 1994.
- CALDERELLI A., *Informativa di corredo. Informativa di settore e sulle operazioni con parti correlate*, in AA. VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Giappichelli, Torino, 2008.
- CAPALDO P., *Reddito, capitale e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998.
- CAPALDO P., *Bilancio d'esercizio e informazione esterna*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Milano, Giuffrè, 1981.
- CAPODAGLIO G. e RICCI A., *Le finalità conoscitive del bilancio d'esercizio: recenti modifiche normative e prospettive future*, in RIREA, novembre-dicembre 2008.

- CARAMIELLO C., *Il bilancio d'esercizio, ieri e oggi*, Giuffrè, Milano, 1994.
- CARAMIELLO C., *Indici di bilancio. Strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, Giuffrè, Milano, 1993.
- CARATOZZOLO M., *Il bilancio d'esercizio*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 2006.
- CASSANDRO P. E., *I gruppi aziendali*, Cacucci, Bari, 1954.
- CASSANDRO P.E., *Sull'armonizzazione internazionale dell'informativa contabile*, in RIREA, settembre-ottobre, 1984.
- CASSANDRO P.E., *Sulle comparazioni aziendali*, in RIREA, gennaio-febbraio 1986.
- CASSANDRO P.E., *Trattato di Ragioneria*, Cacucci, Bari, 1985.
- CATOUNO S., *Il comprehensive income nei progetti contabili internazionali*, in RIREA, marzo-aprile 2007.
- CATTANEO M., *Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1966.
- CATTURI G., *La redazione del bilancio di esercizio secondo la dottrina, la normativa comunitaria, civilistica e fiscale*, 5° Ed., Padova, Cedam, 2006.
- CATTURI G., *Lezioni di economia aziendale*, Cedam, Padova, 1997.
- CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, 1968.
- CERIANI G. e FRAZZA B., *Compendio dei principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC*, Roma, Aracne, 2007.
- CERIANI G. e FRAZZA B., *Il ruolo dei principi contabili internazionali nel contesto dell'attuale crisi economico-finanziaria: brevi considerazioni tratte dal pensiero di Gino Zappa*, in RIREA, luglio-agosto 2009.
- CESARONI F.M. e PAOLONI P., *Il futuro del bilancio delle piccole-medie imprese nella proposta dello LASB*, in *Revisione contabile*, n. 79, 2008.
- CHIUCCHI M.S., *Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2004.
- CIMINI R., *La rappresentazione del comprehensive income in Italia: l'evidenza empirica nell'esercizio di prima applicazione dello Ias 1-revised*, in RIREA, gennaio-febbraio, 2012.
- COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, Torino, Utet, 1994.
- COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1992.

- COMOLI M. – CORNO F. – VIGANÒ A., *Il bilancio secondo gli IAS*, Giuffrè, Milano, 2006.
- CONFALONIERI M., *Alcune riflessioni sul fair value*, in RIREA, luglio-agosto 2009.
- CORONELLA S., *La recente revisione dello IAS 39 e dell'IFRS 7 ad opera del regolamento europeo n. 1004/2008. Considerazioni e critiche*, in RIREA, novembre-dicembre 2008.
- CORTICELLI R., *Carattere specifico della valutazione di bilancio e accoglimento generale di principi contabili: considerazioni*, in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in Onore di Pietro Onida, Milano, Giuffrè, 1981.
- D'IPPOLITO T., *I principi contabili nazionali ed i principi contabili di generale accettazione* in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5, 1975.
- D'IPPOLITO T., *La valutazione delle aziende in avviamento*, Giuffrè, Milano, 1946.
- DE CRISTOFARO T., FALZAGO B., *Economia Aziendale OnLine*, Vol. 3, 1/2012.
- DE DOMINICIS U., *Lezioni di ragioneria generale. Capitale, costi, ricavi e reddito*, Vol. III, Azzoguidi, Bologna, 1969.
- DE SARNO M., *Gli equilibri d'impresa nei loro diversi riflessi contabili*, 2° Ed., Cedam, Padova, 1993.
- DELL'ATTI V., *Il bilancio Ias/Ifrs: principi generali e schemi*, in Summa Bilancio, Antonelli V. e D'alessio R. (a cura di), Milano, Il Sole 24 ore, 2008.
- DELL'ATTI V., *La contabilizzazione del leasing nella logica dei principi IAS/IFRS*, in Aa. Vv., Bilanci d'impresa. Vol. I Principi, schemi, criteri di valutazione, F. Angeli, Milano, 2009.
- DELL'ATTI V., *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.
- DEMARTINI P., *Prospettive e limiti dei nuovi principi contabili internazionali*, in RIREA, luglio-agosto 2000.

- DEZZANI F., *“Principi civilistici” e “principi LAS/IFRS”: “Sistemi alternativi” per la redazione del bilancio d’esercizio*, in RIREA, maggio-giugno 2006.
- DEZZANI F., BIANCONE P. P., BUSSO D. (a cura di), *LAS/IFRS*, 1° Ed. 2010, Ipsoa, Milano, 2010.
- DEZZANI F., *La neutralità del bilancio d’esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati* in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, Milano, Giuffrè, 1981.
- DI CAGNO N., *Il bilancio d’esercizio*, Cacucci, Bari, 1994.
- DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d’esercizio*, Cacucci, Bari, 2005.
- DI PIETRA R. (a cura di), Doc. n. 4 – *Finalità del bilancio: prospettive*, Gruppo di Studio IAS, Contributi del gruppo, AIDEA, 2005.
- DI PIETRA R., *Il progetto di estensione degli LAS/IFRS per la redazione dei Bilanci delle PMI tra bisogni reali e tendenze egemoniche*, in Capodaglio G., Baldarelli M.G., *L’armonizzazione dei Principi Contabili in Europa. Quali “regole” per le piccole e medie imprese?*, RIREA, Roma, 2006.
- DI PIETRA R., *L’analisi degli effetti sul bilancio dell’introduzione dei Principi Contabili Internazionali LAS/IFRS*, in RIREA, n. 1, 2007.
- FATTORE G., *Metodi e ricerca in economia aziendale*, Egea, Milano, 2005.
- FAZZINI M., *La valutazione delle aree strategiche d’affari in ottica integrata*, Milano, F. Angeli, 2003.
- FERRARIS FRANCESCHI R., *L’indagine metodologica in economia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1978.
- FERRARO O., *Evidenze empiriche sull’influenza delle caratteristiche delle grandezze reddituali nella scelta del prospetto di comprehensive income*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2013.
- FERRARO O., VELTRI S., *La value relevance incrementale dell’other comprehensive income rispetto al net income. Un’analisi sulle società quotate in Italia*, in Financial Reporting, n. 3, 2012.

- FERRERO G., *I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio. Contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato codice civile*, Milano, Giuffrè, 1991.
- FERRERO G., *La formazione del bilancio d'esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle connesse valutazioni*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1981.
- FERRERO G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1995.
- FIORI G., *Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1999.
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, Studio n. 2, Doc. n. 11 del 27 maggio 2003.
- FORTUNA F., *L'evoluzione dell'informativa di settore prevista nell'IFRS 8: alcune riflessioni*, in RIREA, maggio-giugno 2008.
- FRADEANI A., *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2005.
- FRADEANI A., *Le partecipazioni societarie*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.
- FRADEANI A. (a cura di), *XBRL Il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2009.
- FRADEANI A., *Scegliere i principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2013.
- GABROVEC MEI O., *I principi contabili per la formazione del rendiconto*, Rivista dei Dottori Commercialisti, vol. 36, n.3.
- GALASSI G., *Concetti costitutivi e concetti operativi di reddito nelle loro mutue relazioni*, in *Saggi di ragioneria e di economia aziendale: scritti in onore di Domenico Amodeo*, Cedam, Padova, 1987.
- GALASSI G., *Sistemi contabili assiomatici e sistemi teorici deduttivi. Prime proposizioni per una teoria generale della ragioneria*, Patron, Bologna, 1978.
- GHAMBERS R.J. (traduzione di Pellicelli), *Misurazioni, stime e valutazioni nelle decisioni finanziarie*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1973.

- GIACCARI F., *Le aggregazioni aziendali*, Cacucci, Bari, 2003.
- GIANNESI E., *Appunti di Economia Aziendale*, Pacini, Pisa, 1979.
- GIANNESI E., *Osservazioni intorno al significato dei bilanci*, in Aa. Vv., Studi in memoria di Federico Melis, Pisa, 1978.
- GIORNETTI A., *I principi LAS/IFRS in Italia: l'interpretazione degli standards più significativi*, Milano, Giuffrè, 2005.
- GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, *Le attività immateriali*, in L'Analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, 2° vol., RIREA, 2007.
- GUATRI L., *50 anni di valutazioni aziendali. Dal pionierismo all'internazionalizzazione*, Università Bocconi Editore, Milano, 2006.
- GUATRI L., *Trattato sulla valutazione delle aziende*, Egea, Milano, 1998.
- GUIDANTONI S., PALCHETTI S., *Gli effetti dell'applicazione dei principi contabili internazionali alle pmi: un'analisi empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2013.
- INCOLLINGO A., *Schemi di bilancio*, in Aa. Vv., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Potito L. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008.
- INCOLLINGO A. e DI CARLO F., *Ias 1 revised e nuova rappresentazione della performance economica nel bilancio: evidenze empiriche da Italia e Francia*, in Financial Reporting, n. 2, 2012.
- ITAMI H., *Le risorse invisibili*, 6° edizione, Isedi, Torino, 1993.
- JEAGER P.G., *La clausola generale del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in Giurisprudenza Commerciale, 1984.
- LACCHINI M.- TREQUATTRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, in RIREA, 2002.
- LACCHINI M., *Il postulato di continuità dell'impresa (Going concern): un'analisi critica*, in RIREA, marzo-aprile 1988.

- LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994.
- MARASCA S., *Le valutazioni nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, 1999.
- MARCHI L., *Evoluzione dei principi contabili e dei criteri di valutazione: dal costo al "fair value"*, in *Revisione Contabile*, n. 57, 2004.
- MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 2008.
- MARCHI L. - ALLEGRINI M., *L'evoluzione dei principi contabili in Italia*, in *Revisione Contabile*, n. 50, 2003.
- MARCHI L., FROLI M., *Il bilancio consolidato*, EBC, Milano, 1993.
- MARCHI L., ZAVANI M., BRANCIARI S., *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, 2010.
- MARINIELLO L.F., *L'applicazione degli IFRS e la performance d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2004.
- MARINIELLO L. F., *Sulla scarsa confrontabilità dei bilanci redatti con il ricorso agli IFRS*, in *RIREA*, maggio-giugno 2010.
- MASINI C., *La dinamica economica nei sistemi dei valori d'azienda: valutazioni e rivalutazioni*, Giuffrè, Milano, 1963.
- MASINI C., *Lavoro e risparmio: economia d'azienda*, Utet, Torino, 1970.
- MASSARI L., *Gruppi aziendali e proposta di settima direttiva comunitaria sul bilancio consolidato*, Cacucci, Bari, 1979.
- MATTEI M.M., RICCIARDI M., *Il principio di prudenza dopo l'adozione degli Ias/IFRS: un'analisi empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2012.
- MAZZA G., *Problemi di assiologia aziendale*, 4° Ed., Giuffrè, Milano, 1997.
- MECHELLI A., *La value relevance del comprehensive income e dei suoi componenti: un'indagine sperimentale*, in *RIREA*, n. 2, 2011.
- MECHELLI A., CIMINI R., *L'effetto dell'introduzione dei principi Ias/IFRS sull'earnings management nei Paesi dell'Unione Europea*, in *RIREA*, novembre-dicembre, 2012.

- MEZZABOTTA C., *Ifrs 10: Un nuovo principio per il bilancio consolidato*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, n. 3, 2012.
- MEZZABOTTA C., *Ifrs nel bilancio individuale e separato: un commento*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 3, 2012.
- MEZZABOTTA C., *Nuovo Ias 28: cosa cambia per società collegate e joint venture*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 6, 2013.
- MILONE M., *L'impresa in comune, Aspetti economico-aziendali della Joint Venture Enterprise*, Cacucci, Bari, 1989.
- MORETTI P., *Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in *Corriere Tributario* n. 2, 2005.
- MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio Ias*, in *Corriere Tributario*, n. 33, 2004.
- MORETTI P., *Gli investimenti immobiliari secondo lo LAS 40*, in *Corriere Tributario*, n. 13, 2006.
- ONESTI T., *Fattori ambientali e comportamenti contabili: analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995.
- ONIDA P., *Alcuni spunti di dissenso col pensiero di R.J. Chambers, espressi in una mia pubblicazione del 1970*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1973.
- ONIDA P., *Economia d'azienda*, Utet, Torino, 1971.
- ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese, la sua "standardizzazione" e "certificazione"*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, 1974.
- ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese: significato economico del bilancio, problemi di valutazione*, 4° Ed., Giuffrè, Milano, 1951.
- ONIDA P., *La logica ed il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1970.
- ONIDA P., *Le discipline aziendali. Oggetto e metodo*, Giuffrè, Milano, 1951.
- ONIDA P., *Natura e limiti della politica di bilancio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1974.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Draft comment letter on ED of Amendments to LAS 1*, June 27, 2006.

- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (LAS/IFRS). Guida 1*, ottobre 2005.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Guida Operativa sugli aspetti applicativi dei principi LAS/IFRS*, giugno 2008.
- PAGANELLI O., *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, Utet, Torino, 1986.
- PANTALEONI M., *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di prezzi di mercato*, in *Giornale degli Economisti*, 1904.
- PAOLINI A., ZIGIOTTI E., FRADEANI A., *I principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali Ias 22, 24, 27, 28 e 31*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- PAOLONE G., *Il bilancio d'esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, 4° Ed., Torino, Giappichelli, 1998.
- PAOLONI M., DEMARTINI P., *Le attese informative degli stakeholder della piccola impresa. Evidenze empiriche in Italia e nel Regno Unito*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 2, 1997.
- PAVAN A., PAGLIETTI P., *La Value Relevance dell'informativa di bilancio: dai principi contabili italiani agli standard contabili internazionali*, in *RIREA*, gennaio-febbraio 2011.
- PERRONE E., *La ragioneria ed i paradigmi contabili*, Cedam, Padova, 1997.
- PINI M., *I principi del nuovo bilancio d'esercizio, Le logiche di redazione secondo il D.Lgs. 127/91 in attuazione della IV Direttiva CEE*, Etas, Milano, 1993.
- PISANI M., *La struttura del Comprehensive Income Statement: le indicazioni del progetto congiunto IASB-FASB Financial Statement Presentation*, in *Financial Reporting*, n. 4, 2011.
- PISANO S., LANDRIANI L., *The determinants of segment disclosure: an empirical analysis on Italian listed companies*, in *Financial Reporting*, n. 1, 2012.
- PISONI P., *Gruppi aziendali e bilanci di gruppo*, Giuffrè, Milano, 1983.
- PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2000.

- POLI R., *Il bilancio d'esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente progrediti*, Giuffrè, Milano, 1971.
- POLI R., *Significato e limiti degli standards contabili nella disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1969.
- POLI S., *L'impairment test delle immobilizzazioni materiali secondo l'OIC 16: analisi di alcune criticità*, in *Revisione Contabile*, n. 81, 2008.
- PONTANI F., *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2005.
- POSELLI M., *L'evoluzione del sistema informativo di bilancio. Osservazioni critiche*, Giappichelli, Torino, 2005.
- POTITO L. e TARTAGLIA POLCINI P., *I principi contabili internazionali: Riflessioni critiche*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, 2010.
- POTITO L., *Considerazioni intorno al concetto di consistency*, in *Rassegna Economica*, vol. 35, n. 4, 1971.
- POZZA L., *La misurazione della performance d'impresa*, Egea, Milano, 2000.
- POZZOLI M. - ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005.
- POZZOLI M., *Manuale operativo LAS/IFRS: processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti ed esempi*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007.
- PREVITI FLESCA G., *Riflessioni sui principi contabili Ias/ifrs UE - Luci, ombre e desiderata*, in *RIREA*, maggio-giugno 2008.
- PRICE WATERHOUSE COOPERS, *Principi contabili internazionali e nazionali*, 5°Ed., Ipsoa, 2007.
- PROVASOLI A., *Il bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione*, Milano, Giuffrè, 1974.
- QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, 4° Ed., Giappichelli, Torino, 2006.
- QUAGLI A., *Dal fair value al fair value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRS*, in *Financial Reporting*, n. 1, 2009.
- QUAGLI A., *I principi contabili di derivazione professionale nella revisione del bilancio d'esercizio*, Clueb, Bologna, 1999.

- QUAGLI A., *IFRS 13: fair value measurement*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 10, 2011.
- QUAGLI A., *La presentazione del bilancio secondo la nuova versione dello LAS 1*, in *Revisione contabile*, n. 72, 2008.
- QUAGLI A., *La svalutazione delle attività secondo lo LAS 36 (Impairment of assets)*, in *Revisione Contabile*, n. 26, 1999.
- QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (Internazional Financial Reporting Standard n. 8 – Operating segments)*, in *Revisione Contabile*, n. 73, 2007.
- QUAGLI A., *Le politiche di bilancio e l'adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze empiriche*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2011.
- Quagli A., *Metodi di valutazione degli investimenti immobiliari nei bilanci IFRS*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 7, 2013.
- QUAGLI A., *Milleproroghe e principi contabili internazionali: un errore "nazionale"*, in *Financial Reporting*, n. 2, 2011.
- QUAGLI A., *Tempo di framework. Non sprechiamolo ...*, in *Financial Reporting*, n. 4, 2011.
- QUATRARO B., *La clausola generale e i principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1992.
- RANALLI F., *Il bilancio di esercizio. Caratteristiche e postulati*, Vol. I, Aracne, Roma, 1994.
- RINALDI L., *Il bilancio d'esercizio e i principi contabili*, Giappichelli, Torino, 1989.
- RIPARBELLI A., *Le comparazioni aziendali ed interaziendali*, in *RIREA*, luglio 1969.
- ROSCINI VITALI F.- VINZIA M.A., *Fair Value: rappresentazione contabile e valutazioni finanziarie secondo gli LAS: prevalenza della sostanza sulla forma, metodi per la stima del valore corrente, casi applicativi*, Il Sole 24 ore, Milano, 2003.

- ROSSI G., *Il principio di prudenza nel bilancio d'esercizio: profili evolutivi alla luce del processo di armonizzazione contabile internazionale*, Roma, Aracne, 2006.
- SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2008.
- SAVIOLI G., *Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004.
- SUPERTI FURGA F., *La clausola generale e i principi di redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 41, 1991.
- SUPERTI FURGA F., *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, 2° Ed., Giuffrè, Milano, 1994.
- SUPERTI FURGA F., *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano, 1979.
- TEODORI C. (a cura di), *L'adozione degli Ias/Ifrs in Italia: le attività immateriali e l'impairment test*, Giappichelli, Torino, 2006.
- TERZANI S., *Il bilancio consolidato*, Cedam, Padova, 1992.
- TERZANI S., *Il "nuovo" bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127*, in *Studi e Informazioni. Rivista Trimestrale della Banca Toscana*, n. 4, 1991.
- TERZANI S., *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 5° Ed., 1995.
- TERZANI S., *Le comparazioni di bilancio*, 3° Ed., Cedam, Padova, 1996.
- TIZZANO R., *L'economia delle aziende diversificate*, Napoli, Liguori, 1994.
- TOSELLI G. A. (a cura di), *Le attività delle imprese tra costo e fair value*, 2° vol., PriceWaterhouseCoopers, Milano, 2007.
- VENUTI M., *Il bilancio d'esercizio fino agli IFRS: finalità, principi, deroghe*, Giuffrè, Milano, 2006.
- VIGANÒ E., *L'analisi quantitativa di bilancio condotta su alcuni bilanci di imprese italiane*, AA. VV., *I bilanci delle imprese italiane. Analisi microeconomica relativa ad alcuni settori industriali*, Giannini, Napoli, 1975.

- VIGANÒ E., *La ragioneria internazionale*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 49, 1991.
- VIGANÒ E., *Sintesi dell'esperienza in materia di principi contabili nei Paesi di lingua inglese*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1975.
- VIGANÒ R., *La storia dei principi contabili nell'inquadramento economico-aziendale*, Atti convegno Evoluzione dell'arte contabile e scenari economico-aziendali, Napoli, 27-28 marzo 1998.
- ZAMBON S. (introduzione di), *Intangibles: metodi di misurazione e valorizzazione*, Supplemento alla rivista AIAF n. 46, Quaderno 113, Aprile 2003.
- ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Cedam, Padova, 1996.
- ZAPPA G., *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci delle imprese commerciali*, Giuffrè, Milano, 1950.

